Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 150
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 5 giugno 2007

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 3
2ª - Giustizia . . . . . » 11
3ª - Affari esteri . . . . . » 18
4ª - Difesa . . . . . » 23
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 25
7ª - Istruzione . . . . . » 36
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 43
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 47
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 50
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 66

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 130
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare » 131
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 132
Per la semplificazione della legislazione . . . . . » 160

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 162
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . . » 164

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 166
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 168

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 179

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 5 giugno 2007

121ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e Naccarato.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa: in considerazione della rimessione alla sede plenaria del parere su alcuni disegni di legge e sui relativi emendamenti, si è deciso di anticipare la seduta pomeridiana di domani alle ore 15.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(947) ***MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia***

(1443) ***AMATI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in Italia***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 14 di venerdì 8 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato

dei disegni di legge in titolo, presentato dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta del 30 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1566) ***Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti***

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore VILLONE *(SDSE)* osserva che il decreto-legge si comporta un intervento sostitutivo delle competenze degli enti locali e della regione Campania, anche in deroga a discipline normative vigenti, che suscita perplessità sotto il profilo costituzionale. Analoghe riserve manifesta per alcune norme di dettaglio, che si riferiscono a territori specifici presso i quali dislocare le discariche, e per le ingerenze potenzialmente non lievi che si determinerebbero sull'attività dell'autorità giudiziaria nel caso di utilizzo, ai sensi dell'articolo 2, di impianti sottoposti a provvedimenti di sequestro.

Rileva che secondo quanto stabilito nell'articolo 7 il costo delle iniziative urgenti ricade esclusivamente sui cittadini dei comuni campani: tale prescrizione, a suo avviso, non è irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità, infatti, la garanzia dei diritti fondamentali su tutto il territorio nazionale non può essere sostenuta dai residenti di una sola regione.

Infine, esprime perplessità sulla previsione di cui all'articolo 9, in base al quale il commissario delegato adotta un piano per la realizzazione di un ciclo industriale dei rifiuti in sostituzione del piano regionale.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole con le osservazioni appena illustrate.

Il presidente BIANCO condivide la proposta di parere favorevole, con osservazioni, avanzata dal relatore.

Il senatore PASTORE *(FI)* rileva che l'intervento sostitutivo da parte dello Stato previsto dal decreto-legge è esorbitante rispetto all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che in base alla legge attuativa è soggetto a una procedura che deve garantire il rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Il senatore GRASSI *(RC-SE)* condivide la proposta di parere favorevole, con osservazioni, avanzata dal relatore. Sottolinea l'esigenza di verificare l'impatto ambientale che si determinerebbe in applicazione dell'attivazione di una discarica nel territorio del comune di Terzigno, compreso

nel parco regionale del Vesuvio, e di valutare la costituzionalità della deroga alle disposizioni legislative in materia di tutela dell'ambiente e igienico-sanitaria. Inoltre, ritiene che l'utilizzo di siti sottoposti a sequestro giudiziario costituisca una deroga di cui sarebbe opportuno verificare l'utilità.

Il senatore SINISI *(Ulivo)* ricorda la gravità della situazione che si è determinata in alcuni comuni della regione Campania, di fronte alla quale, a suo avviso, è comprensibile la scelta di sacrificare alcuni beni particolari per proteggere interessi comuni prevalenti, compresa la tutela di vite umane. In proposito, ricorda la previsione costituzionale di un potere sostitutivo dello Stato di fronte agli inadempimenti degli enti locali.

Giudica opportuna la disposizione di cui all'articolo 7, che fa gravare sui cittadini della regione Campania il costo dell'inefficienza degli enti locali, creando così un presupposto per far valere la responsabilità politica degli amministratori.

Al fine di non indebolire l'efficacia degli interventi di emergenza previsti nel decreto-legge, ritiene che l'autorità giudiziaria potrebbe concedere un nulla osta per l'utilizzo di siti sottoposti a sequestro giudiziario, quando ciò non pregiudichi le indagini.

Ritiene, in conclusione, che si debba esprimere un parere favorevole sulla costituzionalità del provvedimento, per l'incisività degli strumenti previsti, anche in funzione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dello smaltimento dei rifiuti.

Il senatore SAPORITO *(AN)* prende atto delle notazioni critiche rivolte anche da senatori dei Gruppi di maggioranza al provvedimento d'urgenza in esame. A suo avviso, si dovrebbe esprimere un giudizio severo sulle responsabilità politiche della vicenda campana.

Manifesta il dubbio che le misure recate dal decreto-legge riescano a conseguire un risultato apprezzabile.

Il relatore VILLONE *(SDSE)*, quindi, risolve di adeguare la sua proposta di parere ad alcuni dei rilievi formulati nel dibattito, con particolare riguardo a quelli del senatore Sinisi.

Il senatore SARO *(DCA-PRI-MPA)* preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore, che non si esprime sulla responsabilità politica degli amministratori. A suo avviso, le misure emergenziali rappresentano un errore, anche perché favoriscono una precarietà persistente, funzionale alle infiltrazioni delle organizzazioni camorristiche.

Il senatore PASTORE *(FI)* preannuncia un voto contrario, osservando che il provvedimento d'urgenza finisce per protrarre senza termine la situazione di emergenza nella gestione dello smaltimento dei rifiuti in Campania, che suscita indignazione in tutti gli italiani. Ribadisce le perplessità

in merito alla compatibilità costituzionale dei poteri sostitutivi previsti dal decreto-legge, a suo avviso non conformi alle norme attuative dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva il parere favorevole, con osservazioni, avanzato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BIANCO comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto conoscere preventivamente il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di servizi di informazione per la sicurezza: audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Enrico Micheli

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Il presidente BIANCO introduce il tema dell'audizione, inerente al disegno di legge n. 1335, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, all'esame della Commissione.

Il sottosegretario MICHELI ricorda la necessità di rinnovare la disciplina normativa del sistema di informazione per la sicurezza ed esprime apprezzamento per il disegno di legge n. 1335, frutto di un confronto avviato già da tempo e confortato dalle indicazioni del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza.

Dopo aver illustrato l'articolazione istituzionale del nuovo sistema, ricondotto alla responsabilità diretta del Presidente del Consiglio, commenta la ripartizione su base territoriale delle competenze dei servizi interno ed estero, che potrà essere precisata in sede attuativa, ai fini di una proficua collaborazione fra le strutture, in particolare per le attività di controspionaggio.

Ricorda anche la nuova disciplina del segreto di Stato, con la previsione di un foro di appello presso la Corte costituzionale, utile a definire i limiti delle prerogative del potere esecutivo e di quello giudiziario, e le norme relative alle garanzie funzionali per il personale dei servizi.

Conclude, auspicando una larga intesa tra le forze politiche e una tempestiva approvazione del progetto di riforma, che possa anche giovarsi del contributo del Senato per una migliore formulazione del testo.

Il presidente BIANCO condivide l'opportunità di un'ampia collaborazione fra le forze politiche in materia di riorganizzazione dei servizi di informazione per la sicurezza e ritiene che il disegno di legge n. 1335 possa essere approvato dal Senato in tempi brevi, con alcune modifiche.

Suggerisce di denominare le strutture di informazione per la sicurezza, rispettivamente, Agenzia per le informazioni nazionali (AIN) e Agenzia per le informazioni estere (AIE) e chiede un parere su un possibile adeguamento delle indennità previste per gli addetti ai servizi di sicurezza, anche per favorire l'accesso delle migliori competenze professionali.

Il senatore PASTORE *(FI)*, relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 1335, chiede un avviso circa l'idoneità degli strumenti di coordinamento tra le strutture dei servizi, con particolare riferimento ai rapporti con il Reparto informazioni per la sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della Difesa e con le altre strutture di *intelligence* della Polizia di Stato e della Guardia di finanza.

Il senatore SAPORITO *(AN)* osserva che l'equiparazione del trattamento economico degli addetti ai servizi con quello del personale della Polizia di Stato potrebbe scoraggiare l'interesse dei migliori operatori.

Chiede se non sia il caso di introdurre nel disegno di legge norme più dettagliate in materia di coordinamento, in modo da semplificare le normative di rango secondario. Sollecita un giudizio, inoltre, sulla complessità delle procedure previste dalla disciplina del segreto di Stato, che a suo avviso avrebbe dovuto trovare più idonea collocazione in un provvedimento separato. Infine, auspica modifiche per chiarire i rapporti fra la magistratura e i servizi di informazione per la sicurezza con riguardo alle garanzie funzionali, chiedendo una valutazione del Sottosegretario Micheli anche a tale riguardo.

Il senatore SINISI *(Ulivo)*, relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 1335, chiede se si ritiene utile rafforzare le procedure di interlocuzione diretta fra i responsabili dei servizi per la sicurezza interna ed esterna con il Presidente del Consiglio e invita il Governo a trasmettere elementi informativi circa le retribuzioni dei dirigenti. Chiede anche se si consideri utile una maggiore flessibilità nella composizione del personale dei servizi di informazione e l'attribuzione di compiti di controspionaggio anche al servizio di *intelligence* interno. Rileva che alcune procedure potrebbero essere semplificate e sollecita un parere sulla composizione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza. Infine, chiede un parere circa l'opportunità di un comitato che supporti il Presidente del Consiglio dei ministri e auspica una maggiore trasparenza

delle procedure e l'indipendenza delle commissioni di concorso per l'accesso ai servizi di *intelligence*.

La senatrice VILLECCO CALIPARI *(Ulivo)* condivide la necessità di una riflessione approfondita sul disegno di legge n. 1335, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, al fine di migliorarne l'impostazione anche sotto l'aspetto di una maggiore trasparenza delle procedure. Sottolineata l'esigenza di una più puntuale specificazione delle disposizioni relative al personale (articolo 21), reputa preferibile affidare la predisposizione dei regolamenti attuativi a Commissioni di esperti nominate dal Presidente del Consiglio.

Esprime riserve sull'idoneità degli strumenti di coordinamento riconosciuti al direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e sull'adeguatezza dell'indennità prevista per gli operatori. Su tali questioni, sollecita una valutazione del Sottosegretario Micheli.

Il senatore MANTOVANO *(AN)* chiede se sia ritenuta utile l'istituzione di un comitato a composizione ristretta, nominato dal Parlamento e dal Governo per l'elaborazione dei regolamenti attuativi e se sia opportuno accentuare il principio unitario nella formazione del personale dei servizi. Inoltre, chiede se sia opportuno prevedere l'intervento di un comitato a composizione ristretta anche per la verifica delle procedure di reclutamento e avanzamento in carriera del personale.

In considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta, per la replica del Sottosegretario Micheli.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato, nell'intesa che l'audizione proseguirà giovedì 7 giugno, alle ore 13.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani mercoledì 6 giugno, alle ore 15,30, avrà inizio alle ore 15.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE informa la Commissione che l'ordine del giorno dei lavori è integrato, sin dalla seduta successiva, con l'esame in sede consultiva – per l'Assemblea – del testo dei disegni di legge nn. 1201-A (lavoratori stranieri), 772-A (servizi pubblici locali), 1507-A (tutela salute e si-

curezza sul lavoro) e 691-A (liberalizzazione energia elettrica e gas) e dei relativi emendamenti, nonché – per le Commissioni di merito – degli emendamenti ai disegni di legge nn. 1448 (legge comunitaria 2007), 1485 (ammortamento immobili e rimborsi IVA) e 1566 (D-L 61/2007 – emergenza rifiuti in Campania), del disegno di legge n. 1249 (semplificazione adempimenti tutela salute) e dei relativi emendamenti e, infine, del testo dei disegni di legge nn. 1465 (accordo Italia-Etiopia infrazioni doganali) e 1538 (accordo Italia-Grecia Progetto IGI).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1566

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, essendo possibile rinvenirne un fondamento normativo non solo nell'articolo 117 della Costituzione, ma anche nell'articolo 120, in vista della necessaria tutela di diritti fondamentali, della tutela della salute pubblica e del contrasto alle infiltrazioni e pressioni della criminalità organizzata. Segnala, tuttavia, alla Commissione di merito la necessità di valutare con particolare attenzione, tendendo laddove possibile a soluzioni alternative:

– le situazioni concernenti siti collocati in aree di particolare valore paesaggistico o ambientale o specificamente a tal fine protette;

– le situazioni dei siti assoggettati a provvedimenti della magistratura per indagini penali in corso, o comunque a provvedimenti che ne abbiano inibito in tutto o in parte l'utilizzazione a fini di discarica;

– le scelte di commissariamento globale delle istituzioni regionali e locali, verificando la possibilità di recuperarne un ruolo, anche al fine di ripristinare un efficace circuito di rappresentanza delle popolazioni locali, fin qui mancato.

Si invita inoltre a prefigurare nei limiti del possibile fin d'ora un compiuto progetto strategico destinato ad operare anche dopo l'emergenza.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 5 giugno 2007

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
SALVI

Intervengono il ministro per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini e il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1447) ***Riforma dell'ordinamento giudiziario***
(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

Il presidente SALVI ricorda che alle 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti che, dopo essere stati numerati e stampati, saranno pubblicati in allegato alla prossima seduta.

Come era stato precedentemente stabilito, egli avverte che è stato costituito un Comitato ristretto che svolgerà un esame preliminare del testo e degli emendamenti, presieduto dal relatore, senatore Di Lello Finuoli, e composto, su designazione dei Gruppi, dai senatori: Barbieri, Bulgarelli, Casson, Castelli, Centaro, D'Onofrio, Pistorio, Rubinato, Salvi e Valentino, che si riunirà a partire dalle 14 di domani.

Dopo un breve intervento del senatore MANZIONE *(Ulivo)* e del senatore CASSON *(Ulivo)*, il PRESIDENTE propone di integrare il Comitato ristretto designando come suoi componenti anche i Vice presidenti di Commissione, senatore Manzione e senatore Ziccone, ricordando altresì che tale Comitato è aperto a tutti i senatori che vorranno prendervi parte.

La Commissione concorda.

(18) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili***

(62) ***MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi***

(472) ***RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili***

(481) ***SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà***

(589) ***BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale***

(1208) ***Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***

(1224) ***MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà***

(1225) ***RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi***

(1227) ***RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili***

(1339) ***Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio scorso.

Il relatore, presidente SALVI *(SDSE)*, nell'intervenire in sede di replica, sottolinea in primo luogo l'elevato livello culturale e politico della discussione generale svolta in Commissione, contrastante con i toni aspri e talvolta superficiali che hanno caratterizzato in questi mesi la discussione extra parlamentare.

Il relatore svolge quindi una rapida ricognizione dei numerosi disegni di legge presentati sulla materia delle unioni civili fin dalla IX legislatura – ricordando come da ultimo, nella scorsa legislatura ne siano stati presentati fra Camera e Senato ben diciassette, dei quali dodici provenienti da parlamentari di centro sinistra e cinque da esponenti della maggioranza di allora – a dimostrazione di come il problema della disciplina delle unioni civili risponda ad un'esigenza largamente avvertita.

Del resto non si può non tenere conto del fatto che la materia è stata in vario modo disciplinata nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea; in proposito egli osserva come proprio l'esperienza di questi paesi ed in particolare di quelli – come il Belgio, l'Olanda e la Spagna – che hanno riconosciuto il matrimonio omosessuale regolamentando nel contempo le unioni civili, dimostra l'inconsistenza della tesi secondo cui la regolamentazione delle unioni civili rappresenti puramente una sorta di *escamotage* per estendere surrettiziamente alle coppie omosessuali la disciplina del matrimonio.

Dopo essersi soffermato sulla sentenza del 17 luglio 2002 della Corte costituzionale tedesca che ha riconosciuto la conformità della legislazione adottata nel 2001 contro la discriminazione delle coppie omosessuali all'articolo 6 della legge fondamentale della Repubblica federale che tutela la famiglia e il matrimonio, il relatore riassume brevemente la vicenda po-

litico-parlamentare che ha condotto alla presentazione del disegno di legge n. 1339 da parte del Governo, soffermandosi in particolare sulle dichiarazioni del presidente Prodi che nel corso del dibattito sulla fiducia del 28 febbraio ha esortato il Parlamento a cercare spazi di convergenza per approvare una normativa largamente condivisa.

Il relatore si sofferma quindi sui principali temi emersi nel corso del dibattito, primo fra i quali, primo fra i quali l'invito formulato tra gli altri dal senatore D'Onofrio a non sfuggire ad un confronto con il tema dei valori e del diritto naturale.

Nell'osservare come nel mondo moderno – che vive un'accelerazione della storia, dell'economia e della scienza che pongono sfide esaltanti ma anche inquietanti – rivesta sempre maggiore attualità il tema della fondazione etica del diritto positivo, egli osserva però che sarebbe ingiusto e riduttivo ritenere che il tema dei valori, e in particolare quello della famiglia fondata sul matrimonio, sia appannaggio di chi dubita sull'opportunità di una disciplina delle unioni civili, mentre la parte opposta esprimerebbe una sorta di relativismo nichilista. In realtà chi sostiene l'esigenza di una normativa sulle coppie di fatto, lungi dal negare il valore della famiglia, intende promuovere quelli di tolleranza e di libertà e combattere discriminazioni che tuttora esistono, come ricordato proprio da interventi dei colleghi di opposizione, sia nei confronti degli omosessuali sia delle stesse coppie eterosessuali conviventi.

In secondo luogo, a suo parere, proprio il riconoscimento dell'esigenza di un confronto sui valori richiede che le due parti dialoghino senza pregiudizi e con la massima disponibilità al reciproco ascolto, non diversamente da quanto avvenne all'epoca della costituente, quando si riuscì a realizzare nella Carta costituzionale un felice punto di incontro tra le tradizioni culturali della Sinistra, quelle del cattolicesimo democratico e quelle liberali. I presupposti per realizzare un simile processo sono da un lato l'attenzione ai valori fondativi della Repubblica sanciti dai principi costituzionali e dall'altro la ricerca di una maggioranza più ampia di quella sufficiente a produrre l'esito normativo, e non necessariamente coincidente con quella di Governo.

Nel ripercorrere il termine del dibattito che all'Assemblea costituente portò all'approvazione dell'articolo 29 e l'evoluzione verificatasi negli anni '60 circa la lettura di questa norma, fino all'intervento della Corte costituzionale che nel 1969 dichiarò l'illegittimità costituzionale dei reati di concubinato e di relazione adulterina, il relatore si sofferma sul consolidato insegnamento della Corte costituzionale circa la legittimità di una futura legislazione in materia di unioni civili, nel senso che, mentre la completa equiparazione con la famiglia fondata sul matrimonio di forme di convivenza alternative sarebbe in contrasto con l'articolo 29, il rapporto di convivenza sarebbe però comunque meritevole di tutela in quanto inveramento del principio sancito dall'articolo 2 in materia di promozione delle formazioni sociali nelle quali si realizza la personalità dell'uomo, nonchè del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, che oggi oltretutto non può non essere letto tenendo conto dell'evoluzione della cultura

giuridica, e in particolare dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che vieta, tra le altre, le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

Peraltro numerosi interventi normativi adottati negli ultimi anni testimoniano come, indipendentemente dalla maggioranza parlamentare *pro tempore,* il valore sociale dei rapporti di convivenza sia ormai largamente avvertito.

Il relatore ritiene poi necessario sgombrare il campo da alcuni equivoci che si sono manifestati soprattutto nel dibattito mediatico ed extraparlamentare sulla questione delle unioni civili, primo fra i quali la presunta contrapposizione tra una legislazione che riconosca semplicemente dei diritti individuali e una legislazione che riconosca una convivenza in quanto tale, una distinzione a suo parere priva di fondamento giuridico dal momento che il riconoscimento dei diritti e dei doveri dei conviventi discende per l'appunto che viene riconosciuto un rapporto giuridico bilaterale fra questi esistente.

Parimenti infondate appaiono le questioni dell'inserimento o meno della nuova disciplina nel codice civile e del carattere pubblico o privato del rapporto di convivenza: è evidente che si tratta di un rapporto giuridico privato ma destinato a produrre effetti oltre le parti, con evidenti conseguenze sulla sistematica del codice civile.

In conclusione il relatore propone, alla luce in particolare della richiamata esigenza di individuare una soluzione che abbia un'ampia condivisione in Parlamento e nel Paese, la costituzione di un Comitato ristretto che operi al di fuori di logiche mediatiche e di contrapposizioni giudiziali, eventualmente procedendo anche ad un ridotto numero di audizioni.

Il ministro Barbara POLLASTRINI ringrazia in primo luogo il Presidente, le senatrici e i senatori per la serietà e l'impegno che hanno animato la discussione generale, osservando come tale atteggiamento faccia ben sperare circa la disponibilità all'ascolto reciproco e la ricerca di una fruttuosa sintesi ampiamente condivisa.

Proprio partendo da questa necessità di un confronto ampio e non pregiudiziale, taluni hanno criticato il Governo per aver presentato un proprio disegno di legge in una materia che, in quanto «eticamente sensibile», avrebbe dovuto essere lasciata all'iniziativa parlamentare. In realtà, premesso che a suo parere la questione non attiene solo alla sfera dell'etica ma anche alla dimensione dei diritti di cittadinanza, ella ritiene che, anche in assenza dello specifico ordine del giorno parlamentare che lo obbligava a farlo, il Governo non avrebbe potuto rimanere inerte di fronte alla necessità di dare una risposta, magari con tempi e modalità più sereni, a esigenze ormai mature nella società, come dimostra anche il fatto che in paesi europei simili culturalmente al nostro è ormai molto tempo che è superato il dibattito sull'opportunità di un intervento legislativo in materia, anche se poi diverse sono state le risposte concretamente adottate.

Il Governo ha quindi cercato di elaborare una soluzione che si mantenesse rigorosamente nel solco dei principi costituzionali, in particolare della lettura coordinata degli articoli 2, 3 e 29.

Proprio questa ispirazione dovrebbe chiarire, come giustamente ha detto il relatore, che il dibattito in corso non è certamente, come a volte si sostiene in maniera quasi caricaturale, tra chi difende una sfera di valori e chi li sacrifica sull'altare di un presunto relativismo etico. La proposta del Governo ha invece tentato di conformarsi ad una precisa etica di responsabilità, senza pretendere di costruire la nuova normativa sulla base di una verità indiscussa, ma partendo dalle esigenze di vita di donne e uomini, omosessuali o eterosessuali, che da anni chiedono la tutela dei loro diritti fondamentali nell'ambito delle relazioni affettive e di solidarietà.

Questa idea dinamica della sfera dei diritti di cittadinanza, peraltro, rappresenta uno degli elementi che maggiormente caratterizzano la cultura liberal-democratica che costituisce il patrimonio comune dell'Europa.

Entrando nel merito delle posizioni emerse nel corso della discussione generale, l'oratrice osserva in primo luogo come non si possa contestare l'opportunità di una normativa sulle unioni civili sul presupposto che questa riguarderebbe una minoranza molto piccola, da un lato perchè storicamente i riconoscimenti di diritti si elaborano soprattutto per le minoranze, che non possono difendersi da sole con la mera forza dei numeri, ma anche perchè le dimensioni stesse del fenomeno non devono essere sottovalutate, e ad esempio non costituisce certo un buon metro di valutazione la scarsità delle domande di iscrizione nei registri varati da alcuni comuni, dal momento che questi rivestono un valore meramente simbolico e non determinano il riconoscimento di alcune situazioni giuridica soggettiva.

In molti interventi, poi, è stato rilevato un rischio connesso alla nuova normativa per la centralità del modello famigliare richiamato dall'articolo 29 della Costituzione, un timore che però dovrebbe essere superato proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale per cui la tutela della famiglia fondata sul matrimonio non è preclusiva dei diritti delle persone coinvolte in convivenze stabili.

Del resto se è vero, come ricordato dal senatore D'Onofrio, che l'articolo 29 nasce come uno dei contributi più significativi dei costituenti di formazione cattolica, è anche vero che nella sua definitiva elaborazione esso fu il frutto di un confronto che non lasciò nessuna forza politica ferma sulle sue posizioni iniziali: in ogni caso i diritti garantiti dalla Costituzione devono essere visti come una barriera per evitare regressioni, e non certo come un ostacolo per evoluzioni ulteriori; come infatti ha giustamente ricordato il senatore Di Lello Finuoli sulla base della logica espansiva dei diritti il divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, previsto dall'articolo 21 della Carta di Nizza, deve essere ritenuto come una specificazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Il ministro Barbara Pollastrini si sofferma quindi sul modello recato dal disegno di legge del Governo, in particolare sull'anagrafe come strumento per la certificazione pubblica della convivenza.

Pur consapevole che questa non è l'unica soluzione possibile, ella osserva che essa ha il vantaggio della semplicità e della gratuità per il cittadino, che deve comunque rispondere all'anagrafe circa la sua residenza e circa la volontà di costruire una famiglia anagrafica.

Peraltro il ricorso all'anagrafe si fonda su una logica solidaristica per cui le istituzioni pubbliche sono chiamate direttamente a certificare la condizione di fatto da cui scaturisce il diritto, e ciò a tutela del convivente più debole della coppia.

Se l'obiettivo deve essere quello di favorire la tutela dei diritti di tutte le persone, la strada è quella di un ufficio pubblico e gratuito, come l'anagrafe, piuttosto che di uno privato e oneroso come potrebbe essere un notaio, dal momento che i diritti non possono essere subordinati ad un incontro tra volontà che sono spesso di soggetti diseguali per capacità economiche e culturali.

Non vi è in realtà alcuna imposizione di logiche stataliste: il ruolo della pubblica amministrazione nel riconoscere il fatto e nel far sì che da esso nasca il diritto si inserisce nella logica del primato della persona sulle istituzioni, per cui in questo caso vi è un fatto, la convivenza, che uno Stato solidale non può non riconoscere e garantire in un contesto segnato dal rischio di un ripiegamento individualistico.

Da più parti si è criticata la modalità concreta ipotizzata, cioè la cosiddetta raccomandata, e per la verità lo stesso Governo era partito dall'idea, certamente più semplice, di un registro speciale presso l'anagrafe.

Il Governo comunque è aperto a tutte le proposte, comprese quelle che prendono in considerazioni soluzioni già praticate in qualche caso nei comuni, quali la dichiarazione contestuale, la dichiarazione effettuata da una persona convivente e successivamente confermata dall'altra, la dichiarazione di una persona con la delega sottoscritta dall'altra.

Nel condividere le considerazioni del Presidente sulla pretestuosità del dibattito in ordine all'inserimento o meno della tematica delle convivenze nel codice civile, la rappresentante del Governo osserva che la strada di una legge prevalentemente non novellistica e diretta anche ad evitare l'ambiguità che discenderebbe dal dibattito sulla collocazione nel codice delle nuove norme.

Ella si sofferma quindi sulla questione, sollevata in particolare dal senatore Castelli, circa i rischi derivanti dal riconoscere diritti di permesso di soggiorno a *partners* extracomunitari. Per quanto tali perplessità siano certamente condivisibili vi è anche da dire si tratta di una soluzione in linea con la direttiva 38/2004 dell'Unione europea cui il Governo Berlusconi, in particolare proprio il senatore Castelli quando era Ministro, aveva dato il suo fattivo contributo di adesione.

Il ministro Barbara Pollastrini ritiene in definitiva che vi siano le condizioni per ricercare uno spazio di mediazione che dia una risposta soddisfacente e condivisa alle esigenze di centinaia di migliaia di cittadini. Cer-

tamente la proposta del disegno di legge elaborato dal Governo rappresentava già di per sè una mediazione; tuttavia bisogna prendere atto che nè il disegno di legge n.1339 nè gli altri iscritti all'ordine del giorno sembrano di per sè in grado di aggregare un consenso realmente vasto, e proprio per questo il Governo condivide la proposta avanzata dal relatore di costituire un Comitato ristretto che elabori un testo unificato quale base per il lavoro della Commissione.

Il presidente SALVI propone la costituzione di un Comitato ristretto con il compito di predisporre un testo che possa raccogliere il maggior consenso possibile.

A tal fine il Comitato potrà anche procedere ad un numero circoscritto di audizioni informali.

Il Presidente invita quindi i rappresentati dei Gruppi a comunicare in tempi brevi il nome dei senatori designati a far parte del suddetto Comitato.

Il senatore CARUSO *(AN)*, pur dichiarando di non essere pregiudizialmente contrario alla costituzione di un Comitato ristretto, chiede però di rinviare la decisione ad una seduta successiva o ad un eventuale prossimo Ufficio di presidenza, al fine di poter consultare gli altri componenti del suo Gruppo parlamentare.

Il PRESIDENTE, acquisito l'assenso unanime della Commissione, accoglie la richiesta del senatore Caruso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 5 giugno 2007

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1414) ***MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003***

(1558) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Su proposta del presidente DINI, stante l'esigenza di attendere il parere delle Commissioni consultate, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

(1465) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006***

(Esame e rinvio)

Il relatore MANTICA *(AN)*, introducendo l'esame del provvedimento in titolo, rileva che l'Accordo in esame è volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni

forma di cooperazione amministrativa nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali della Repubblica italiana e della Repubblica democratica federale dell'Etiopia che si impegnano infatti a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione.

Come si evince dalla relazione governativa che accompagna l'Accordo, lo stesso è stato elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD) nel rispetto dei princìpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa. Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo più trasparente l'interscambio commerciale tra i due paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori. Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con l'Amministrazione etiopica dei proficui rapporti diretti ed immediati, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

Nel merito, l'Accordo prevede una serie di disposizioni operative che determinano un onere da porre a carico del bilancio dello Stato pari a euro 26.275 annui per assicurare la copertura dell'attività di formazione e di assistenza nella materia doganale, dello scambio di esperti tra i rispettivi paesi nel quadro della prevista assistenza tecnica in materia doganale, dell'invio di funzionari in Etiopia per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali, del rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente eventualmente convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti, nonché del funzionamento della Commissione mista chiamata ad esaminare i programmi operativi e a ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere in relazione all'applicazione dell'Accordo medesimo.

Illustra inoltre le disposizioni in cui si contemplano i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente, si prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale, si disciplinano i casi in cui è possibile richiedere i documenti, si dettano le regole in tema di utilizzo e diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti e si prevede l'avvio di indagini per conto dell'altra Amministrazione. Segnala altresì che lo scambio di dati personali è subordinato alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato e che si prevedono i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni. Infine, le controversie per le quali la citata Commissione mista non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Non essendovi iscritti a parlare, il presidente DINI, stante l'esigenza di acquisire il parere delle Commissioni consultate, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1538) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005***

(Esame e rinvio)

Il relatore MICHELONI *(Ulivo)* riferisce sul disegno di legge in titolo segnalando in primo luogo che l'Accordo in ratifica è volto a promuovere la collaborazione tra l'Italia e la Grecia nell'ambito della realizzazione del Progetto IGI di una connessione tra i sistemi nazionali di trasporto del gas naturale mediante gasdotto sottomarino al fine di importare in Italia 8 miliardi di metri cubi di metano all'anno, prodotti nell'area del Caspio, nella quale sono ubicate il 20 per cento circa delle riserve mondiali di gas. In particolare, evidenzia che tale progetto fa parte di un più ampio programma di interconnessione della rete di trasporto greca con quella turca (già in corso di costruzione), e di completamento delle interconnessioni dell'area turca con le produzioni della regione caspica. Nel complesso, pertanto, il progetto di interconnessione prevede la realizzazione di una condotta sottomarina di circa 210 chilometri tra le coste greche e italiane, di un gasdotto di 590 chilometri in territorio greco, di un gasdotto di 300 chilometri circa per la connessione delle reti greca e turca e, infine, dal potenziamento della rete interna della Turchia.

In questo quadro, sottolinea l'importanza strategica dell'Accordo in esame, in quanto consente di aprire un nuova via di approvvigionamento energetico, diversificando i paesi da cui viene oggi importato gas in Italia (principalmente Russia e Algeria), con benefici effetti in termini di riduzione di prezzi e di concorrenza. Esso inoltre, secondo le linee della politica energetica italiana, è volto a mutare il ruolo dell'Italia da Paese importatore di gas a Paese di transito verso il centro Europa del gas proveniente dal Nord Africa, dall'area del Caspio e dai terminali di rigassificazione di gas naturale, con ulteriori benefici in termini di sicurezza degli approvvigionamenti. Evidenzia, poi, come si tratti del primo progetto di gasdotto realizzato in Italia dopo la liberalizzazione del mercato del gas attuata in base alle direttive 98/30/CE e 2003/55/CE e sviluppato secondo le nuove logiche di mercato da parte di soggetti indipendenti dall'operatore dominante ENI.

Osserva, inoltre, che l'Accordo in esame è intervenuto tra le autorità di governo delle due Parti a seguito dell'analogo Accordo, che ha gettato le basi del progetto delineato, sottoscritto a livello ministeriale tra il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo greco ad Atene il 24 giugno 2005 in quanto è stata riscontrata l'esigenza – sul versante politico internazionale – di costruire un quadro stabile di relazioni tra gli Stati coinvolti dal progetto, nonché – sul piano interno – di facilitare una gestione coordinata delle azioni amministrative che involgono le competenze di varie amministrazioni. Cita al riguardo la valutazione di impatto ambientale, che dovrà essere condotta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in coordinamento con l'analogo Ministero greco, e che dovrà riguardare il progetto nella sua interezza; il rilascio della concessione demaniale marittima, di competenza del Ministero dei trasporti; l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e le relative attività espropriative, che dovranno essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con gli enti territoriali locali interessati.

Nel merito, rileva che nel preambolo vengono evocate le disposizioni comunitarie e internazionali di riferimento, tra le quali figurano: la decisione 1229/2003/CE, che, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2236/95 sulle infrastrutture strategiche sulle reti transeuropee di interesse comune *(Trans-European Networks – Energy)*, ha individuato nella rete di connessione con le aree di produzione del Caspio uno dei cinque assi prioritari per lo sviluppo delle vie di approvvigionamento di gas per l'intera Europa, la cui realizzazione peraltro potrà essere finanziata con i fondi europei, così come già avvenuto per la fase di studio di fattibilità del progetto medesimo; l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, recante nuove norme in materia di mercato interno del gas naturale che prevede che, nel caso di nuove importanti infrastrutture di approvvigionamento di gas, quali gli *interconnector*, che connettono le reti di trasporto di gas di due o più Stati membri, gli Stati interessati possano concedere una deroga alle disposizioni comunitarie che prevedono l'obbligo di consentire l'accesso dei terzi a tale infrastruttura; nonché le disposizioni internazionali in tema di impatto ambientale e protezione dell'ambiente marino.

Tra le disposizioni dell'Accordo meritevoli di attenzione, segnala l'articolo 2, paragrafo 3, in base al quale la Grecia, quale paese di transito, si impegna a gestire il gasdotto sia in situazioni di normale esercizio che di emergenza, in modo tale da non danneggiare gli interessi italiani relativi alla sicurezza e alla continuità della fornitura. Viene anche stabilito il principio dell'adozione di misure compensative nel caso di attivazione di misure di emergenza sul tratto di gasdotto in Grecia che provochino riflessi negativi sul sistema italiano del gas naturale. L'articolo 2, paragrafo 4, sancisce l'impegno del Governo italiano ad inserire il progetto IGI tra le infrastrutture energetiche di interesse strategico di cui alla cosiddetta legge obiettivo, al fine di semplificarne e centralizzarne gli *iter* autorizzativi (come peraltro già attuato con altre infrastrutture di approvvigionamento di gas), nel pieno rispetto tuttavia della normativa internazionale

di cui alla Convenzione di Espoo del 1991 circa l'obbligatorietà della valutazione di impatto ambientale di progetti in ambito transfrontaliero, con particolare riguardo ai gasdotti di grande diametro. Segnala inoltre l'articolo 3, che assegna al Comitato di coordinamento, istituito col precedente Accordo del 2005 il compito di supervisionare il coordinamento delle attività autorizzative e di sviluppo del progetto, nonché la fase realizzativa e di gestione del medesimo. Nella relazione che accompagna il provvedimento, infine, si fa presente che l'Accordo in esame costituisce una base per un futuro accordo intergovernativo trilaterale esteso alla Turchia, con riferimento alla parte di gasdotto che attraversa l'intero territorio turco, posto che l'Accordo intergovernativo firmato nel 2003 tra Grecia e Turchia che disciplina l'interconnessione tra le reti di Grecia e Turchia (di cui l'accordo in oggetto costituisce il parallelo corrispondente) non è, infatti, sufficiente per fornire adeguate garanzie all'Italia.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il senatore MARTONE *(RC-SE)*, in relazione all'esigenza di snellimento degli oneri procedurali, chiede chiarimenti in ordine alla compatibilità del riferimento alla disciplina di cui alla legge obiettivo con l'adempimento dell'obbligo di valutazione di impatto ambientale, come previsto dalle disposizioni internazionali richiamate nell'Accordo in esame.

Il senatore FRUSCIO *(LNP)*, pur dichiarandosi non pregiudizialmente contrario al provvedimento in esame, si sofferma sull'importanza dell'attività finora svolta dall'ENI nell'ambito dell'approvvigionamento, del trasporto e della distribuzione del gas naturale, e, nel rilevare come tale organismo non abbia rappresentato un ostacolo al processo di liberalizzazione del settore, sottolinea l'esigenza di valutare con estrema prudenza le ventilate iniziative volte a mettere in discussione la quota azionaria pubblica.

Il presidente DINI, nel sottolineare il carattere strategico dell'Accordo in esame, si sofferma sul ruolo di assoluto rilievo rivestito dall'ENI, peraltro costituito storicamente con risorse pubbliche, il cui assetto azionario appare sufficientemente solido alla luce della cospicua quota detenuta dallo Stato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il Presidente propone quindi di rinviare l'esame al fine di consentire l'espressione del parere da parte delle Commissioni consultate.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

D I F E S A (4ª)

Martedì 5 giugno 2007

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Lyndon LaRouche jr, accompagnato dalle signore Liliana Gorini e Helga Zepp-LaRouche e dal signor Richard Magraw.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato attuale e sulle prospettive dell'industria della difesa e sulla cooperazione in materia di armamenti: audizione del professor Lyndon LaRouche jr

Il presidente DE GREGORIO introduce l'audizione del professor LaRouche jr.

Il professore LAROUCHE jr. svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine. In particolare, si sofferma sul rapporto di equilibrio tra spese militari ed economie sia dei paesi europei che degli Stati Uniti, rapporto dal quale a suo giudizio deve derivare un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Si sofferma inoltre sui recenti programmi di politica estera degli Stati Uniti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il professor LaRouche jr. per l'esposizione svolta, chiede informazioni sul suo concetto di iniziative di difesa strategica e sulle recenti vicende riguardanti l'installazione dello scudo anti missili.

Prendono quindi la parola per interventi e richieste di chiarimenti il senatore RAMPONI *(AN)* (chiede quali siano le previsioni di tenuta del mondo finanziario attuale; domanda se sui grandi assi di sviluppo il professore abbia cambiato opinione rispetto al passato e a quale soluzione a suo avviso si giungerà in merito alla controversia sullo scudo anti missili), la senatrice BRISCA MENAPACE *(RC-SE)* (domanda anch'essa una valutazione sulla situazione dello scudo anti missili; chiede se non fosse preferibile un maggior impegno dei giovani in campo civile piuttosto che in quello militare), il senatore NIEDDU *(Ulivo)* (domanda, alla luce delle considerazioni economiche esposte, quale sia la soluzione per far coincidere a livello sovranazionale potere economico e potere politico), la senatrice PISA *(SDSE)* (chiede quali siano le motivazioni per cui gli stati hanno abbandonato il processo di non proliferazione delle armi e come si possa passare da uno stato di «*warfare*» ad uno stato di «*welfare*»).

Replica quindi agli intervenuti il professor LAROUCHE jr., il quale si sofferma diffusamente sulla questione dello scudo anti missili, dando una sua personale visione della vicenda, e sull'economia militare degli Stati Uniti, ancora oggi in continua crescita. Sottolinea poi l'importanza della formazione culturale delle giovani generazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor LaRouche jr. per i chiarimenti forniti e dichiara chiusa l'audizione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 5 giugno 2007

86ª Seduta

Presidenza del Presidente
BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore EUFEMI *(UDC)* il quale, dopo aver rilevato la lentezza dell'*iter* del disegno di legge n. 1485, anche in conseguenza della mancata conclusione in sede consultiva dei lavori della Commissione bilancio, lamenta il rinvio dell'esame delle risoluzioni presentate a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente l'atto di indirizzo sugli sviluppi della politica fiscale predisposto dal vice ministro Visco (*Doc.* CII, n. 1). A suo parere la decisione del Consiglio dei ministri di destituire il Comandante generale della Guardia di finanza costituisce un atto di estrema gravità ed esprime quindi piena solidarietà al generale di corpo d'armata Roberto Speciale. Ricorda inoltre che il vice ministro Visco, da ultimo nel corso dell'audizione svolta sul documento citato, non ha mai espresso pubblicamente alcun elemento di critica o di rilievo nei confronti del Comandante generale, né tanto meno offerto valutazioni problematiche del rapporto tra l'organo politico e il vertice della Guardia di finanza. Rileva inoltre che la richiesta avanzata di ottenere un parere del CNEL sull'atto di indirizzo non è stata accolta dalla Presidenza.

Il presidente BENVENUTO fa presente che l'atto di indirizzo *(Doc.* CII, n. 1) è iscritto all'ordine del giorno e che nella seduta pomeridiana di domani è previsto l'esame delle risoluzioni presentate. Per quanto riguarda il CNEL, ricorda che la richiesta a suo tempo avanzata era stata trasmessa ma che, come da indicazioni avute dallo stesso Presidente del CNEL, le procedure interne a tale organismo non consentono di avere risposte in

tempi adeguati rispetto all'*iter* parlamentare. Per quanto riguarda invece le osservazioni in merito al Comandante generale della Guardia di finanza, ritiene che l'argomento possa essere affrontato più propriamente in Assemblea nel corso dell'esame della mozione n. 103.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* ribadisce che il Vice ministro non ha mai pubblicamente espresso alcun rilievo all'indirizzo del Comandante generale della Guardia di finanza.

IN SEDE REFERENTE

(1485) ***Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio scorso.

Il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* ricorda che nelle scorse sedute sono stati illustrati tutti gli emendamenti (già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 30 maggio scorso) ed è stato dato conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente e avverte che si passerà alla votazione di un emendamento presentato all'articolo 1.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.1, che viene respinto.

Si passa quindi agli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1. Posto ai voti, viene respinti l'emendamento 1.0.1.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.0.2, pone ai voti l'ordine del giorno G/1485/1/6, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

La Commissione quindi approva l'ordine del giorno G/1485/1/6 al fine di trasmetterlo all'Assemblea.

Sull'emendamento 1.0.3, il senatore BALBONI *(AN)* aggiunge la firma e ne raccomanda l'approvazione.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* ricorda che l'emendamento 1.0.4 era stato ritirato dal senatore Barbolini e ricorda inoltre di aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 1.0.5, avendo egli stesso illustrato l'ordine del giorno G/1485/2/6, vertente sullo stesso argomento.

Il senatore BALBONI *(AN)* aggiunge la firma e insiste per la votazione dell'emendamento 1.0.5 che, posto ai voti, viene respinto.

Posto ai voti, dopo la dichiarazione di accoglimento da parte del sottosegretario LETTIERI, viene approvato l'ordine del giorno G/1485/2/6 per essere trasmesso all'Assemblea.

Il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* illustra quindi l'emendamento 1.0.100 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta, specificando che la riformulazione consente agli operatori agricoli interessati dalle operazioni di rettifica dei valori delle rendite catastali dei terreni agricoli di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso entro il 30 novembre 2007, e, al contempo, di presentare ricorso avverso alle rendite catastali rideterminate entro il 30 settembre 2007. Il comma 3 dell'emendamento consente di risolvere un'annosa questione relativa alla determinazione del tasso convenzionale di cambio ai fini della tassazione dei redditi dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia, risolvendo quindi una questione emersa in relazione al decreto-legge n. 262 del 2006.

Ricorda inoltre di aver già illustrato sulla questione relativa alla determinazione delle rendite catastali dei terreni agricoli l'ordine del giorno G/1485/3/6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 (testo 2).

Il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* fa presente che l'emendamento testé illustrato è stato trasmesso alla 5ª Commissione permanente e che quindi in attesa del parere l'emendamento viene accantonato, insieme a tutti gli emendamenti riferiti alla stessa materia (da 1.0.6 a 1.0.10, 2.0.21 e 2.0.32).

Il sottosegretario LETTIERI accoglie l'ordine del giorno G/1485/3/6.

Posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI *(AN)*, l'ordine del giorno G/1485/3/6 viene approvato per essere trasmesso all'Assemblea.

Il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* ribadisce analiticamente le motivazioni della richiesta di invito al ritiro sull'emendamento 1.0.11, preannunciando, in caso diverso, parere contrario.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* insiste per la votazione dell'emendamento che, posto ai voti, viene respinto.

In relazione all'emendamento 1.0.12, il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* formula un analogo parere, ricordando peraltro che il sottosegretario Grandi aveva illustrato analiticamente la procedura attuativa

delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, facendo riferimento alla verifica da parte del Governo sull'esito di tale innovazione legislativa.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* insiste per la votazione dell'emendamento.

Il senatore CURTO *(AN)* preannuncia il voto favorevole, a nome della propria parte politica, sull'emendamento 1.0.12, esprimendo la convinzione che le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti non hanno avuto e non avranno nessun riflesso positivo in termini di lotta all'evasione fiscale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.12 viene respinto.

Il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* ribadisce le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 1.0.13, invitando i presentatori al ritiro.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* insiste sulla votazione dell'emendamento 1.0.13 che, posto ai voti, viene respinto.

Si procede quindi alla votazione di un emendamento riferito all'articolo 2.

Prima di porre in votazione l'emendamento 2.1, il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* riepiloga le ragioni della contrarietà, a suo tempo espressa su tale proposta, che è volta a consentire agli interessati la possibilità di procedere all'immediata detrazione o compensazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di veicoli ad uso promiscuo, una volta presentata l'istanza di rimborso.

Mette quindi ai voti l'emendamento 2.1, che viene respinto.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti volti a introdurre un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver ricordato che gli emendamenti 2.0.1. e 2.0.2 sono stati ritirati, richiama le finalità dell'emendamento 2.0.3, volto a modificare l'orario di apertura al pubblico delle conservatorie dei registri immobiliari.

Con il proprio parere favorevole, in qualità di relatore, nonché con quello del Governo, pone dunque in votazione l'emendamento 2.0.3, che viene approvato con l'astensione dei senatori del Gruppo Alleanza Nazionale.

Rammenta quindi alla Commissione l'avvenuto ritiro dell'emendamento 2.0.4, da parte del senatore Barbolini, che lo ha trasformato nell'ordine del giorno G/1485/4/6.

Il senatore BARBOLINI *(Ulivo)* ribadisce le finalità dell'ordine del giorno G/1485/4/6, che impegna il Governo a elevare, compatibilmente con le esigenze finanziarie e a partire dall'elaborazione della prossima legge finanziaria la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

Dopo che il sottosegretario LETTIERI ha accolto tale ordine del giorno, esso viene posto ai voti, con dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI *(AN)*, e approvato dalla Commissione per essere trasmesso all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.5, il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* riepiloga le ragioni del parere contrario a suo tempo espresso, e invita pertanto i proponenti al ritiro.

Preso atto della indisponibilità dei presentatori ad accogliere tale proposta, mette in votazione l'emendamento 2.0.5, che viene respinto.

Dopo aver dato conto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 2.0.6, ne chiede il ritiro ai proponenti.

Interviene il senatore CURTO *(AN)* per sottolineare che non appaiono chiare le motivazioni del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che, a suo avviso, il meccanismo previsto per la copertura degli oneri appare assolutamente congruo ne preannuncia una riformulazione per l'Assemblea. Insiste quindi per il mantenimento in votazione.

Preso atto della indisponibilità a ritirare la predetta proposta, il PRESIDENTE relatore pone ai voti l'emendamento 2.0.6, che viene respinto. Mette poi ai voti l'emendamento 2.0.7, che viene respinto.

Dopo che il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* ha fatto proprio l'emendamento 2.0.8, il presidente Benvenuto *(Ulivo)* rinnova l'invito al ritiro attesa la presentazione dell'ordine del giorno G/1485/5/6, a sua firma.

Preso atto della indisponibilità al ritiro dell'emendamento 2.0.8, lo pone in votazione, ed esso viene respinto. Ribadisce quindi le finalità dell'ordine del giorno G/1485/5/6, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di chiarire in via interpretativa con apposita circolare la portata normativa dell'articolo 73, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, sul regime fiscale del *trust*, tenendo conto dell'esigenza di evitarne un'interpretazione troppo restrittiva non in linea con la volontà del legislatore, così da non dar luogo alla doppia tassazione di uno stesso reddito.

Con l'accoglimento del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'ordine del giorno G/1485/5/6 per trasmetterlo all'Assemblea.

Il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* sollecita quindi il ritiro degli emendamenti 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.11, ricordando peraltro il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso su di essi dalla 5ª Commissione. Poiché i presentatori insistono per la votazione, mette separatamente ai voti gli emendamenti 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.11 che risultano respinti. Ribadisce poi le ragioni dell'avviso contrario espresso sugli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13 di identico contenuto, che, posti congiuntamente in votazione risultano respinti.

Viene quindi respinto anche l'emendamento 2.0.14.

Il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* chiede quindi chiarimenti in ordine alla portata normativa degli emendamenti 2.0.15 e 2.0.16 che introducono specifiche sanzioni per le ipotesi di violazione delle norme sul meccanismo di inversione contabile (c.d. *reverse charge)* dell'IVA.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* precisa che con gli emendamenti in questione si intende razionalizzare il regime sanzionatorio previsto in modo da ricondurlo ad equità, atteso che nelle ipotesi considerate sembra difettare un effettivo danno erariale per lo Stato.

Nella prospettiva di sottoporre la questione sollevata ad un esame più approfondito, il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* propone di accantonare l'esame degli emendamenti 2.0.15 e 2.0.16.

La Commissione conviene.

Pur dando atto del rilievo politico della questione sollevata con l'emendamento 2.0.17, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* ne richiede il ritiro al proponente, ai fini di una sua trasformazione in uno specifico ordine del giorno.

Accogliendo la proposta del relatore, il senatore FUDA *(Misto-PDM)* ritira l'emendamento 2.0.17 e illustra l'ordine del giorno G/1485/6/6 (pubblicato in allegato al resoconto), che impegna il Governo a introdurre, nell'opera di revisione della disciplina delle tasse dei diritti marittimi, specifiche misure dirette a favorire la maggiore competitività del sistema portuale italiano, valutando al contempo anche l'opportunità di intervenire sulla previsione o la misura della sovrattassa di ancoraggio.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO la Commissione approva l'ordine del giorno G/1485/6/6 per trasmetterlo all'Assemblea.

Dopo che il senatore BALBONI *(AN)* ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.18, il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* riba-

disce le motivazioni del parere contrario a suo tempo espresso. Pone quindi in votazione l'emendamento 2.0.18, che risulta respinto.

In merito all'emendamento 2.0.19, attesa la delicatezza della questione con esso sollevata, il Presidente relatore ne ritiene preferibile il ritiro, in vista di una sua eventuale ripresentazione in Assemblea.

Il senatore BALBONI *(AN)* fa proprio l'emendamento 2.0.19 e, in accoglimento della richiesta del relatore, lo ritira.

Il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* ricorda che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso parere sull'emendamento 2.0.20 (testo 2).

In relazione all'emendamento 2.0.22, rinnova l'invito a trasformarlo in uno specifico ordine del giorno.

Il senatore BARBOLINI *(Ulivo)* fa proprio l'emendamento 2.0.22 e, accogliendo la richiesta del relatore, lo ritira e illustra l'ordine del giorno G/1485/7/6, volto ad impegnare il Governo a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina relativa all'obbligo di presentazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori, con la finalità di limitarne l'operatività alle sole ipotesi in cui tale modalità di acquisizione e conservazione dei dati fiscalmente rilevanti, da parte dell'Amministrazione tributaria, presenti un'effettiva necessità in termini di contrasto all'evasione e all'elusione, soprattutto ove le informazioni da raccogliere non possano essere facilmente attinte mediante strumenti alternativi e connotati da minore pervasività. Occorre quindi, egli prosegue, valutare l'opportunità di rimodulare quanto meno l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto, prevedendo specifiche soglie di rilevanza riferite alle dimensioni economiche del soggetto di imposta e agli studi di settore.

Nell'esprimere l'avviso favorevole del Governo sull'ordine del giorno in questione, il sottosegretario LETTIERI osserva che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito uno specifico organismo di concertazione con gli intermediari fiscali.

Il presidente relatore BENVENUTO *(Ulivo)* rileva alcune criticità di funzionamento della consulta, auspicandone un maggior coinvolgimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Dopo che il senatore BALBONI *(AN)* ha dichiarato il voto favorevole della propria parte politica, la Commissione approva l'ordine del giorno G/1485/7/6 per trasmetterlo all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE Nº 1485

Art. 1.

1.0.100 (testo 2)
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di regolarizzazione di pagamenti relativi a redditi fondiari, nonché in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia)

1. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, limitatamente alla inosservanza nell'anno 2006 delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34, e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni di cui allo stesso articolo 13 del decreto n. 472 del 1997.

2. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2007».

3. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è abrogato».

G/1485/6/6
FUDA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1485, recante norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili;

premesso che l'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, prevede che le navi nazionali e le estere equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiono operazioni di commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio nella misura stabilita per ogni tonnellata di stazza;

considerato inoltre che l'articolo 17 della stessa legge stabilisce che le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, sono soggette al pagamento di una sovrattassa di ancoraggio determinata in ragione del volume delle merci trasportate, misurato in tonnellate di stazza netta;

tenuto conto che, nell'ambito dei diritti marittimi in generale, le autorità doganali svolgono compiti di mera riscossione, trattandosi di tasse nazionali la cui disciplina rientra nel settore dei trasporti;

rilevato che la previsione della sovrattassa di ancoraggio determina un indubbio svantaggio competitivo per il sistema portuale italiano, tanto per ciò che riguarda il costo complessivo dei noli per le merci in esportazione, quanto l'utilizzazione dei porti nazionali per il traffico delle merci in importazione;

atteso altresì che le entrate correlate al versamento della predetta sovrattassa sono destinate al finanziamento delle autorità portuali;

considerato che la legge finanziaria per il 2007 dispone, al comma 989 dell'articolo 1, che, ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, un regolamento ministeriale volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento;

ritenuto infine che occorre promuovere una maggiore competitività per il sistema portuale italiano, mediante la riduzione del costo dei noli marittimi, al fine, da un lato, di incrementare il volume dei traffici relativi all'esportazione di merci, e, dall'altro, accrescere gli introiti correlati ai diritti doganali per effetto dell'aumento dei traffici nei porti nazionali,

impegna il Governo:

a introdurre, nell'opera di revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, specifiche misure dirette a favorire, nei sensi indicati in premessa, la maggiore competitività del sistema portuale italiano, valu-

tando al contempo anche l'opportunità di intervenire sulla previsione o la misura della sovrattassa di ancoraggio.

G/1485/7/6

THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI, PEGORER, BENVENUTO, D'AMICO, TURANO, ROSSI Paolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1485, recante norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili;

premesso che l'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha introdotto l'obbligo, per i contribuenti, di presentare all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione (c.d. elenco clienti), nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (c.d. elenco fornitori), prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri;

considerato che la predetta disposizione mira a soddisfare, nella sua *ratio* ispiratrice, un'esigenza primaria dello Stato, inquadrandosi nell'ambito delle azioni mirate a contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell'IVA (frodi intracomunitarie, fatture per operazioni inesistenti, eccetera), ma riverberando positivi effetti anche con riguardo alla tassazione del reddito, con riguardo sia ai fenomeni di evasione da ricavi, sia a quelli di evasione da costi;

rilevato tuttavia che, pur nella massima e indiscussa condivisione delle finalità antievasive e antielusive perseguite, il nuovo adempimento tributario determina, nella sua concreta operatività, un appesantimento molto gravoso per le piccole e medie imprese, sia sotto il profilo dei costi economici da sostenere sia per la conseguente predisposizione e aggiornamento dell'elenco richiesto dalla legge, rischiando in tal modo di rappresentare una misura vessatoria;

tenuto conto che si rende necessario affinare lo strumento normativo introdotto, in modo da renderne più selettivo e mirato l'utilizzo, nella duplice prospettiva tanto di implementare l'efficacia delle funzioni di controllo esercitate dall'autorità tributaria quanto di assicurare la maggiore aderenza alle effettive esigenze della realtà economica delle piccole imprese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina relativa all'obbligo di presentazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori, con la finalità di limitarne l'operatività alle sole ipotesi in cui tale modalità di acquisizione e conservazione dei dati fiscalmente rilevanti, da parte dell'amministrazione tributaria, presenti un'effettiva necessità, in termini di contrasto all'evasione e all'elusione, soprattutto ove le informazioni da raccogliere non possano essere facilmente attinte mediante strumenti alternativi e connotati da minore pervasività. Occorre quindi valutare l'opportunità di rimodulare quanto meno l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto, prevedendo specifiche soglie di rilevanza riferite alle dimensioni economiche del soggetto d'imposta e agli studi di settore.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 5 giugno 2007

87ª Seduta

Presidenza della Presidente
Vittoria FRANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Dalla Chiesa.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione produttori televisivi (APT) il dottor Fabiani, presidente, la dottoressa Sbarigia, segretario generale, e la dottoressa Valeria Veneziano, consulente legale, e per la Federazione radio televisioni (FRT) il dottor Selli, direttore.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per le audizioni all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione di rappresentanti dell'Associazione produttori televisivi (APT)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 31 maggio scorso.

La PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione produttori televisivi (APT).

Prende la parola il dottor FABIANI, presidente, il quale comunica anzitutto che l'APT rappresenta la maggioranza delle imprese della produzione audiovisiva nazionale, nonché numerose società di produzione indipendenti. Dopo aver sottolineato l'importanza non solo economica ma anche qualitativa della produzione realizzata dagli associati, rammenta le osservazioni della presidente Vittoria Franco sulla carenza strutturale di risorse e l'inadeguatezza delle regole concernenti il settore cinematografico.

In base a tali considerazioni, reputa necessario evidenziare un problema connesso alla crisi del cinema italiano, ovvero la difficile condizione dell'industria italiana della produzione televisiva indipendente, della quale peraltro enfatizza la rilevanza nel mercato nonché l'elevato numero di lavoratori impiegati.

Nel ricordare il ruolo fondamentale svolto dalle aziende audiovisive in ordine all'impulso nei confronti di settori affini, quali ad esempio quello dell'editoria audiovisiva e delle industrie tecniche, lamenta l'arretratezza del processo di industrializzazione in Italia, specialmente in confronto alla Francia e al Regno Unito.

Rimarca quindi l'esigenza di porre rimedio alla mancanza di fondi e alla inadeguatezza della normativa, tanto più che sia il legislatore comunitario che quello nazionale hanno sottolineato il positivo contributo dei produttori indipendenti. Al riguardo ripercorre la legislazione europea e quella nazionale, le quali, a fronte di indubbi benefici nel settore della produzione indipendente, non hanno risolto l'anomalia del settore televisivo italiano, caratterizzato da un assetto rigidamente duopolistico.

Il predominio della Rai e di Mediaset ha infatti comportato a suo avviso forti squilibri nel mercato a danno dei produttori indipendenti, i quali non conservano i diritti sulle opere realizzate in quanto obbligati a cederli alle emittenti, sia per la trasmissione analogica che per qualsiasi altra piattaforma distributiva.

Pertanto, la crescita industriale dei produttori indipendenti risulta inevitabilmente rallentata, con grave pregiudizio per la creazione di un proprio patrimonio di diritti nonché per l'accesso ai finanziamenti privati e al sistema bancario. A ciò si aggiunge l'impossibilità per i produttori di investire in ricerca e innovazione, di competere sul mercato internazionale nonché di ricevere i fondi europei per l'audiovisivo.

È necessario quindi, a suo giudizio, assicurare la trasparenza e l'equità nei rapporti negoziali tra emittenti e produttori indipendenti, anche sulla base delle positive esperienze fino ad ora registrate in altri Paesi europei in relazione alle modalità di sfruttamento delle opere. Reputa quindi urgente che la disciplina regolante i rapporti tra emittenti e produttori sia incentrata sul principio della titolarità dei diritti in capo al produttore indipendente. Richiama in proposito la normativa prevista nel recente contratto di servizio della Rai, rimarcando la necessità di garantire una negoziazione per singola opera.

Giudica inoltre prioritaria una revisione del sistema delle quote di riserva previsto dall'articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione a fa-

vore della produzione audiovisiva europea, estendendo altresì l'obbligo di investimento anche ai fornitori di contenuti.

Quanto alla base di calcolo ritiene che, per tutti i produttori di contenuti, debba essere costituita dai ricavi complessivi annui onde non creare un ingiustificato vantaggio per le emittenti a pagamento, per le quali gli introiti pubblicitari rappresentano una risorsa del tutto marginale.

Nel sottolineare la necessità che tutte le emittenti contribuiscano allo sviluppo del settore audiovisivo proporzionalmente alle rispettive disponibilità economiche, giudica utile il reperimento di finanziamenti anche attraverso il cosiddetto *product placement*, nei termini consentiti dalle norme comunitarie.

Si esprime infine a favore dell'istituzione di un pubblico registro delle opere televisive nel quale inserire tutte quelle realizzate in Italia corredate dagli atti relativi ai diritti di sfruttamento.

La PRESIDENTE, nell'esprimere compiacimento per l'esauriente esposizione del dottor Fabiani, domanda alcuni chiarimenti in ordine alla questione dei diritti, al fine di individuare proposte concrete per l'elaborazione di un disegno di legge.

Il dottor FABIANI sottolinea la peculiarità della questione dei diritti nel settore cinematografico rispetto ad altri comparti, reputando utile un'analisi comparata delle legislazioni nazionali. Ribadisce quindi l'esigenza di mantenere la titolarità dei diritti in capo al produttore onde consentirne una negoziazione trasparente con l'emittente, tanto più che essi rappresentano il vero patrimonio della società di produzione.

Rispondendo altresì ad un ulteriore quesito della PRESIDENTE in ordine alla disciplina in tal senso prevista nell'ultimo contratto di servizio della Rai, rammenta l'impegno del concessionario pubblico ad acquistare i diritti singolarmente, nella prospettiva di consentire l'affermazione di un'industria nazionale.

Quanto alla revisione delle quote destinate alla produzione indipendente invita ad attenersi all'interpretazione resa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

La dottoressa SBARIGIA, segretario generale dell'APT, ripercorre brevemente la legislazione in vigore nel Regno Unito in materia di diritti, sottolineando la funzione di mediatore svolta dalla competente autorità per le comunicazioni tra il legislatore e le emittenti, le quali hanno emanato appositi codici di condotta.

Con riferimento alle quote giudica negativamente la parcellizzazione, data l'unicità del settore e sollecita la valorizzazione della produzione indipendente.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione di rappresentanti della Federazione radio televisioni (FRT)

Dopo una breve introduzione della PRESIDENTE, prende la parola il dottor SELLI, direttore della FRT, il quale dà conto anzitutto dell'organizzazione dell'associazione, comprendente le imprese televisive nazionali, quelle locali, nonché una parte consistente delle società radiofoniche.

Nel ritenere rilevante il sostegno al cinema per gli interessi delle imprese radiotelevisive, esprime un giudizio fortemente negativo sul prelievo forzoso a carico dei soggetti che utilizzano l'opera filmica, nella prospettiva di finanziare la nuova Agenzia nazionale per il cinema, come previsto fra l'altro dal disegno di legge presentato alla Camera dall'onorevole Colasio (atto Camera n. 120). L'istituto in questione si configura a suo giudizio quale esempio di una concezione dirigistica e distorsiva del mercato, in contrasto con i principi di equità fiscale tra imprese e di libertà di iniziativa economica.

Reputa inoltre illogico imporre un onere economico a soggetti che concorrono indirettamente alla produzione dell'opera cinematografica acquistata a prezzi di mercato. Ritiene quindi iniqua l'applicazione della tassa di scopo a tutti gli operatori del settore televisivo, atteso che non tutto il fatturato deriva dall'utilizzo dei prodotti filmici.

Nel sottolineare gli effetti negativi di tale imposizione fiscale per lo sviluppo del mercato e delle tecnologie, evidenzia la necessità che la circolazione delle opere cinematografiche sia soggetta alla concorrenza e alla libera negoziazione tra le parti.

Si esprime invece in senso favorevole nei confronti di misure alternative per il sostegno del settore, quali fra l'altro la *tax shelter,* la defiscalizzazione degli investimenti, gli incentivi fiscali, la detassazione del lavoro, le sponsorizzazioni e il *product placement*.

Tiene inoltre a precisare l'attenzione della FRT alle dimensioni occupazionali connesse al settore cinematografico e sollecita l'introduzione di istituti volti a favorire l'occupazione qualificata.

Dopo essersi soffermato sugli effetti positivi delle inserzioni pubblicitarie in termini di redditività per l'industria dei contenuti, nega che gli operatori televisivi possano da soli affrontare i problemi del cinema italiano, tanto più che nella televisione generalista in chiaro il prodotto filmico riveste un ruolo minore rispetto al passato.

Nel rimarcare il proprio dissenso in ordine all'imposizione di misure coercitive nei confronti delle imprese televisive, ritiene infine necessario ripristinare l'equilibrio del settore cinematografico rifuggendo da logiche assenzialistiche disincentivanti gli investimenti.

La PRESIDENTE, nel giudicare il cinema un elemento distintivo della cultura e della capacità creativa italiana, chiede l'orientamento dell'associazione in ordine all'oggetto del prelievo fiscale, nel senso di precisare il ruolo delle televisioni rispetto all'utilizzo del prodotto filmico.

Ciò nella prospettiva di innescare un circuito virtuoso tra produzione, circolazione e trasmissione delle opere.

Il dottor SELLI rammenta al riguardo gli obblighi gravanti sulle televisioni nazionali in base alla legge n. 122 del 1998, precisando che esse concorrono direttamente anche alla realizzazione delle opere cinematografiche, atteso che i produttori indipendenti non sono in grado di assicurare completamente la relativa copertura economica.

Fa presente quindi che le televisioni utilizzano in misura crescente prodotti diversi, fra i quali innanzitutto le *fiction*, mentre i film rappresentano attualmente una parte residuale nella programmazione. Sottolinea inoltre le difficoltà riscontrate dalle televisioni locali nell'acquisizione di prodotti filmici appetibili e ribadisce la necessità di introdurre forme di intervento non penalizzanti per un settore che già contribuisce in modo rilevante al rilancio del cinema.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti; dichiara indi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(1525) ***Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; De Simone; Evangelisti

(282) ***VALPIANA ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia***

(489) ***CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 maggio 2007, nella quale – ricorda la PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Il senatore RANIERI *(Ulivo)* chiede preliminarmente al Governo chiarimenti sulla portata del comma 2 introdotto dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario DALLA CHIESA ripercorre brevemente l'*iter* di approvazione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, ricordando che la proposta originaria era l'abrogazione secca dell'equipollenza fra i due titoli di studio. Tale ipotesi, peraltro pienamente condivisa sia dal

Ministero dell'università che da quello della salute, incontrò tuttavia molte resistenze alla Camera, dove l'esame si rivelò assai più lungo del previsto. Il Governo, restando invece convinto della bontà della proposta, ebbe cura di rendere pubblico, attraverso il sito *internet* dell'Università, l'intento di abrogare l'equipollenza, sì da scoraggiare eventuali iscrizioni a Scienze motorie volte a conseguire un titolo teoricamente equipollente a quello in Fisioterapia.

Durante dell'*iter* presso la Camera, il Ministero si è peraltro convinto dell'opportunità di salvaguardare il *curriculum* di coloro i quali, nell'ambito del corso di laurea in scienze motorie, scelgano un percorso simile a quello in fisioterapia ed in particolare l'indirizzo che prevede due terzi degli esami sostanzialmente equivalenti.

In questi casi, infatti, non deve essere precluso il passaggio a Fisioterapia, purchè esso avvenga senza aggirare le norme sulla programmazione degli accessi.

Risulta invece assolutamente non condivisibile la pretesa di alcune organizzazioni di settore che intendono negare la possibilità di accesso a Fisioterapia per coloro i quali si trovino nelle summenzionate condizioni, tanto più in considerazione della grave carenza di fisioterapisti registrata in Italia e del conseguente massiccio ricorso ad operatori stranieri.

La disciplina del passaggio da un corso di laurea all'altro si rende del resto necessaria in ragione della programmazione degli accessi alla facoltà di fisioterapia.

Il senatore RANIERI *(Ulivo)* prende atto dei chiarimenti del Governo, rilevando tuttavia l'incongruenza di programmare gli accessi ad una facoltà in cui scarseggiano i laureati, come Fisioterapia, e di lasciare invece libere le iscrizioni alla facoltà di scienze motorie, per la quale si registra invece un eccesso di offerta.

In discussione generale interviene il senatore SCALERA *(Ulivo)*, il quale tiene innanzitutto a precisare che la programmazione degli accessi esisteva anche per scienze motorie, quando il relativo percorso era triennale. Indi, ricorda, il piano di studi è stato trasformato in quadriennale ed è stato consentito a coloro che erano già in possesso del diploma triennale di frequentare un anno integrativo per il conseguimento della laurea. Né va dimenticato che anche con il vigente ordinamento l'accesso è regolato da un concorso che prevede la redazione di graduatorie.

Quanto al rapporto tra Scienze motorie e Fisioterapia, sottolinea che il primo percorso è quadriennale mentre il secondo triennale.

Inoltre, rileva che in molte strutture di fisiochinesiterapia, in base al decreto-legge n. 250 del 2005 lavorano certamente come fisioterapisti numerosi laureati in scienze motorie, a testimonianza che le aspettative si sono ormai radicate.

Riferendosi infine all'argomentazione del Sottosegretario secondo cui occorre tenere conto dell'indirizzo scelto da alcuni studenti in scienze motorie, che prevede due terzi degli esami equivalenti a Fisioterapia, osserva

che essa non risulta convincente per gli *ex* diplomati ISEF che abbiano acquisito la laurea in scienze motorie con il quarto anno integrativo, nè per coloro che dopo il diploma abbiano frequentato un'ulteriore specializzazione triennale.

Pur comprendendo le ragioni sottese alla proposta di abrogare l'equipollenza, si chiede quindi se essa corrisponda davvero ad equità.

La senatrice CAPELLI *(RC-SE)* dichiara di condividere in linea di principio l'abrogazione dell'equipollenza. Ritiene infatti che la differenza temporale dei due percorsi formativi (quadriennale quello in Scienze motorie e triennale quello in Fisioterapia) sia sostanzialmente formale, mentre del tutto diverso risulta l'approccio: rivolto ai profili muscolari il primo e all'ambito sanitario il secondo.

Reputa pertanto che il problema debba essere risolto in termini di riconoscimento degli esami per gli studenti e per i laureati in Scienze motorie che intendano conseguire anche la laurea in fisioterapia.

Alla luce di tali considerazioni, chiede al Governo se giudichi realmente necessario il comma 2 introdotto dalla Camera.

Il senatore CAFORIO *(Misto-IdV)* osserva anzitutto che la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento sembra dettata prevalentemente dall'esigenza di assicurare uno sbocco ai laureati di scienze motorie. Egli si dichiara invece nettamente contrario all'equipollenza, in quanto si tratta di indirizzi formativi completamente diversi: l'uno, in scienze motorie, indirizzato al benessere; l'altro, in fisioterapia, di carattere prettamente sanitario.

Atteso che l'ordinamento vigente già disciplina il riconoscimento dei crediti in caso di passaggio da una facoltà all'altra non ravvisa pertanto alcun motivo per approvare il comma 2, a meno che non si intenda contraddire l'affermazione contenuta al comma 1.

Quanto agli sbocchi professionali ai laureati in scienze motorie, ritiene che altre strade dovrebbero essere più correttamente percorse, come ad esempio la previsione di un responsabile presso tutti i centri sportivi.

Il senatore RANIERI *(Ulivo)* condivide l'obiettivo di abrogare l'equipollenza. Ritiene tuttavia che il comma 2 non si ponga in contrasto con tale scopo, risultando al contrario necessario per disciplinare il passaggio da una facoltà ad accesso libero ad una facoltà ad accesso programmato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 5 giugno 2007

77ª Seduta

Presidenza della Presidente
DONATI

Interviene il vice ministro dei trasporti De Piccoli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 942 E 1588

La presidente DONATI, dopo aver comunicato che il senatore Schifani, presidente del gruppo di Forza Italia, nel corso della Conferenza dei capigruppo svoltasi nella mattinata ha invitato il Governo a ritirare il disegno di legge d'iniziativa governativa e a ripresentarlo presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di consentirne l'esame congiunto con il disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VII e IX della Camera, in attesa che il Governo chiarisca il proprio intendimento, propone di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento alla prossima settimana.

Il senatore BUTTI *(AN)*, nel condividere l'esigenza di un esame congiunto dei due disegni di legge di iniziativa governativa in materia radiotelevisiva, soluzione che non rappresenterebbe in alcun modo uno svilimento del ruolo del Senato, auspica che il Governo chiarisca al più presto il proprio intendimento in merito.

Il senatore MONTINO *(Ulivo)*, nel prendere atto della richiesta di rinvio dell'inizio dell'esame del disegno di legge di riforma della RAI, esprime talune riserve sull'opportunità di ripresentare quest'ultimo presso l'altro ramo del Parlamento, per esaminarlo congiuntamente al disegno di legge recante «Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale» il cui iter è in fase piuttosto avanzata, tenuto conto che l'abbinamento dei due provvedimenti rischierebbe di rallentarne l'approvazione in Commissione; oltre tutto il disegno

di legge n. 1588 interviene sostanzialmente su questioni che prescindono dalla più ampia riforma del settore delle telecomunicazioni e che richiedono una tempestiva soluzione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1532) ***Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

È aperta la discussione generale.

Il senatore FILIPPI *(Ulivo)*, pur ritenendo ampiamente condivisibile l'obiettivo della semplificazione delle procedure necessarie all'avvio delle attività d'impresa, esprime tuttavia perplessità su alcune disposizioni del disegno di legge in titolo. Svolge in primo luogo talune osservazioni critiche sull'articolo 1, comma 9, del provvedimento, nella parte in cui prevede che per gli impianti produttivi che non incidano sulle materie sensibili, quali la tutela della salute o del paesaggio, ma si pongano in contrasto con la programmazione urbanistica, la sola richiesta di realizzazione dell'impianto non solo obblighi alla convocazione della Conferenza dei servizi, ma imponga anche al Consiglio comunale di deliberare sulla variante entro 30 giorni, compromettendo in tal modo l'autonomia delle istituzioni sul piano della programmazione del territorio.

Dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sui commi 12 e 16 dell'articolo 1, si sofferma criticamente sull'estensione del ricorso agli strumenti telematici. Relativamente all'articolo 3, comma 6, osserva come tale disposizione pregiudichi i poteri delle Regioni, attraverso l'attribuzione di ampie competenze al Consiglio dei ministri.

Conclude esprimendo apprezzamento per le disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento da parte delle amministrazioni competenti sugli impianti produttivi.

Il senatore MARTINAT *(AN)*, dopo aver sottolineato come il provvedimento, seppur condivisibile sul piano delle finalità, si presti a molteplici rilievi critici, evidenziati, tra l'altro, dagli stessi senatori della maggioranza, osserva come lo snellimento dell'istituto della Conferenza dei servizi di per sé non sia sufficiente a garantire la speditezza delle procedure amministrative, essendo necessario intervenire primariamente sugli ostacoli burocratici che sono derivati dall'attribuzione ai dirigenti degli enti locali di competenze originariamente spettanti agli organi politici.

Il senatore MASSA *(Ulivo)*, nell'associarsi ai rilievi formulati dal senatore Filippi, esprime talune perplessità sull'articolo 1, comma 9 del di-

segno di legge, nella parte in cui di fatto finisce per autorizzare l'installazione di impianti produttivi anche in contrasto con la programmazione urbanistica, e per svilire il ruolo dei consigli comunali in materia di pianificazione del territorio.

La senatrice VANO *(RC-SE)*, nel condividere i rilievi critici testè formulati, osserva come le previsioni di cui all'articolo 1, comma 9 assicurino sostanzialmente alla volontà del singolo cittadino richiedente una posizione di sovraordinazione rispetto alle decisioni delle assemblee elettive, determinando una iniqua limitazione dell'autonomia delle istituzioni. Relativamente all'obbligo di convocazione della Conferenza dei servizi rileva come sia più condivisibile la procedura attualmente in vigore, la quale prevede come meramente facoltativa la convocazione del suddetto organo. Analoghe perplessità desta poi l'articolo 3 il quale, in evidente contrasto con quanto previsto nel Titolo V della Costituzione, determina una limitazione delle competenze spettanti alle Regioni.

Conclude sollecitando il relatore a redigere un parere articolato nel quale si dia conto dei rilievi e delle osservazioni testè formulate.

La presidente DONATI *(IU-Verdi-Com)*, pur ritenendo condivisibili le finalità del provvedimento, esprime un giudizio fortemente critico sulle disposizioni di modifica alla normativa sullo sportello unico di cui al disegno di legge in titolo.

Dopo aver ricordato come all'indomani dell'approvazione della legge n. 112 del 1998 in numerosi comuni siano stati istituiti gli sportelli unici, sottolinea l'inopportunità del disegno di legge in esame, in quanto sarebbe stato preferibile che il Governo fosse intervenuto in tale materia esercitando la delega di cui alla legge n. 246 del 2005.

Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sull'ambito di applicazione del provvedimento, nella parte in cui include fra gli impianti produttivi anche i servizi di telecomunicazioni, si sofferma sull'articolo 1, commi 8 e 9. Nel rilevare l'inopportunità dell'eccessiva estensione del ricorso allo strumento della Conferenza dei servizi telematica, sottolinea come analoghe perplessità desti l'articolo 1, comma 13 il quale, prevedendo che la semplice ricevuta di ricezione della richiesta costituisca titolo edilizio, di fatto consente alle amministrazioni di intervenire solo al termine della realizzazione dell'opera, in via repressiva, con un indubbio incremento del contenzioso.

Relativamente all'istituto della Conferenza dei servizi esprime un giudizio fortemente critico sulle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, delle quali auspica la soppressione. Conclude sollecitando il Relatore, a nome del Gruppo dei Verdi, a redigere un parere contrario con puntuali argomentazioni.

Viene quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Il senatore MASSA *(Ulivo)* svolge talune considerazioni sull'articolo 14, nella parte in cui prevede la costituzione di una nuova struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture, sottolineando la necessità che da tale riordino non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La presidente DONATI *(IU-Verdi-Com)* dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 5 giugno 2007

80ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1532) ***Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DE PETRIS *(IU-Verdi-Com)* illustra il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, in cui sono confluite le disposizioni di una proposta di legge, primo firmatario l'onorevole Capezzone, e altre disposizioni di un disegno di legge governativo (Atto Camera n. 2272, cosiddetto Bersani-*bis)* volto a prevedere misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive commerciali. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione agricoltura segnala, in primo luogo, che l'articolo 1 del provvedimento richiama, al comma 2, la nozione di impianti produttivi, contenuta nell'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998, includendo tra tali impianti gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole. Richiama, quindi, il contenuto dell'articolo 1, comma 6, che prevede un maggiore utilizzo degli strumenti informatici per la comunicazione e lo scambio di documentazione con lo sportello unico, manifestando tuttavia alcune perplessità sulla previsione di un utilizzo esclusivo degli strumenti informatici – dei quali comunque auspica una implementazione – per la comunicazione e lo scambio di documentazione e per lo svolgimento, per via telematica, della Conferenza di servizi. Manifesta, inoltre, alcune perplessità sui commi da 9 a 13 dell'articolo 1, che ritiene

presentino alcuni problemi di carattere costituzionale in riferimento al riparto delle competenze tra Stato e regioni. Si sofferma, quindi, esprimendo un giudizio negativo, su tali disposizioni, che prevedono una procedura di localizzazione degli impianti produttivi mediante autodichiarazione della sussistenza dei requisiti di legge e che stabiliscono, in particolare, l'obbligo di convocare la conferenza dei servizi anche in caso di contrasto con lo strumento urbanistico in vigore prevedendo che il pronunciamento della Conferenza possa sostituirsi alla deliberazione del Consiglio comunale. Rileva, a tale proposito, che proprio le aree agricole sono spesso oggetto di interventi finalizzati a mutarne la destinazione, con effetti di erosione della superficie agricola utilizzata in particolare in prossimità delle aree urbane e richiama l'attenzione sulle conseguenze del combinato disposto dell'articolo 1, comma 12 e seguenti, concernenti la procedura di immediato avvio dell'attività produttiva, e dell'articolo 2, che non include fra i casi di esclusione da tale procedura accelerata le grandi strutture commerciali di vendita.

Rileva, infatti, che l'articolo 1, ai commi 12 e 13, prevede, in particolare, che chiunque voglia realizzare un impianto produttivo possa presentare allo sportello unico una autodichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che la ricevuta di acquisizione da parte dello sportello di tale documentazione costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento. L'articolo 2, quindi, elenca i casi di esclusione da tale procedura accelerata e, a differenza di quanto previsto dall'analogo articolo 11 del disegno di legge Bersani-*bis*, non prevede l'esclusione delle grandi strutture commerciali di vendita per i profili attinenti alle autorizzazioni commerciali e ai piani regionali. A tale proposito, sottolinea il grave impatto che l'insediamento di esercizi commerciali di grandi dimensioni produce sulle strutture produttive e commerciali preesistenti e sul tessuto sociale e richiama un recente studio diffuso da alcune associazioni di categoria sull'impatto prodotto dall'apertura di nuovi esercizi commerciali di grande distribuzione sulle piccole realtà produttive nell'area di Roma. Rileva, pertanto, la necessità di consentire alle pubbliche amministrazione competenti di valutare in tempi ragionevoli, anche sotto il profilo urbanistico, le domande concernenti le grandi strutture commerciali, piuttosto che mettere di fronte gli enti locali al dato di fatto di un esercizio già aperto contestualmente alla presentazione della documentazione di merito. Si sofferma, inoltre, sull'articolo 3, comma 6, che prevede, in caso di dissenso motivato all'autorizzazione di installare impianti produttivi, espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, l'intervento del Consiglio dei Ministri, esprimendo una valutazione negativa su tale disposizione.

Richiama, infine, l'articolo 7, che interviene sull'impianto normativo della legge n. 241 del 1990, prevedendo una modifica della disciplina dell'istituto della dichiarazione di inizio attività (DIA) nel senso di ridurre da 30 a 7 giorni, il termine che consente l'inizio dell'attività imprenditoriale. Rileva conclusivamente l'opportunità che la Commissione esprima un pa-

rere favorevole, condizionato al reinserimento, nell'articolo 2 del provvedimento, del testo dell'articolo 11, comma 2, lettera *c)*, del disegno di legge Atto Camera n. 2272 (cosiddetto Bersani-*bis)*, al fine di escludere dalle procedure accelerate di localizzazione le grandi strutture commerciali di vendita.

Conclude auspicando che, nel corso dell'*iter* parlamentare si arrivi a una migliore formulazione del disegno di legge in esame, che possa coniugare le esigenze della semplificazione con la garanzia, per la pubblica amministrazione, di esercitare un effettivo controllo sull'insediamento di nuovi impianti produttivi.

Si apre il dibattito.

La senatrice ALLEGRINI *(AN)*, riservandosi di intervenire ulteriormente nel corso dell'esame del provvedimento, sottolinea alcune contraddizioni presenti nel disegno di legge in esame e dichiara di condividere le perplessità avanzate dalla senatrice De Petris nel corso della relazione svolta. Rileva, infine, la necessità di un approfondito esame delle disposizioni che prevedono una generale liberalizzazione dell'insediamento di nuovi impianti produttivi.

Il sottosegretario MONGIELLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 5 giugno 2007

77ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINO

Interviene il ministro della salute Livia Turco.

La seduta inizia alle ore 12,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO fa presente che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro della salute in merito ai profili sanitari dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania

Il presidente MARINO introduce l'audizione.

Il ministro Livia TURCO fa presente la costante attenzione riservata dalle strutture del Dicastero della salute alla questione dei rifiuti in Campania, attraverso la collaborazione con il commissariato straordinario preposto all'emergenza. Dà indi conto degli esiti dell'ispezione ministeriale nei territori maggiormente interessati, dalla quale è emerso che non

sono stati effettuati ricoveri per malattie direttamente riconducibili alla presenza di rifiuti nelle aree abitate o alla combustione degli stessi.

Il Ministro della salute rileva che l'attuale emergenza è riconducibile alla carenza riguardante la raccolta differenziata, cui si sommano l'insufficienza delle risorse umane a disposizione dei servizi di prevenzione e le lacune sul piano dell'informazione rivolta alla popolazione, che ha un'accentuata percezione di rischio sanitario, tuttavia non rispondente alle risultanze delle osservazioni empiriche. Gli studi effettuati dimostrano infatti che non è possibile ricondurre all'attuale situazione di emergenza alcun rilevante aumento di patologie. Le preoccupazioni in materia sanitaria riguardano in particolar modo la presenza di discariche abusive nelle quali è oltretutto riscontrabile la presenza di rifiuti tossici e nocivi, i cui effetti devono essere tuttora attentamente monitorati, specie riguardo la contaminazione delle falde acquifere. Dopo aver ribadito l'importanza di interventi di bonifica ambientale, di educazione e comunicazione a beneficio della popolazione e della raccolta differenziata, rileva che la concomitante diffusione di casi di epatite virale A in Campania è del tutto indipendente dalla questione dei rifiuti.

Riguardo al tema del trattamento dei rifiuti solidi urbani, il Ministro osserva come, alla luce delle ricerche disponibili, non sussistano rischi sanitari per le popolazioni residenti nelle aree limitrofe agli impianti che, se di recente concezione, consentono livelli adeguati di sicurezza anche per le maestranze addette. Dopo aver ricordato l'urgente necessità di proseguire nell'opera di rimozione dei rifiuti giacenti, sottolinea l'impegno del Ministero a dedicare continua attenzione alla situazione campana, e assicura la disponibilità degli organi tecnici del ministero a cooperare con gli enti locali.

Il senatore LIBÈ *(UDC)* esprime delusione nei confronti dell'intervento del ministro Turco, ritenendo di cogliervi un'incomprensibile sottovalutazione del reale stato di pericolo che la situazione della gestione dei rifiuti in Campania comporta. Sottolinea a tale riguardo gli anomali tassi di incidenza di neoplasie e malformazioni nella Regione, dove peraltro l'opera di rimozione dei cumuli di immondizia si svolge in maniera rallentata. Prosegue lamentando l'assenza di indicazioni precise circa l'adozione di misure atte a garantire per il futuro il ripetersi dell'emergenza.

Il senatore CURSI *(AN)* ricorda come la questione dei rifiuti in Campania abbia suscitato la viva preoccupazione del Capo dello Stato. Ritiene quindi che le preoccupazioni siano giustificate dalla sussistenza di un quadro che comporta un costante rischio per la salute pubblica; a tale proposito, ricorda come il Commissariato straordinario incaricato della gestione dell'emergenza abbia rilevato, basandosi sulla recente letteratura scientifica, l'abnorme incidenza di tumori in alcune aree della Campania, riconducibile alla presenza di discariche abusive. Auspica che il Governo si attivi al fine di controllare le conseguenze della diffusione di diossina nell'aria. Conclude esprimendo apprezzamento per la disponibilità espressa

dal Ministro della salute rispetto all'opzione di una stretta collaborazione con gli enti locali e formulando l'auspicio di un comune impegno di tutte le istituzioni coinvolte nella risoluzione dell'attuale situazione di emergenza.

Il senatore FERRANTE *(Ulivo)*, pur esprimendo piena soddisfazione per le dichiarazioni testé rese dal Ministro in ordine all'assenza di un'emergenza sanitaria, non sottace la gravità della situazione complessiva, di cui non possono non ritenersi responsabili tutte le forze politiche che hanno governato la Campania. Si sofferma poi sull'esigenza di uno specifico approfondimento in ordine agli eventuali rischi di natura epidemiologica che potrebbero verificarsi anche in considerazione dell'avvio della stagione estiva.

Il senatore BOSONE *(Aut)* prende a sua volta atto con soddisfazione delle dichiarazioni del titolare del Dicastero e coglie l'occasione per sollecitare l'effettuazione di specifici studi in ordine ai rischi sanitari connessi ai contaminanti che si possono generare dai nuovi termovalorizzatori.

Il senatore SILVESTRI *(IU-Verdi-Com)*, dopo aver invitato le forze politiche – anche appartenenti all'attuale maggioranza – che hanno gestito la pluriennale emergenza rifiuti in Campania ad assumersi le proprie responsabilità, dà conto dell'esigenza di definire una mappatura dei rischi per la salute, per l'ambiente e per la produzione agricola.

La senatrice BINETTI *(Ulivo)* giudica particolarmente grave il rinvenimento di rifiuti organici provenienti da strutture sanitarie e, in proposito, chiede di conoscere quali iniziative siano state intraprese per verificare le eventuali responsabilità.

La senatrice MONGIELLO *(Ulivo)* si sofferma sull'esigenza di procedere sollecitamente allo smaltimento di rifiuti accatastati nelle strade, tanto più che la loro presenza impedisce l'adozione di misure di prevenzione sanitaria, come la disinfestazione. Argomenta infine la necessità di predisporre anche soluzioni strutturali e non dettate solo dall'emergenza, come ad esempio il rafforzamento della raccolta differenziata.

La senatrice EMPRIN GILARDINI *(RC-SE)* sottolinea a sua volta l'opportunità di interventi strutturali, finalizzati soprattutto a evitare lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati attraverso i termovalorizzatori, con pregiudizio per la tutela della salute pubblica ed ambientale.

Anche il senatore IOVENE *(SDSE)* sollecita l'adozione di misure strutturali, che consentano di superare la perdurante emergenza. Esprime poi apprezzamento per le rassicurazioni del Ministro in ordine all'assenza

di una situazione di emergenza sotto il profilo sanitario ed invita ad un costante monitoraggio in ordine a possibili conseguenze di lungo periodo.

Il presidente MARINO richiamando l'attenzione sulle competenze del Ministro e sul significativo quadro fornito, che si riferisce naturalmente all'attuale situazione di emergenza, invita il Ministro stesso a dar conto delle iniziative che il Dicastero intende adottare per fronteggiare i rischi di lungo periodo per la salute connessi al problema dei rifiuti in Campania.

Il seguito della procedura informativa è indi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

78ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TOMASSINI *(FI)* lamenta la mancanza di una programmazione dell'attività sufficientemente precisa, a fronte di una considerevole mole di argomenti iscritti all'ordine del giorno, così che i componenti la Commissione non sono posti nelle condizioni di dedicarsi con il dovuto approfondimento ai singoli provvedimenti, cui sarebbe auspicabile dedicare tempi di esame congrui. Ritiene inoltre eccessivo il numero di sedute convocate rispetto all'esigenza di tenere conto degli ulteriori impegni istituzionali cui sono chiamati i senatori.

Il senatore CURSI *(AN)* chiede ragguagli circa la priorità che si intende accordare ai diversi argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente MARINO osserva che la programmazione dei lavori della Commissione è funzionale alle priorità sulle quali si è già convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prosegue facendo presente che dopo l'odierna seduta antimeridiana, convocata al fine di audire il Ministro della salute sull'emergenza dei rifiuti in Campania come peraltro auspicato da componenti dell'opposizione, nella seduta in corso si procederà in primo luogo all'esame del disegno di legge n. 1249.

Avverte indi che nel corso della seduta convocata domani, alle ore 15,30, la Commissione inizierà con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di volontà nei trattamenti sanitari (Atti Senato nn. 3, 357, 433, 542, 665, 687, 773 e 818), già iscritti all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1249) ***Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio scorso.

Il presidente MARINO dà conto della riformulazione, da parte del Governo, dell'emendamento 9.0.9, dovuta alla necessità di ovviare ad un errore materiale presente nella prima stesura. Fa a tal proposito presente che i subemendamenti già presentati riferiti all'emendamento 9.0.9, allegati al resoconto della presente seduta, sono da intendersi come riferiti all'emendamento 9.0.9 (Testo 2), anch'esso allegato al resoconto della presente seduta.

Intervenendo in sede di illustrazione dei subemendamenti a propria firma, riferiti all'emendamento 9.0.7, la senatrice BIANCONI *(FI)* esprime una valutazione nettamente negativa in ordine alla scelta del Governo di procedere all'adattamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina attraverso un emendamento ad un disegno di legge riguardante altra materia. Rileva infatti che la complessità, l'ampiezza e la delicatezza dei contenuti del menzionato accordo renderebbero necessario provvedere all'armonizzazione dell'ordinamento tramite un'apposita legge, affinché il Parlamento possa affrontare la questione dedicando un confronto il più possibile ampio alla relativa proposta legislativa.

Il ricorso allo strumento dell'emendamento, finalizzato a porre una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, è a suo avviso lesivo delle prerogative delle istituzioni parlamentari. Facendo particolare riferimento al subemendamento 9.0.7/7, rileva come esso sia volto, nell'ambito della previsione della delega al Governo, a garantire una fun-

zione più incisiva alle Commissioni parlamentari, rendendo vincolante il parere sugli schemi di decreto legislativo.

I senatori GRAMAZIO *(AN)* e CURSI *(AN)* aggiungono le rispettive firme ai subemendamenti 9.0.7/1, 9.0.7/2, 9.0.7/3, 9.0.7/4, 9.0.7/5, 9.0.7/6, 9.0.7/7, 9.0.7/8, 9.0.7/9, 9.0.7/10, 9.0.7/11 e 9.0.7/12.

Il senatore CURSI *(AN)* si sofferma sul complesso dei subemendamenti presentati all'emendamento 9.0.7, che sottendono un giudizio negativo nei confronti della scelta di conferire all'Esecutivo, attraverso una proposta estemporanea, la delega legislativa per adattare l'ordinamento italiano alla Convenzione di Oviedo. Ciò avviene peraltro senza la previa definizione di idonei criteri e principi entro cui deve essere esercitata la potestà legislativa delegata e con la singolare previsione che il Parlamento – al quale sono trasmessi i decreti delegati – è chiamato ad esprimere un parere entro il termine di quaranta giorni, e non sessanta come avviene usualmente. Rileva infine come in mancanza del suddetto parere, l'emendamento in questione preveda che si procederà direttamente all'emanazione della normativa di attuazione.

Il senatore TOMASSINI *(FI)* stigmatizza a sua volta i contenuti dell'emendamento 9.0.7, sottolineando che la delicatezza delle tematiche recate nella Convenzione di Oviedo avrebbe reso opportuna la presentazione di un apposito disegno di legge, come del resto avvenuto per il recepimento della normativa europea in materia di biotecnologie.

Avviandosi a concludere, auspica che il Governo ritiri la proposta emendativa, preannunciando, in caso contrario, l'intenzione della propria parte politica di opporsi con gli strumenti previsti dal Regolamento.

Il senatore GRAMAZIO *(AN)* auspica l'approvazione del subemendamento 9.0.7/1 o, in subordine, degli altri subemendamenti a sua firma, esprimendo viva contrarietà sull'emendamento governativo. In proposito, si tratta a suo avviso di una proposta non in linea con la finalità di semplificazione recata dal disegno di legge in esame. Coglie peraltro l'occasione per ribadire le proprie perplessità con riferimento a talune misure ed in particolare al ricorso a dichiarazioni sostitutive di certificazioni sanitarie, come ad esempio nel caso dell'autocertificazione di vaccinazioni per l'ammissione alla scuola dell'obbligo.

In un breve intervento, la senatrice BAIO *(Ulivo)*, preso atto delle considerazioni svolte in sede di illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 9.0.7, esprime l'auspicio che il Governo ritiri tale proposta emendativa, i cui contenuti potrebbero essere più opportunamente oggetto di uno specifico disegno di legge.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, il PRESIDENTE rinvia l'esame del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana già convocata per giovedì 7 maggio, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

Art. 9

9.0.7/1

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

Sopprimere l'emendamento 9.0.7.

9.0.7/2

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, sopprimere il comma 1.

9.0.7/3

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2008, uno o più decreti legislativi» *con le seguenti:* «Il Governo emana entro il 31 marzo 2008 uno o più disegni di legge».

9.0.7/4

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2008» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2008».

9.0.7/5

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2008» *con le seguenti:* «entro il 30 settembre 2008».

9.0.7/6

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, sopprimere il comma 2».

9.0.7/7

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 2, dopo la parola: «parere» *inserire la seguente:* «vincolante».

9.0.7/8

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 2, sostituire la parola: «quaranta» *con la seguente:* «centoventi».

9.0.7/9

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 2, sostituire la parola: «quaranta» *con la seguente:* «novanta».

9.0.7/10

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 2, sostituire la parola: «quaranta» *con la seguente:* «sessanta».

9.0.7/11

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere».

9.0.7/12

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, sopprimere il comma 3.

9.0.9/1

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

All'emendamento 9.0.9, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente:* «novanta».

9.0.9/2

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

All'emendamento 9.0.9, al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «sessanta».

9.0.9/3

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

All'emendamento 9.0.9, al comma 6, sostituire la parola: «novanta» *con la seguente:* «centoventi».

9.0.9 (Testo 2)

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Concorso straordinario per il conferimento delle farmacie)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della rete delle farmacie sull'intero territorio regionale, ciascuna regione e provincia autonoma bandisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per l'esercizio da parte di privati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio della regione o della provincia. Sono incluse nel bando anche le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la Commissione di valutazione per l'espletamento del concorso non abbia approvato la graduatoria alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono incluse nel bando, altresì, le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, i farmacisti aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362. Non sono ammessi al concorso o, se già ammessi, sono esclusi dallo stesso, i farmacisti già titolari, che abbiano trasferito la titolarità o abbiano comunque perso la titolarità individuale, anche mediante conferimento della stessa a società, da meno di dieci anni.

3. È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi banditi ai sensi del comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del disposto del precedente periodo, il candidato è escluso da tutte le procedure concorsuali.

4. Le sedi farmaceutiche rurali sussidiate, anche resesi disponibili ai sensi del comma 5, sono riservate ai farmacisti di età non superiore a quaranta anni.

5. Nel bando di concorso deve essere specificato che la graduatoria è utilizzata anche per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche resesi disponibili nel corso dell'espletamento della procedura concorsuale.

6. La commissione di concorso, nominata dalla Giunta regionale o provinciale contestualmente all'indizione del bando di concorso, compila la graduatoria entro il termine fissato dalla Giunta, comunque non superiore a novanta giorni dalla scadenza del bando.

7. Ai fini della valutazione dei titoli, sono assegnati, per un massimo di 15 anni di attività professionale, individuati dal candidato, i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare, di direttore di farmacia di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sostituito dall'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362, di socio direttore di farmacia di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e per l'attività svolta come gestore provvisorio di una farmacia urbana o rurale: punti 1 per anno;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,90 per anno;

c) per l'attività di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere o di farmacia militare: punti 0,80 per anno;

d) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di persona qualificata di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 126 dello stesso decreto legislativo, di responsabile della farmacovigilanza di cui all'articolo 130, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2006, di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, per l'attività di informatore scientifico, farmacista dirigente delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, di farmacista militare, di direttore tecnico di officine di produzione di prodotti cosmetici, di responsabile del controllo di qualità del processo produttivo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, per l'attività professionale svolta in qualità di farmacista responsabile negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: punti 0,70 per anno;

e) per l'attività di professore associato della facoltà di farmacia: punti 0,60 per anno; per l'attività di ricercatore presso la facoltà di farmacia: punti 0,50 per anno; per l'attività di persona qualificata responsabile di deposito o di magazzino all'ingrosso medicinali, di farmacista o chimico e tecnologo farmaceutico dipendente o con lavoro di collaborazione continuativa presso il soppresso Ministero della sanità, il Ministero della salute, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco o presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per l'attività professionale negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: punti 0,60 per anno.

8. Ai fini del calcolo del punteggio, a ciascun mese di attività professionale rilevante ai sensi del comma 7 è attribuito un dodicesimo del relativo punteggio annuale.

9. In caso di attività lavorativa a tempo parziale, il punteggio per l'attività professionale è rapportato alla quota percentuale dell'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo effettivamente svolta.

10. Per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1000 abitanti viene riconosciuta una maggiorazione dell'80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per cento; per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l'attività di collaboratore di farmacia rurale non sussidiata viene riconosciuta una maggiorazione del 35 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 25 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 15 per cento per i successivi cinque anni.

11. Si applica il punteggio di 0,20 per ogni punto della votazione di laurea superiore al 102. Ai fini di tale calcolo, la lode vale come centoundicesimo punto di laurea.

12. Per i seguenti titoli si applica il punteggio sotto specificato:

a) altra laurea in una delle lauree specialistiche afferenti alle classi di laurea 6/S, 9/S, 14/S, 46/S, 47/S, 62/S, e 68/S, di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, ovvero di diploma di laurea (DL) secondo il precedente ordinamento, equiparato alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica del 5 maggio 2004, ovvero di una delle lauree riconosciute equipollenti dalla normativa vigente: punti 0,50, per ciascuna laurea o diploma, fino a un massimo di punti 1;

b) diploma universitario di durata triennale, istituito ai sensi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1993, di informazione scientifica sul farmaco, di controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico, di tecnologie farmaceutiche: punti 0,15 per ciascun diploma, fino a un massimo di punti 0,30;

c) specializzazione universitaria nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,50 per ciascuna specializzazione, fino a un massimo di punti 1;

d) dottorato di ricerca nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,25;

e) master universitario di secondo livello nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 9, decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,10.

13. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

14. I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili ai fini del punteggio, purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani di cui al comma 12, lettera *a)*: a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

15. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Unione europea è valutata secondo quanto di seguito stabilito:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un paese dell'Unione europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori in farmacia aperta al pubblico di paese comunitario è equiparata a quella di collaboratore di farmacia italiana;

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di farmacista dirigente di struttura complessa delle Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere italiane;

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata all'attività di farmacista dirigente di Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere italiane.

16. A parità di punteggio è preferito il candidato con minore età anagrafica.

17. Il candidato deve indicare l'ordine decrescente di preferenza di tutte le sedi farmaceutiche messe a concorso. La mancata o incompleta indicazione delle preferenze comporta l'esclusione dal concorso.

18. Entro 15 giorni dalIa compilazione, la graduatoria unica è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito *internet* della Regione o provincia autonoma. Per ogni candidato utilmente collocato in graduatoria è indicata la sede farmaceutica assegnata. Ai candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4, che non risultano vincitori di sedi diverse da quelle sussidiate, sono assegnate, nell'ordine di graduatoria, le sedi sussidiate. Nel caso in cui i candidati in possesso dei requsiti di cui al comma 4 non sono in numero sufficiente a coprire le sedi sussidiate, queste ultime sono assegnate secondo l'ordine generale di graduatoria.

19. Il concorrente vincitore deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la dichiarazione di accettazione. Con la medesima comunicazione il vincitore deve altresi indicare, pena l'estromissione defmitiva dalla graduatoria, i dati identificativi della farmacia di cui eventualmente è titolare, specificando se si tratti di farmacia rurale sussidiata unica.

20. In caso di mancato invio della dichiarazione di accettazione, nel termine e con le modalità di cui al comma 19, il concorrente viene estromesso in via definitiva dalla graduatoria.

21. Il vincitore del concorso deve aprire la farmacia entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. La Regione o Provincia autonoma può stabilire i casi in cui consente, se giustificata, l'apertura tardiva della farmacia senza che ciò comporti le conseguenze previste al comma 22.

22. La mancata apertura della farmacia entro il termine di cui al comma 21, fatto salvo quanto previsto dal comma 23, costituisce causa di esclusione per la partecipazione al concorso successivo indetto nella stessa Regione.

23. Il vincitore già titolare di una farmacia rurale sussidiata unica non può aprire la nuova farmacia, finché quella di cui era titolare non sia stata aperta dal nuovo assegnatario ai sensi del comma 26 o rifiutata da tutti i concorrenti in graduatoria.

24. Decorsi 30 giorni dal termine di cui al comma 21, la commissione procede all'assegnazione, nell'ordine, delle sedi farmaceutiche rifiutate, delle farmacie non aperte e delle sedi resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare. Le sedi farmaceutiche rifiutate e le farmacie non aperte sono assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse al momento della domanda. Le sedi farmacia resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare, sono assegnate mediante interpello secondo l'ordine di graduatoria, degli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

25. Nell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 24 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 19 a 23.

26. Entro 10 giorni successivi alla conclusione delle assegnazioni ai sensi del comma 24, le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito *internet* della Regione o della Provincia autonoma.

27. Le sedi farmaceutiche rimaste vacanti al termine dell'espletamento della procedura di cui al comma 24 sono assegnate, nei successivi 30 giorni, mediante interpello dei concorrenti, sulla base della residua graduatoria e con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 19 a 23. Entro 10 giorni successivi, anche queste ulteriori assegnazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione o della Provincia autonoma.

28. La partecipazione al concorso straordinario disciplinato dal presente articolo non conferisce idoneità ai fini dell'acquisto di una farmacia o per ricoprire l'incarico di direttore di farmacia o per acquisire la gestione provvisoria di una farmacia.

29 All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 5 giugno 2007

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANZELLA

Intervengono i ministri per le politiche europee Emma Bonino e dei trasporti Bianchi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della odierna seduta è stata disposta la resocontazione stenografica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dei trasporti sul Progetto Galileo

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al ministro Bianchi, ringraziandolo per il contributo che potrà fornire, nell'imminenza del Consiglio trasporti che si terrà a Lussemburgo il 7 e l'8 giugno 2007, per l'approfondimento dell'iniziativa europea denominata «Progetto Galileo», iniziativa che ha recentemente registrato rilevanti evoluzioni, soprattutto per quanto riguarda il suo funzionamento.

Il rappresentante del GOVERNO, nel rilevare preliminarmente la complessità del «Progetto Galileo», informa la Commissione che, in occasione dell'ultima riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, tenutasi

lo scorso 2 giugno, è intervenuto un fattore nuovo che rischia di rimettere in discussione l'intera base negoziale precedente.

Infatti, su impulso della delegazione della Gran Bretagna, seguita dall'Olanda, dall'Austria e da alcuni Paesi scandinavi, è stato richiesto un ripensamento generale dell'opzione adottata in seguito alla battuta di arresto dell'attività del consorzio, creato nel luglio 2003, tra la Commissione europea e l'Agenzia spaziale europea.

Come noto, prosegue l'oratore, la Commissione, il 16 maggio 2007 aveva indicato un nuovo orientamento per risolvere il problema del finanziamento, basato su tre possibili soluzioni: finanziamento pubblico del sistema operativo, implicante un costo complessivo dello stesso pari a 3,4 miliardi di euro (con un incremento di 2,4 miliardi rispetto agli 1,1 precedenti); finanziamento misto «pubblico o privato» del sistema; finanziamento pubblico di un sistema limitato.

Il Ministro conclude la sua esposizione sottolineando come la proposta di ulteriore riflessione, emersa nella menzionata riunione del 2 giugno, non permette, allo stato, di prevedere gli esiti del prossimo Consiglio trasporti.

Il PRESIDENTE nel congratularsi per la realistica illustrazione svolta dal rappresentante del Governo, dichiara aperta la discussione.

Il senatore POSSA *(FI)*, nel confermare, per sua esperienza, l'atteggiamento «ostruzionistico» della Gran Bretagna al «Progetto Galileo», segnalato dal Ministro, è dell'avviso che il fallimento di tale iniziativa sia da addebitare ai suoi ingenti oneri di realizzazione. Come è avvenuto negli Stati Uniti e in Russia, un sistema di navigazione satellitare, sia esso di tipo civile o a finalità militari, non può che essere finanziato attraverso l'intervento pubblico.

Si rammarica, inoltre, che, a fronte di una situazione di stallo, quale evidenziata dal rappresentante del Governo, l'Italia abbia già proceduto alla stipula e alla ratifica di accordi internazionali, con gli Stati Uniti, Israele e la Cina, riguardanti il coordinamento in materia di navigazione satellitare.

Il senatore DEL ROIO *(RC-SE)* chiede lumi circa la motivazione sottesa alla posizione negoziale di Paesi quali, ad esempio, quelli scandinavi e l'Austria, nonché la ragione principale per cui l'Unione europea, la più grande area economica del mondo, non sia in grado di reperire le somme necessarie per portare a compimento un progetto di rilevanza cruciale come quello in argomento.

Seguono interventi dei senatori PINZGER *(Aut)* e LIVI BACCI *(Ulivo)*, che si soffermano sulla posizione assunta dalla Gran Bretagna. Quest'ultimo, in particolare, nel rilevare l'»ostilità», piuttosto che la «freddezza», di tale Paese, si interroga sulla natura della tecnologia implicata nel «Progetto Galileo», tecnologia che, laddove si rivelasse non di avan-

guardia, potrebbe indurre qualcuno a ritenere più opportuno, dal punto di vista economico, acquistarla altrove invece che svilupparla in casa propria.

Il MINISTRO, nel replicare sinteticamente agli intervenuti, prende atto della probabile incongruità della scelta originaria alla base dell'impresa comune Galileo. Egli prende atto altresì che le imprese partecipanti al partenariato nel 2003 hanno avuto modo di confrontarsi sui vari problemi tecnici e finanziari connessi al Progetto per circa quattro anni, salvo registrare, in questi ultimi mesi, l'esistenza di divergenze insanabili in merito alla sostenibilità finanziaria del Progetto.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro, dichiarando chiusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1448) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007***

(*Doc.* LXXXVII n. 2) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 maggio 2007.

Il PRESIDENTE comunica che, sulla base delle prime informazioni pervenute in merito agli esiti della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che si è tenuta in mattinata, l'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria risulta programmato a partire dalla prossima settimana, così come, peraltro, da egli espressamente richiesto al Presidente del Senato, in maniera da prevedere la disamina e l'approvazione del provvedimento in prossimità del Consiglio Europeo del 21 e 22 giugno 2007.

Informa, quindi, che sono stati presentati alcuni ordini del giorno, nonché numerosi emendamenti al disegno di legge 1448, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, sui quali si è in attesa di acquisire il parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, pareri che dovrebbero pervenire presumibilmente in giornata.

Informa, inoltre, che sono pervenute tutte le relazioni delle altre Commissioni sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE relatore avverte, quindi, che si passa all'illustrazione dei singoli emendamenti presentati, proponendo di accantonare, per il momento, l'esame degli ordini del giorno.

Avverte inoltre che si riserva di pronunciarsi circa l'eventuale inammissibilità degli emendamenti, dopo la loro illustrazione.

Il PRESIDENTE infine propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 8,30 di domani, mercoledì 6 giugno.

La Commissione conviene.

Il relatore ENRIQUES *(Ulivo)* illustra tutti i propri emendamenti all'articolo 1, soffermandosi in particolare, sull'emendamento 1.12, che si prefigge di trasferire, nella legge «di sistema» n. 11 del 2005, tutte le disposizioni di corredo alla delega legislativa, contenute solitamente in ciascuna legge comunitaria annuale, di cui agli articoli da 1 a 5 ed ai commi 2-6 dell'articolo 18 del disegno di legge 1448.

L'emendamento 1.2 è dato per illustrato.

Il senatore LEGNINI *(Ulivo)* illustra dettagliatamente l'emendamento 1.3, informando che esso ha lo scopo di adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 2006/94/CE – che non figura né negli allegati al disegno di legge, né tra le direttive da attuare in via amministrativa, elencate nella relazione allo stesso – che opera la liberalizzazione del trasporto su strada di merci in conto proprio. Secondo l'oratore, si tratta di una liberalizzazione che consentirà alle imprese di fabbricazione di mezzi pesanti, di spostare tali mezzi con targa provvisoria e di utilizzarli anche per trasportare altri mezzi pesanti, possibilità, quest'ultima, ad oggi esclusa in quanto la normativa italiana non prevede il rilascio della licenza per il trasporto in conto proprio a mezzi con targa provvisoria.

Il ministro Emma BONINO illustra l'emendamento 1.4, che mira ad attuare la direttiva 2007/16/CE della Commissione, riguardante la regolamentazione di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* illustra l'emendamento 1.5, che si propone di ridurre da 90 a 40 giorni la proroga, o «bonus», del termine di delega, prevista qualora il termine per il parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega.

Lo stesso senatore ed il relatore passano, quindi, ad illustrare, rispettivamente gli emendamenti 2.1 e 2.2. Quest'ultima proposta emendativa, fa notare il relatore, risulterebbe assorbita dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.12.

Relativamente all'articolo 5, è dato per illustrato l'emendamento 5.1, mentre il relatore ritira gli emendamenti 5.2 e 5.0.1.

Lo stesso Relatore, quindi, illustra l'emendamento 5.0.2 e l'emendamento 5.0.3, che si propone di integrare le disposizioni della legge n. 11 del 2005 sulle informazioni relative alle procedure di infrazione che il Governo è tenuto a comunicare al Parlamento, disponendo la comunicazione degli atti delle procedure d'infrazione, qualora questi costituiscano, in modo esplicito, il presupposto di un provvedimento del Governo sottopo-

sto alle Camere. In seguito alla proposta del ministro Emma Bonino di integrare il suddetto emendamento con la previsione di opportune intese tra Parlamento e Governo, il Relatore riformula l'emendamento in una seconda versione (5.0.3 – testo 2).

Il Relatore passa, successivamente, ad illustrare l'emendamento 5.0.4, che si ripromette di inserire nella legge n. 11 del 2005 le norme sul «diritto di rivalsa», attualmente contenute nella legge finanziaria 2007, nonché l'emendamento 5.0.5.

Dopo che il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* ha dato per illustrati gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7, interviene il RELATORE, il quale auspica una riformulazione del primo emendamento, ritenendolo inopportuno nella sua forma di novella alla legge ordinamentale n. 11 del 2005. Concorda il senatore ALLOCCA *(RC-SE),* il quale riformula il predetto emendamento nella versione 5.0.6 (testo 2).

L'emendamento 5.0.8 è dato per illustrato.

Il MINISTRO, quindi, illustra l'emendamento 5.0.9, che prevede l'istituto del comando ai fini di una maggiore funzionalità dell'ufficio di segreteria del CIACE e l'emendamento 5.0.10, mirante ad ampliare le possibilità, per i funzionari diplomatici italiani, a prestare servizio presso le istituzioni dell'Unione europea.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sono dati per illustrati.

Il senatore SILVESTRI *(IU-Verdi-Com)* illustra, in dettaglio, l'emendamento 7.1, mettendo in rilievo il fatto che l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari costituisce un interesse strategico del consumatore comunitario.

L'emendamento 7.2 è dato per illustrato.

Il senatore STIFFONI *(LNP)* illustra l'emendamento 7.3, di identico tenore dei precedenti, rilevando, al contempo e incidentalmente, come, poiché ciascuna legge comunitaria annuale si prefigura come legge «omnibus», sarebbe opportuno trattare separatamente la parte del provvedimento in esame riguardante la materia della cooperazione giudiziaria, considerata la sua intrinseca delicatezza e complessità.

Replica al riguardo il PRESIDENTE, prendendo atto della natura omnicomprensiva del disegno di legge comunitaria.

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* illustra l'emendamento 7.4, di contenuto analogo ai precedenti, facendo osservare come la completezza dell'informazione possa agevolare la concorrenza tra le imprese, concorrenza

che è considerata dalla direttiva 2000/13/CE, relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, come obiettivo prioritario da perseguire.

L'emendamento 7.5 è dato per illustrato.

Il RELATORE dà per illustrati gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.0.1 e ritira l'emendamento 8.5.

Gli emendamenti 9.1 e 9.3 sono dati per illustrati. Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* illustra l'emendamento 9.2, di identico tenore dei precedenti, precisando la necessità, nell'impiego di coloranti in bevande analcoliche, di distinguere l'indicazione della denominazione di fantasia dal contenuto minimo, pari almeno al 12 per cento, di succo di agrumi di tali bevande.

Il senatore SILVESTRI *(IU-Verdi-Com)* passa ad illustrare l'emendamento 9.4, precisando che esso verrebbe meno qualora fossero approvati i precedenti emendamenti allo stesso articolo.

Il MINISTRO illustra sinteticamente gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3.

Tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 12 e 13 sono considerati illustrati.

Il RELATORE ritira l'emendamento 14.1 e dà per illustrati gli emendamenti 14.2, 14.6 e 14.0.2.

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* illustra gli emendamenti 14.3, 14.9 e 14.10, miranti, gli ultimi due, a impedire l'importazione illegale di legname nel territorio dell'Unione europea.

Gli emendamenti 14.4, 14.5, 14.7, 14.8 e 14.0.1 sono dati per illustrati, così come tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 15 e 16.

Gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.10, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 e 17.9, sono dati per illustrati.

Il rappresentante del GOVERNO illustra brevemente gli emendamenti 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4 e 17.0.5.

Gli emendamenti 18.1 e 18.2 sono dati per illustrati. A riguardo, il ministro Emma Bonino tiene a precisare che le decisioni quadro di cui all'articolo 18 e ai successivi articoli 19, 20, 21 e 22, oltre ad essere state adottate dalle Istituzioni comunitarie nel 2002, sono state inserite nell'attuale legge comunitaria, in quanto così espressamente previsto dalla legge n. 11 del 2005.

Gli emendamenti 18.3 e 18.4 sono dati per illustrati.

Il RELATORE illustra l'emendamento 19.8, che introduce nel codice penale la previsione del reato generico di indebito vantaggio, eliminando al contempo dal codice civile analoga fattispecie, al fine di evitare inutili ripetizioni, precisando che la suddetta proposta emendativa si riferisce all'emendamento 19.2, presentato dal senatore Casson.

Tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono dati per illustrati.

Il MINISTRO, infine, presenta gli emendamenti 1.13 e 14.0.3, di contenuto identico, rispettivamente, agli emendamenti del Relatore 1.11 e 14.0.2, che sono, conseguentemente, ritirati da quest'ultimo.

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto alla seduta di domani, in cui sarà prevista la votazione dei singoli emendamenti.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1448

Art. 1.

1.12
IL RELATORE

*Sostituire l'***articolo 1** *con il seguente:*

«Art. 1.

1. Gli allegati A e B, di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dalla presente legge, sono riportati alla fine dell'articolato.

Conseguentemente, sostituire gli **articoli 2, 3, 4 e 5***, con il seguente:*

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

"Art. 9-*bis*.

(Disposizioni generali relative alla delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. La legge comunitaria annuale contiene due elenchi di direttive: allegati A e B.

2. A partire dalla data di entrata in vigore di ciascuna legge comunitaria annuale, il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della ciascuna legge comunitaria annuale, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore di ciascuna legge comunitaria annuale. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non preve-

dono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore di ciascuna legge comunitaria annuale.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 2 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge da ciascuna legge comunitaria annuale, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 2.

7. Ai decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, comma 5 della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 2 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Mi-

nistro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

10. I commi 3, 4, 5, 6, 9 si applicano anche alle disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, contenute in ciascuna legge comunitaria annuale.

Art. 9-*ter*.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di ciascuna legge comunitaria annuale, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 9-*bis* sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo

28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 9-*quater*.

(Disposizioni generali relative alla delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuna legge comunitaria annuale, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore di ciascuna legge comunitaria annuale, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 4 e 9 dell'articolo 9-*bis*.

Art. 9-*quinquies*.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 9-*sexies*.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi ed i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vi-

gore di ciascuna legge comunitaria annuale, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite da ciascuna legge comunitaria annuale per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare".'

2. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis.*

(Attuazione in via regolamentare di disposizioni emanate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo)

1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11della legge 4 febbraio 2005, n. 11, con le procedure ivi previste.''».

*Conseguentemente, all'***articolo 18**, sopprimere i commi da 2 a 6.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2006/86/CE, inserire la seguente:

«2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 821714/CEE del Consiglio»;

e, dopo la direttiva 2006/88/CE, inserire la seguente:

«2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato

16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume l, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).

Conseguentemente, all'allegato A, sopprimere le seguenti direttive:

«2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 821714/CEE del Consiglio»;

«2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume l, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).

1.2

MARCORA, PIGNEDOLI, LADU, MASSA, RANDAZZO

Al comma 1, nell'Allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

«2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;».

1.11

IL RELATORE

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

«2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Attuazione della direttiva 2006/112/CE)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 273, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici."».

1.13

IL GOVERNO

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

«2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Attuazione della direttiva 2006/112/CE)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 273, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre

2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici."».

1.3

LEGNINI

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2006/88/CE, inserire la seguente:

«2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e del Ministro delle politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2006/94/CE, relativa a talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada, finalizzate alla liberalizzazione del trasporto di veicoli nuovi di fabbrica tramite altri veicoli nuovi, provvisti di sola targa provvisoria, destinati all'esportazione».

1.4

IL GOVERNO

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2006/121/CE, inserire la seguente:

«2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministra-

tive in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.».

1.5

ALLOCCA

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «novanta giorni» *con le seguenti:* «quaranta giorni».

1.6

IL RELATORE

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», *con le seguenti:* «sessanta giorni».

1.7

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «diciotto mesi», *con le seguenti:* «ventiquattro mesi».

1.8

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis*. – *(Attuazione in via regolamentare di disposizioni emanate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). – 1.* Contestualmente o dopo l'entrata in vigore

di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, con le procedure ivi previste."».

1.9

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «recepirle nell'ordinamento nazionale», *inserire le seguenti:* «, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative della Commissione europea, salvo il rispetto di un diverso termine dalle stesse indicato,».

1.10

IL RELATORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, comma 5 della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

Art. 2.

2.1

ALLOCCA

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «che ciascuna infrazione presenta in astratto,», *aggiungere le seguenti:* «del grado di colpevolezza dell'autore,».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*h)* qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

Art. 5.

5.1

VEGAS, CASOLI, BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

5.2

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si espri-

mono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, dopo l'allegato B, aggiungere il seguente:

«ALLEGATO C

2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai Paesi terzi (versione codificata);

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sulla patente di guida (rifusione);

2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare;

2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE.».

5.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il disegno di legge di cui al

comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:''».

5.0.3 (testo 2)
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-*bis*. Quando uno degli atti della Comunità europea, di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delle politiche europee comunica al Parlamento tali atti della Comunità europea, secondo modalità stabilite d'intesa fra Parlamento e Governo.''».

5.0.3
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-*bis*. Quando uno degli atti della Comunità europea, di cui al comma 1 è posto esplicitamente alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delle politiche europee comunica al Parlamento tali atti della Comunità europea.''».

5.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Il comma 1213 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

1213. Dopo l'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente:

"Art. 16-*bis*.

(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario)

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di bui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera *a)*, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere *a)* e *b).*

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un'ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

10. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. I destinatari degli aiuti di Sui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.''.

2. I commi da 1214 a 1223 della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.».

5.0.5

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ne1 primo periodo, le parole: "secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio", sono sostituite dalle seguenti: "secondo tariffe determinate in modo da garantire integrale copertura del costo effettivo del servizio."».

5.0.6 (testo 2)

ALBONETTI, ALLOCCA

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Interventi in campo ambientale per il superamento di procedure di infrazione comunitaria)

1. Le risorse finanziarie già stanziate nei bilanci delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2007, per la realizzazione di interventi in campo ambientale, finalizzati al superamento di procedure di infrazione comunitaria, sono escluse dal complesso delle spese finali valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 656 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 5-*bis, *determinati in 40 milioni di euro, si provvede mediante un aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.*

5.0.6

ALBONETTI, ALLOCCA

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

''4-*bis*. Le risorse finanziarie già stanziate nei bilanci delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2007, per la realizzazione di interventi in campo ambientale, finalizzati al superamento di procedure di infrazione comunitaria, sono escluse dal complesso delle spese finali valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 656 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, *determinati in 40 milioni di euro, si provvede mediante un aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.*

5.0.7

ALBONETTI, ALLOCCA

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 658 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

''*b-bis)* spese per interventi in materia di tutela dell'ambiente, finalizzati al superamento di procedure d'infrazione comunitaria.''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, *determinati in 40 milioni di euro, si provvede mediante un aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.*

5.0.8
BUTTIGLIONE

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Norme per la qualificazione sul diritto e la organizzazione comunitaria del personale dirigenziale)

1. Presso ogni Amministrazione centrale dello Stato e presso ogni Regione è istituito un Ufficio per gli Affari Comunitari ed Europei (d'ora in poi UACE).

La collocazione, la dotazione organica e il responsabile dell'Ufficio vengono determinati in maniera autonoma dalla singole Amministrazioni.

A tale ufficio è demandato il compito di raccogliere le indicazioni degli Uffici dell'Amministrazione della quale è espressione, allo scopo di assicurare la migliore partecipazione dell'Italia alle attività delle Comunità Europee.

Nello specifico a tale ufficio è demandata, nel corso della fase ascendente, la predisposizione della posizione da rappresentare in sede comunitaria e in fase discendente la predisposizione degli schemi di atti normativi comunitari in coerenza con gli obiettivi fissati dalle leggi comunitarie nazionale e regionali.

I responsabili dell'UACE collaborano con le attività del tavolo tecnico del Comitato per gli Affari Comunitari ed Europei nelle materie di propria competenza, allo scopo di rappresentare le rispettive posizioni e favorire il miglior coordinamento nazionale delle politiche comunitarie.

Nel rispetto dell'autonomia dei singoli Ministeri e delle Amministrazioni regionali e senza oneri a carico dei rispettivi bilancia gli UACE viene destinato preferibilmente personale che abbia prestato servizio presso le Istituzioni e le Agenzie Comunitarie.

2. Il provvedimento di invio degli esperti nazionali distaccati presso le sedi comunitarie va adottato entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge n. 121 del 1997 e successive modifiche.

La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Gli Esperti nazionali, che siano dipendenti pubblici, al rientro in Italia al termine del distacco presso le sedi comunitarie possono, previa domanda scritta al Presidente del Consiglio dei ministri e per sua delega al Ministro per le politiche comunitarie, essere assegnati temporaneamente al Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri per un periodo massimo di 3 anni prima di far rientro alle rispettive amministrazioni di appartenenza. Nel corso di tale periodo gli esperti nazionali distaccati vengono assegnati al CIACE secondo le rispettive competenze.

La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

5.0.9

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 2, della legge della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento delle Politiche comunitarie, potrà valersi, entro un contingente massimo di 20 unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le Istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";

b) il comma 5 è soppresso.».

5.0.10

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Funzionari diplomatici presso le istituzioni dell'Unione europea)

1. Nei limiti delle risorse disponibili, il Ministero degli affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a dieci funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio

presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.

2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del primo comma è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

3. I predetti funzionari, oltre allo stipendio tabellare, agli assegni di carattere fisso e continuativo ed alla retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, percepiscono un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, detratta quella eventualmente concessa dalle istituzioni dell'Unione europea.».

Art. 6.

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 1-bis, *primo periodo, sopprimere le parole:* «delle banane e dei fiori» *nonché le parole da:* «e di eventuali organismi» *fino a:* «controlli di conformità».

Conseguentemente, al medesimo comma. dopo il capoverso 1-bis, *aggiungere i seguenti:*

«1-*ter.* Il Ministro per le politiche agricole può, con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, individuare ulteriori organismi di controllo.

1-*quater.* L'AGEA assume l'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui al comma precedente.

1-*quinquies.* Il Ministro per le politiche agricole può, con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato- Regioni e Province autonome, aggiungere altri settori merceolobci a quello del comma 1 bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.».

6.2

STIFFONI

Sostituire le parole: «avvalendosi dell'Agecontrol s.p.a. e di eventuali organismi di controllo a tale fine individuati e assumendo l'incarico del

coordinamento delle attività dei predetti controlli di conformità» *con le seguenti:* «assumendo l'incarico del coordinamento delle attività svolte dalle egioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione ai predetti confrolli di conformità».

6.0.1

DE PETRIS, SILVESTRI

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, noriché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 della citata legge n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economica che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a definire le condizioni e le priodalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio».

6.0.2

ALLOCCA, SODANO, CONFALONIERI

*Dopo l'***articolo 6,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, commi 1117 e 1118 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in applicazione della direttiva 2002/95/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

1. Ai fini della piena e corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, il secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: ''Sono fatti salvi i finadziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti realizzati ed operativi''.

2. Ai fini della piena e corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, il secondo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso».

Art. 7.

7.1

DE PETRIS, SILVESTRI, CUSUMANO, BOSONE, PIGNEDOLI, MASSA, CAFORIO

Sopprimere l'articolo.

7.2

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, BOSONE, LADU, MASSA, RANDAZZO

Sopprimere l'articolo.

7.3

STIFFONI, POLLEDRI

Sopprimere l'articolo.

7.4

ALLOCCA, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, NARDINI

Sopprimere l'articolo.

7.5

VEGAS, CASOLI, BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

Art. 8.

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «attribuiscono loro», *con le seguenti:* « «attribuiscono a detti centri».

8.2

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori aventi fino a cinquanta galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un cartello a caratteri chiari e leggibili».

8.3

MARCORA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all'inclusione di cui al periodo precedente e alla cancellazione di cui al comma 3».

8.4

DE PETRIS, SILVESTRI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, paragrafo 2 e all'art.4, paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento (CE) n.1028/2006».

8.5

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis.* Le disposizioni dei commi precedenti relative a materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno natura sostitutiva ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione, e perdono efficacia dal momento dell'entrata in vigore delle relative norme regionali o provinciali».

8.0.1

MARCORA, PIGNEDOLI, LADU, MASSA, RANDAZZO

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche all'articolo 20, comma 1, della legge comunitaria 6 febbraio 2007, n. 13)

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, dopo le parole: ''centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)'' sono aggiunte le seguenti: ''o i centri di assistenza agricola (CAA)''».

Art. 9.

9.1

MARCORA, DE PETRIS, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, BOSONE, LADU, MASSA, RANDAZZO

Sopprimere l'articolo.

9.2

ALLOCCA, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, NARDINI

Sopprimere l'articolo.

9.3

VEGAS, CASOLI, BONFRISCO

Sopprimere.

9.4

DE PETRIS, SILVESTRI, MARCORA, CUSUMANO, BOSONE, PIGNEDOLI, MASSA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n.286, le parole: ''non possono essere colorate se non contengono anche'' sono sostituite dalle seguenti: ''devono contenere''.

2. All'articolo 2 della legge 3 aprile 1961, n.286, le parole: ''colorate in violazione del divieto'' sono sostituite dalle seguenti: ''non conformi alle disposizioni''».

9.5

ALLOCCA, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, NARDINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 26 è sostituito dal seguente:

"Art 1.

1. È fatto obbligo per le: bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, di riportare in etichetta la percentuale contenuta di succo di agrumi.''».

Art. 11.

11.0.1

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 11,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche alla legge 6 febbraio 2007 n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006)

1. All'articolo 25, comma 1, lettera *a),* della legge 6 febbraio 2007 n. 13, le parole «decisione del 21 ottobre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «decisione del 15 ottobre 2001».

11.0.2

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 11,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 che recepisce direttiva 76/769/CE)

1. Dopo l'ultimo capoverso dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunta la seguente definizione: ''articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere del bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca''».

11.0.3

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 11,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche all'articolo 2449 del codice civile)

1. L'articolo 2449 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2449. - (*Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). – 1.* Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società peri azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni dell'ultimo comma 8 dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti''.

2. Entro il 10 luglio 2008, il consiglio di amministrazione, nelle società che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi del testo dell'articolo 2449 del codice civile, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell'ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile. Dalla stessa data perdono efficacia le disposizioni statutarie non conformi alle disposizioni dell'articolo 2449, come sostituito dal comma 1.''».

Art. 12.

12.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa», *con le seguenti:* «, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4».

12.2

ALLOCCA, NARDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «e criteri direttivi fissati dalla stessa», *con le seguenti:* «fissati dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, e dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 2003, n. 306».

12.3

BINETTI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tali disposizioni dovranno contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione».

12.0.1

PIGNEDOLI

*Dopo l'***articolo 12,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146)

1. Ai fini del coordinamento con la normativa e le raccomandazioni comunitarie ed internazionali, a partire dal 10 gennaio 2008, le modalità

di allevamento previste dal punto 22 dell'Allegato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* del decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono entrambe consentite».

Art. 13.

13.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «recanti norme correttive» *con le seguenti:* «recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative».

13.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», *inserire le seguenti:* «nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente legge», *nonché, dopo le parole:* «dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma», *inserire le seguenti:* «nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente legge».

13.3

ALLOCCA, TECCE, BONADONNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con la procedura indicata nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente legge».

Art. 14.

14.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere,», *inserire le seguenti:* «dei competenti organi parlamentari e».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4».

14.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dell'autorità nazionale competente designata», *con le seguenti:* «di una o più autorità nazionali competenti designate».

14.3

ALLOCCA, MARTONE, DEL ROIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le decisioni dell'autorità di cui alla presente lettera devono essere adottate in attuazione alla normativa nazionale vigente in materia di trasparenza, accesso, efficienza ed efficacia».

14.4

DE PETRIS, SILVESTRI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «sanzioni» *inserire le seguenti:* «amministrative e penali».

14.5

DE PETRIS, SILVESTRI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti e il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195».

14.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «destinazione a copertura delle spese» *con le seguenti:* «destinazione a integrale copertura delle spese».

14.7

DE PETRIS, SILVESTRI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d*-bis) previsione, al fine di implementare il sistema di licenze FLEGT e prevenire il commercio di legname prodotto illegalmente, a decorrere dal termine di 12 mesi successivi all'entrata in vigore del quinto accordo di partenariato di cui all'art.1 del regolamento (CE) n.2173/2005, dell'obbligo di coprire con licenze FLEGT tutte le importazioni di legno e prodotti derivati di cui agli allegati II e III del medesimo regolamento non provenienti dalla Comunità europea».

14.8

DE PETRIS, SILVESTRI

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)* previsione, al fine di implementare il sistema di licenze FLEGT e prevenire il commercio di legname prodotto illegalmente, a decorrere dal termine di 12 mesi successivi all'entrata in vigore del quinto accordo di partenariato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005, dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere esclusivamente, per le forniture di legno e prodotti derivati di cui agli allegati II e III del medesimo regolamento non provenienti dalla Comunità europea, a prodotti coperti da licenze FLEGT.».

14.9

ALLOCCA, MARTONE, SODANO, CONFALONIERI, DEL ROIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore degli Accordi di Partenariato ai sensi del sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea con almeno cinque Paesi Produttori, le Pubbliche Amministrazioni provvedono affinché tutti gli uffici pubblici coprano il fabbisogno di prodotti a base di legno coperti da certificazione FLEGT.

1-*ter*. Entro 18 mese dall'entrata in vigore della presente legge le Pubbliche Amministrazioni provvedono affinché nella disciplina degli acquisti da parte di tutti gli uffici pubblici sia stabilito un punteggio preferenziale ai prodotti in legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali arredi, infissi, compensati, sfogliati, carta per uso sanitario, per uso grafico o per altro impiego, nonché prodotti stampati che godono di requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale, ovvero siano coperti da certificazione, in base a quanto stabilito ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*. Sono altresì corrispondenti ai requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale i prodotti fabbricati integralmente con fibre riciclate post-consumo.

1-*quater*. Le certificazioni di cui al comma 1-*ter* devono, in ogni caso, garantire che la gestione forestale:

a) sia basata sul pieno rispetto delle leggi del paese di provenienza;

b) rispetti principi e criteri internazionalmente riconosciuti, tra cui almeno quelli contenuti nelle Linee guida per la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) attuate dall'International Tropical Timber Organization (ITTO), nei ''Criteri, Indicatori e Linee Guida operative paneuropei per la GFS'' approvati la Helsinki e nei Principi e Criteri del Forest Stewardship Council (FSC);

c) rispetti l'equilibrio dei diversi eco-sistemi forestali locali, e ne preservi pienamente la diversità biologica;

d) assicuri che il legno non provenga da foreste con alto valore di conservazione non certificate, ovvero da paesaggi forestali intatti;

e) non comporti il prelievo del legno in aree o unità forestali dove siano stati denunciati casi di violazione dei diritti umani, tradizionali o consuetudinari delle popolazioni locali, o dove vi siano in corso seri contrasti che abbiano comportato violenza o lotte con le popolazioni indigene o con altre parti interessate;

f) avvenga nel pieno rispetto delle normative previste dalla convenzione internazionale ILO sui diritti dei lavoratori.

g) richieda un impegno di lungo periodo ai responsabili della gestione forestale per il miglioramento della gestione stessa;

h) assicuri il coinvolgimento delle comunità locali e degli altri interessati nel processo di certificazione;

i) assicuri alle comunità locali una equa ripartizione dei profitti derivanti dal prelievo e dalla trasformazione delle risorse forestali;

j) escluda l'impiego di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e di prodotti tossici e pericolosi per l'ambiente.

1-*quinquies*. Le certificazioni di cui al comma 1-*ter* devono inoltre assicurare che:

a) gli *standard* includano rigorosi criteri e indicatori di performance che coprono tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità della gestione forestale: ambientali, sociali ed economici e identificano chiare soglie di riferimento.

b) gli *standard* siano stati sviluppati con la partecipazione attiva di rappresentanti degli interessi ambientali, economici e sociali, con meccanismi di consultazione trasparenti e basati sul consenso tra le parti interessate;

c) lo schema di certificazione assicuri con specifiche regole la salvaguardia delle foreste con alto valore di conservazione;

d) l'ente di certificazione è un ente terzo ed indipendente;

e) lo schema di certificazione preveda una partecipazione equilibrata dei tre principali gruppi d'interesse (ambientale, sociale ed economico) nei processi decisionali relativi agli *standard* di buona gestione;

f) lo schema di certificazione sia basato su rigorosi *standard* di performance che coprono tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità della gestione forestale: ambientali, sociali ed economici e che identifichino chiare soglie di riferimento;

g) lo schema di certificazione assicuri una rigorosa e credibile rintracciabilità del prodotto lungo la filiera produttiva come elemento essenziale per l'etichettatura del prodotto stesso;

h) lo schema di certificazione sia ad adesione volontaria;

i) lo schema di certificazione assicuri la piena trasparenza durante il processo di certificazione; le relative informazioni sono accessibili al pubblico e a tutte le parti interessate;

j) lo schema di certificazione è basato su verifiche periodi che almeno annuali condotte valutando in sito le attività di gestione forestale.

1-*sexies*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, stabilisce con proprio decreto i criteri per l'assegnazione i del punteggio preferenziale da assegnare in sede di bando, gara di acquisto o pubblico appalto, ai prodotti che godono di requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale, ovvero siano coperti da certificazione, ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies.*

1-*septies*. L'idoneità degli schemi di certificazione attualmente esistenti o che dovessero svilupparsi successivamente, ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quiquies*, è valutata da una Commissione istituita presso il Ministero dell'ambiente, senza miaggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detta Commissione è costituita da 11 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, designati come segue: un rappresentante

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un esperto in materia di Cooperazione designato dal Miniistro degli Affari esteri; un esperto laureato in botanica e uno in scienze naturali designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un esperto in antropologia, designato dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13, della legge n. 349/1986; un esperto di gestione del territorio e sviluppo compatibile designato dai coordinamenti delle organizzazioni non governative di sviluppo; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo; un rappresentante designato dalle associazioni industriali delle filiere legno-arredo e carta, riconosciute sul piano nazionale».

14.10

ALLOCCA, MARTONE, SODANO, CONFALONIERI, DEL ROIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore degli Accordi di Partenariato ai sensi del sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea con almeno cinque Paesi Produttori, la licenza di importazione FLEGT è richiesta per tutte 19 importazioni di prodotti a base di legno. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero per le politiche europee, e con i Ministero per lo sviluppo economico, degli affari esteri, della giustizia e per gli Affari regionali e le autonomie locali, acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane, stabilisce con proprio decreto i termini e le modalità per l'applicazione della presente legge, stabilendo altresì le sanzioni da irrogare in caso di violazione, in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive.

1-*ter*. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le pubbliche amministrazioni provvedono affinché tutti gli uffici pubblici coprano il fabbisogno di prodotti in legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali arredi, infissi, compensati, sfogliati, carta per uso sanitario, per uso grafico o per altro impiego, nonché prodotti stampati che godono di requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale, ovvero siano coperti da certificazione, in base a quanto stabilito chi commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, con una quota del 30 per cento del fabbisogno stesso per il primo anno, 400 per cento per l'anno successivo, 60 per cento per l'anno ancora successivo e del 90 per cento per quello successivo.

Sono altresì corrispondenti ai requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale i prodotti fabbricati integralmente con fibre riciclate post-consumo.

1-*quater*. Le certificazioni di cui al comma 1-*ter* devono, in ogni caso, garantire che la gestione forestale:

a) sia basata sul pieno rispetto delle leggi del paese di provenienza;

b) rispetti principi e criteri internazionalmente riconosciuti, tra cui almeno quelli contenuti nelle Linee guida per la Gestione Forestale Il Sostenibile (GFS) attuate dall'International Tropical Timber Organization (ITTO), nei «Criteri, Indicatori e Linee Guida operative paneuropei per la GFS» approvati a Helsinki e nei Principi e Criteri del Forest Stewardship Council (FSC);

c) rispetti l'equilibrio dei diversi eco-sistemi forestali locali, e ne preservi pienamente la diversità biologica;

d) assicuri che il legno non provenga da foreste con alto valore di conservazione non certificate, ovvero da paesaggi forestali intatti;

e) non comporti il prelievo del legno in aree o unità forestali dove siano stati denunciati casi di violazione dei diritti umani, tradizionali o consuetudinari delle popolazioni locali, o dove vi siano in corso seri contrasti che abbiano comportato violenza o lotte con le popolazioni indigene o con altre parti interessate;

f) avvenga nel pieno rispetto delle normative previste dalla convenzione internazionale ILO sui diritti dei lavoratori;

g) richieda un impegno di lungo periodo ai responsabili della gestione forestale per il miglioramento della gestione stessa;

h) assicuri il coinvolgimento delle comunità locali e degli altri interessati nel processo di certificazione;

i) assicuri alle comunità locali una equa ripartizione dei profitti derivanti dal prelievo e dalla trasformazione delle risorse forestali;

j) escluda l'impiego di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e di prodotti tossici e pericolosi per l'ambiente.

1-*quinquies*. Le certificazioni di cui al comma 1-*ter* devono inoltre assicurare che:

a) gli *standard* includono rigorosi criteri e indicatori di performance che coprono tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità della gestione forestale: ambientali, sociali ed economici e identificano chiare soglie di riferimento;

b) gli *standard* siano stati sviluppati con la partecipazione attiva di rappresentanti degli interessi ambientali, economici e sociali, con meccanismi di consultazione trasparenti e basati sul consenso tra le parti interessate;

c) lo schema di certificazione assicuri con specifiche regole la salvaguardia delle foreste con alto valore di conservazione;

d) l'ente di certificazione è un ente terzo ed indipendente;

e) lo schema di certificazione preveda una partecipazione equilibrata dei tre principali gruppi d'interesse (ambientale, sociale ed economico) nei processi decisionali relativi agli *standard* di buona gestione;

f) lo schema di certificazione sia basato su rigorosi *standard* di performance che coprono tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità della gestione forestale: ambientali, sociali ed economici e che identifichino chiare soglie di riferimento;

g) lo schema di certificazione assicuri una rigorosa e credibile rintracciabilità del prodotto lungo la filiera produttiva come elemento essenziale per l'etichettatura del prodotto stesso;

h) lo schema di certificazione sia ad adesione volontaria;

i) lo schema di certificazione assicuri la piena trasparenza durante il processo di certificazione; le relative informazioni sono accessibili al pubblico e a tutte le parti interessate;

e) lo schema di certificazione basato su verifiche periodiche almeno annuali condotte valutando in sito le attività di gestione forestale.

1-*sexies*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, stabilisce con proprio decreto i criteri per l'assegnazione del punteggio preferenziale da assegnare in sede di bando, gara di acquisto o pubblico appalto, ai prodotti che godono di requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale, ovvero siano coperti da certificazione, ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies.*

1-*septies*. L'idoneità degli schemi di certificazione attualmente esistenti o che dovessero svilupparsi successivamente, ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, è valutata da una Commissione istituita presso il Ministero dell'ambiente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detta Commissione è costituita da 11 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica designati come segue: un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un esperto in materia di Cooperazione designato dal Ministro degli affari esteri; un esperto laureato in botanica e uno in scienze naturali designati daI Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un esperto in antropologia, designato dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13, della legge n. 349/1986; un esperto di gestione del territorio e sviluppo compatibile designato dai coordinamenti delle organizzazioni non governative di sviluppo; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo; un rappresentante designato dalle associazioni industriali delle filiere legno-arredo e carta, riconosciute sul piano nazionale».

14.0.1

MARCORA, PIGNEDOLI, LADU, MASSA, RANDAZZO

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Delega al governo per la modifica dell'articolo, 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898. in relazione alle sanzioni per le misure di sostegno dello sviluppo rurale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella stessa, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai principi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.».

14.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 7, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

''*d)* se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi de-

correnti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un'infrazione''.»

14.0.3

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 7, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

''*d)* se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un'infrazione''».

Art. 15.

15.1

DE PETRIS, SILVESTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il decreto legislativo è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari e con la procedura di cui agli articoli 1, commi 2, 3 e 4, e 2 della presente legge.».

15.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «è adottato», *inserire le seguenti:* «nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e».

15.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 16.

16.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad adottare», *inserire le seguenti:*«, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2».

16.2

DE PETRIS, SILVESTRI

Al comma 1, prima delle parole: «con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4» *premettere le seguenti:* «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e».

16.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 17.

17.1

DE PETRIS, SILVESTRI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «combustibile nucleare esaurito,» *aggiungere le seguenti:* «ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 della direttiva medesima,».

17.2

DE PETRIS, SILVESTRI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

a-ter) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva della popolazione anche nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo sulle misure di sorveglianza e controllo adottate, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza».

17.3

DE PETRIS, SILVESTRI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/Euratom;

a-ter) fermi restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali anche con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/

117/Euratom, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;».

17.10

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.4

DE PETRIS, SILVESTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* prevedere autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane. Prevedere in tali casi la pena della reclusione in misura non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a otto anni, congiunta con adeguata pena pecuniaria, non inferiore nel minimo a cinquantamila euro e non superiore nel massimo a trecentomila euro. Prevedere apposita circostanza aggravante se dal fatto deriva pericolo per la vita o la salute delle persone o pericolo per l'ambiente, prevedendo un aumento di pena comunque non inferiore ad un terzo. Prevedere la possibilità che la circostanza aggravante di cui al precedente periodo non possa essere portata in bilanciamento con circostanze attenuanti. Prevedere l'obbligatorietà della confisca dl materiale sequestrato, salvo che la legge o accordi internazionali vincolanti per l'Italia, non prevedano obblighi di restituzione o destinazione».

17.5

DE PETRIS, SILVESTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane. Prevedere, in particolare:

1) che chiunque illegittimamente, con una o più operazioni cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi, sia punito con la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da cinquantamila a duecentomila euro. Prevedere che le pene siano aumentate

di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero per la flora o per la fauna selvatica. Prevedere che, se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone, le pene siano aumentate fino alla metà e che l'aumento non possa essere comunque inferiore ad un terzo;

2) che sia punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare nonchè il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva. Prevedere che la pena sia aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero per la flora o per la fauna selvatica. Prevedere che, se dal fatto deriva il pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, si applichi la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da quindicimila a centomila euro;

3) che le circostanze aggravanti di cui ai numeri 1 e 2 non possano essere portate in bilanciamento con circostanze attenuanti. Prevedere comunque l'obbligatorietà della confisca del materiale sequestrato, salvo che la legge o accordi internazionali vincolanti per l'Italia non prevedano obblighi di restituzione o destinazione».

17.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Prevedere, salvo che la legge o accordi vincolanti per l'Italia non prevedano obblighi di restituzione o destinazione, l'obbligatorietà della confisca del materiale sequestrato, con la previsione di cautele particolari, in relazione alla pericolosità dei beni oggetto di sequestro e confisca».

17.7

BINETTI

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*c)* prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana».

17.8

DE PETRIS, SILVESTRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere».

17.9

DE PETRIS, SILVESTRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo, contente anche i dati delle specifiche richieste di autorizzazione alla spedizione, trasporto e transito e le informazioni trasmesse alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 2006/117/Euratom».

17.0.1

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 17,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Criteri di delega per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e aIle modificazioni del capitale sociale)

1. Il Governo è delegato ad emanare con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei principi e dei criteri diretti vi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi indicati nella direttiva e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in temi di conferimenti in natura dall'arti-

colo 10-*bis* della direttiva 77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE;

b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, delle facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE;

c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), confermando il limite del 10 per cento del capitale;

d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 23-*bis* della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui all'articolo 2358, comma terzo, del Codice Civile e confermando, altresì, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-*bis* del Codice Civile.».

17.0.2

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 17,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, secondo i principi e i criteri direttivi di seguito indicati:

a) individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;

b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, in modo da garantire l'idoneità professionale dei revisori;

c) disciplina del regime di responsabilità civile dei revisori, in funzione del contenimento del costo della raccolta del capitale e della limitazione della concentrazione nel mercato della revisione, e del mantenimento di un elevato livello di incentivi a effettuare una revisione di qualità;

d) disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla certificazione del bilancio:

e) azione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle assicurazioni;

f) chiarimento delle responsabilità rispettive del revisore e del collegio sindacale;

g) previsione dell'applicazione obbligatoria di principi internazionali di revisione;

h) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato».

17.0.3

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 17,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE e 2003 /51/CE e per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento CE 1606/2002 per le imprese di assicurazione)

1. Al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, e della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di tal uni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e

del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, uno o più decreti legislativi, secondo i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché secondo gli ulteriori principi e criteri qui di seguito indicati:

a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai principi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive;

b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario) e loro disciplina;

c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico facendo salva la completezza e l'analiticità dell'informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;

d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;

e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla direttiva 78/660/CEE anche per le società medio piccole come individuate dall'articolo 27 della direttiva;

f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i principi contabili internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;

g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazioe dei principi contabili internazionali.

2. Al fine di completare l'adeguamento della disciplina di bilancio delle imprese di assicurazione ai principi contabili internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, uno o più decreti legislativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, estendendo l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato».

17.0.4

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 17***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) N. 423/2007 del 19 Aprile 2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le Politiche Europee, del Ministro della Giustizia e del Ministro del Commercio Internazionale, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Economia e delle Finanze e di altri Ministri competenti, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 423/2007 del 19 Aprile 2007, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime diposizioni.

2. L'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al Regolamento (CE) n. 423/2007 del 19 Aprile 2007 del Consiglio ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

c) previsione di procedure di autorizzazioni alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni ed alle tecnologie a duplice uso e all'esportazione od importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;

d) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, attraverso un meccanismo deterrente graduale, che individui sanzioni amministrative o penali, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle violazioni, nonché, nel caso di sanzioni penali, alla natura contravvenzionale o delittuosa dellaa fattispecie criminosa.

3. I decreti legislativi di cui al comma primo sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e sono le procedure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 nonché in conformità all'articolo 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui comma 1, il Governo può emanare diposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei principi e criteri dinrttivi di cui al comma 2».

17.0.5

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 17***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e al comma 1, lettere a) e g) dell'articolo 2, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004;

c) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004;

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.».

Art. 18.

18.1

STIFFONI, CASTELLI

Stralciare il Capo III.

18.2

STIFFONI, CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «parere», *aggiungere le seguenti:* «vincolante, entro sessanta giorni,».

Conseguentemente sopprimere il periodo da: «Decorsi» *a* «del parere.» *e il comma 6.*

18.3

ALLOCCA

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «novanta giorni» *con le seguenti:* «quaranta giorni».

18.4

IL RELATORE

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», *con le seguenti:* «sessanta giorni».

Art. 19.

19.8

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«*a)* introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera *a)*;

c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere *a e b*), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato».

19.5

GIRFATTI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* introdurre nel libro V, titolo XI, capo IV del codice civile una fattispecie criminosa la quale, fatto salvo quanto attualmente previsto dall'articolo 2635 codice civile, punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione i quali intenzionalmente compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità per sé o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali, cagionando a terzi un nocumento;».

19.1

STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parolle da:* «amministratori» *fino a:* «loro», *con le seguenti:* « chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie od omette di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il suo».

19.2

CASSON

Al comma 1, lettera a)*, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole:* «direttori generali» *sono aggiunte le seguenti:* «dipendenti o prestatori di attività lavorativa di qualsiasi tipo»;

2) *dopo le parole:* «e responsabili della revisione i quali» *sono aggiunte le seguenti:* «direttamente o tramite un intermediario»;

3) *dopo le parole:* «a seguito della dazione» *sono aggiunte le seguenti:* « , della sollecitazione».

Conseguentemente:

dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) introdurre, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *a)*, nel libro II, titolo VIII, capo II del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali»;

alla lettera b), sostituire le parole: «dà o promette l'utilità di cui alla lettera *a)*» *con le seguenti:* «direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'utilità di cui alle lettere *a)* e a-*bis*»;

alla lettera c), *dopo le parole:* «la fattispecie criminosa di cui alla lettera *a)*» *aggiungere le seguenti:* «e introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alla lettera a-*bis)*».

19.3

ALLOCCA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «in violazione», *fino a:* «o servizi commerciali» *con le seguenti:* «qualora vi siano tenuti, un atto contrario agli obblighi inerenti il loro ufficio, a seguito della ricezione o dell'accettazione della promessa di un indebito vantaggio per se o per altri, qualora tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «utilità» *con le seguenti:* «indebito vantaggio».

19.6

GIRFATTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.4

ALLOCCA

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «delle persone giuridiche», *con le seguenti:* «degli enti».

19.7

GIRFATTI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*d)* prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;».

Art. 20.

20.1

ALLOCCA

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: «indugio», con la seguente: «ritardo».

20.2

ALLOCCA

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «risulti evidente», *con le seguenti:* «possa ritenersi».

20.3

ALLOCCA

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola «indugio», *con la seguente:* «ritardo».

Art. 21.

21.1

ALLOCCA

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «mancanza» *con la seguente:* «assenza».

21.2

ALLOCCA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «delle persone giuridiche» *con le seguenti:* «degli enti».

Art. 22.

22.1

VEGAS, CASOLI, BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

22.2

ALLOCCA

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «punibilità», *con la seguente:* «incriminabilità».

22.3

ALLOCCA

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «anche se la legislazione», *sino a:* «medesima».

22.4

ALLOCCA

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenza sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi» *con le seguenti:* «per motivi discriminatori di qualsiasi natura, ovvero che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per tali motivi».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 5 giugno 2007

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 20 alle ore 21,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Martedì 5 giugno 2007

I COMITATO DI LAVORO
TESTIMONI E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Il Comitato si è riunito dalle ore 11 alle ore 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Martedì 5 giugno 2007

25ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Seguito dell'esame della Proposta di Relazione territoriale stralcio sulla Campania

Riprende l'esame della proposta di relazione in titolo, sospeso nella prima seduta del 31 maggio 2007.

Il presidente BARBIERI, relatore, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte di modifica alla Relazione è scaduto alle ore 18 di lunedì 4 giugno scorso, e che entro tale termine sono stati presentati numerosi emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto *(N.B.: i numeri delle pagine indicate negli emendamenti sono quelli che compaiono nel fascicolo della Relazione distribuito in forma cartacea).*

I relatori PIGLIONICA e BARBIERI svolgono quindi considerazioni circa le modalità più appropriate per il prosieguo dei lavori.

L'onorevole IACOMINO illustra la sua proposta emendativa n. 1.

I relatori BARBIERI e PIGLIONICA invitano l'onorevole Iacomino al ritiro di tale proposta.

L'onorevole MISITI rileva come la proposta testè illustrata dall'onorevole Iacomino sia difficilmente riconducibile ai criteri che generalmente presiedono alla stesura delle relazioni.

Il relatore BARBIERI si dichiara favorevole all'emendamento n. 1 dell'onorevole Pedulli, come pure all'emendamento n. 1 del senatore Zanone, limitatamente alla prima parte, all'emendamento n. 1 dell'onorevole

Russo e all'emendamento n. 3 degli onorevoli Lomaglio, Iacomino e De Angelis.

L'onorevole RUSSO prospetta l'opportunità di una preliminare ricognizione circa le principali proposte di modifica sulle quali vi è la possibilità di un'ampia convergenza.

Il senatore ZANONE insiste per la votazione dell'intero testo dell'emendamento n. 1 da lui presentato, dichiarandosi contrario all'ipotizzata soppressione, nel paragrafo n. 2 della relazione, del riferimento all'attuale Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania.

Sulla questione richiamata dal senatore Zanone a conclusione del suo intervento si apre un breve dibattito, nell'ambito del quale intervengono gli onorevoli MISITI e LOMAGLIO, i senatori ZANONE e BANTI, il relatore BARBIERI, il senatore VIESPOLI e la senatrice NEGRI.

All'esito, il relatore PIGLIONICA invita il senatore Zanone a ritirare la seconda parte dell'emendamento n. 1 da lui presentato.

L'onorevole GIUDITTA rileva come un punto di equilibrio fra le differenti sensibilità emerse nel dibattito circa il ruolo dell'attuale Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania possa essere rappresentato dal suo emendamento n. 4.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'andamento dei lavori odierni, rileva come non appaia produttiva la scelta di inoltrarsi in un esame puntuale delle singole proposte emendative che sono state presentate dai componenti della Commissione, che rischia di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo dell'adozione di un testo fornito di ampio sostegno e in grado di contribuire ad un'evoluzione positiva della situazione dell'emergenza rifiuti in Campania.

Propone quindi di incaricare i relatori di definire, anche attraverso contatti informali, alcune proposte di modifica al testo del documento in esame, tenendo conto degli spunti di riflessione finora emersi dal dibattito e delle indicazioni desumibili dal complesso degli emendamenti presentati, così da poter pervenire nella prossima seduta alla votazione di un testo ampiamente condiviso.

Ove tale proposta trovasse accoglimento, prosegue il Presidente, dovrebbero considerarsi ritirati tutti gli emendamenti.

Sulla proposta del Presidente intervengono quindi in senso adesivo il senatore VIESPOLI, l'onorevole RUSSO, il relatore PIGLIONICA e l'onorevole MISITI.

All'esito, si conviene di riprendere l'esame nella seduta che sarà convocata per giovedì 7 giugno 2007 alle ore 13,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL TESTO DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE TERRITORIALE STRALCIO SULLA CAMPANIA

1

IACOMINO

A pag. 7 – sostituire le parole da: «Alla luce delle audizioni» *fino a:* «presiedettero alla sua istituzione» *con le seguenti:* «Alla luce delle audizioni testè richiamate, la questione rifiuti risulta essere un mix di tutti i deficit del nostro paese: culturale, politico, amministrativo, economico, ambientale, sanitario, occupazionale: in pratica in black-out di sistema.

Essa nasce innanzitutto da una sottovalutazione della questione dei rifiuti, che continua ancor oggi a essere considerata un ambito settoriale e non un tema che incrocia tutti gli ambiti della vita, sia quotidiana che istituzionale.

In materia, governi di centrodestra e di centrosinistra non si sono distinti tra loro.

Tredici anni fa la giunta Rastrelli aveva varato un piano dei rifiuti che attribuiva la parte onerosa del ciclo (la raccolta) ai Comuni e ai loro Consorzi, e quella in cui si guadagnava (gli impianti) ai privati. Anzi, a un privato, la società Fibe, che con un'unica gara (sulla cui correttezza sono stati avanzati molti dubbi) si era aggiudicata costruzione e gestione di tutti gli impianti previsti dal piano: due inceneritori e sette impianti di trattamento meccanico-biologico (Mtb), comunemente chiamati Cdr.

Ma insieme agli impianti, alla Fibe era stato attribuita anche la scelta dei siti in cui costruirli (per aggiudicarsi l'appalto i concorrenti dovevano già disporre delle aree) e questa, per propria convenienze, aveva scelto Acerra, l'area a più alta incidenza di patologie tumorali di tutta l'Europa. L'amministrazione regionale aveva cioè abdicato da quella che è la funzione per eccellenza di chi ha responsabilità di governo del territorio, ma le due giunte successive (Bassolino) non hanno mai messo in discussione quelle scelte, nonostante che ve ne fossero tutte le condizioni (tanto è vero che il contratto con la Fibe alla fine è stato rescisso); e nonostante che i Presidenti delle Giunte Regionali susseguitesi fossero stati investiti dei poteri straordinari connessi alla gestione commissariale.

Per 13 anni si è lasciato che le cose corressero verso il baratro: percentuali irrisorie di raccolta differenziata; sei milioni di «ecoballe» uscite dai Cdr: cioè balle di immondizia, vere e proprie bombe ecologiche, ac-

catastate in immense piramidi; quasi mille discariche illegali, ma non clandestine, di rifiuti industriali e ospedalieri provenienti da mezza Italia e gestite dalla camorra; altre centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti che periodicamente si accumulano per le strade, fino a quando qualcuno non le incendia spargendo nell'aria più diossina di trenta inceneritori messi insieme; decine e decine di treni per portare nel resto dell'Italia e in Germania una gigantesca quantità dei rifiuti campani.

La gestione commissariale ha trasformato il cancro in metastasi, affidando la soluzione del problema alle stesse persone – i presidenti della giunta regionale – che, come titolari dell'ordinaria amministrazione ne erano stati esautorati.

Oltretutto, la gestione commissariale ha accentuato nella popolazione uno spirito di delega, per cui, a risolvere il problema, deve essere «lo Stato». Questo offusca la responsabilità diretta dei cittadini non solo rispetto alla raccolta differenziata (che con amministrazioni latitanti è peraltro impossibile fare); ma anche rispetto alla regolare riconferma di maggioranze e sindaci che nella gestione dei rifiuti vedono o un problema da evitare o solo occasioni di malaffare e di clientele.

L'attuale gestione del commissario Bertolaso non promette di meglio, perché non sono cambiati i presupposti che ne definiscono gli obiettivi: cioè prender tempo con sempre nuove discariche – come si è fatto negli ultimi 13 anni in attesa dei due inceneritori campani previsti dall'iniziale progetto».

1

ZANONE

A pag. 7, sostituire le parole: «segnali di pericolosa involuzione, con il rischio concreto che si determini a breve termine il collasso operativo del servizio in questione con seri rischi per la salute della popolazione» *con le seguenti:* «da anni una gravissima involuzione fino al collasso dei servizi con seri rischi per la salute della popolazione».

Sostituire inoltre le parole: «Se tale prospettiva dovesse realizzarsi, si assisterebbe con ogni probabilità a» *con le seguenti:* «Ne conseguono». *Sostituire infine le parole:* «ma si dimostra ormai inadeguata a far fronte agli obiettivi che presiedettero alla sua istituzione» *con le seguenti:* «ma incontra ogni giorno ostacoli e resistenze che la rendono».

1

PEDULLI

A pagina 7, comma 1, togliere da: «con il rischio», *fino a* «breve termine», *aggiungendo:* «che ha determinato», *poi prosegue il testo della relazione.*

1

RUSSO

A pagina 7 sopprimere le parole: «con ovvie ripercussioni sul quadro politico nazionale».

4

GIUDITTA

A pagina 7 sostituire le parole da: «La struttura commissariale» *fino a: «alla sua istituzione.» con le seguenti:* «La struttura commissariale, in tale contesto, si è retta sull'apporto del dottor Bertolaso, ma si dimostra ormai inadeguata a far fronte agli obiettivi che presiedettero alla sua istituzione».

3

LOMAGLIO, IACOMINO, DE ANGELIS

A pag. 7 modificare il quinto capoverso sostituendo l'attuale formulazione con: «la struttura commissariale si dimostra ormai inadeguata a far fronte agli obiettivi che presiedettero alla sua istituzione».

2

PEDULLI

A pagina 7, comma 6, riformulare da: «la dipendenza» *a:* «intermediazione politica», *in modo da rendere più comprensibile il pensiero dei relatori.*

1

LOMAGLIO

Pag. 7: settimo capoverso: eliminare «in radice».

2

IACOMINO

A pag. 7 – eliminare la parola: «Strategiche».

2

RUSSO

A pagina 7 dopo le parole: «adottate dal Commissariato» *aggiungere le seguenti parole:* «non sempre condivisibile e talvolta incerte».

3

IACOMINO

A pag. 7 – dopo: «Contrasto alle iniziative della struttura commissariale...». *aggiungere* «che non ha garantito la sicurezza e la salute dei cittadini nonché la temporaneità dei siti individuati per le discariche con la conseguente messa in sicurezza e le relative bonifiche».

3

RUSSO

A pagina 8 sostituire le parole: «a causa dell'opposizione delle comunità interessate e dei ricorrenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria» *con le seguenti:* «con scelte opinabili che generano l'opposizione delle comunità interessate e ricorrenti provvedimenti di tutela dei territori da parte dell'autorità giudiziaria».

2

LOMAGLIO

Pag. 10: al terzo capoverso: abolire «e ciò non nella prospettiva della ricerca delle responsabilità ...» *sino a:* «in quella di ...». *La frase va quindi riformulata così:* «ciò anche al fine della necessaria ricerca dei possibili percorsi che ...».

4

RUSSO

A pagina 10 dopo le parole: «potere condiviso» *aggiungere le seguenti:* «confuso e sovrapposto».

2

ZANONE

A pagina 10 dopo le parole: «potere condiviso» *aggiungere le seguenti:* «e più sovente contrastato».

5

GIUDITTA

A pagina 11, settima riga, sostituire le parole: «chi fa che cosa» *con le seguenti:* «chi eserciti determinati poteri».

4.

IACOMINO

A pag. 11 – eliminare il periodo da: «Pur fondandosi su situazioni..... *fino:* ..... alla chiarezza del quadro istituzionale».

5

RUSSO

A pagina 11 dopo le parole: «campanilismo giudiziario che» *aggiungere la parola*: «se» *e dopo le parole:* «quadro istituzionale» *aggiungere le seguenti parole* « ha rappresentato l'unico baluardo a difesa e tutela dei territori contro scelte distorte e talvolta inopportune».

6.

RUSSO

A pagina 12 dopo le parole: «in questi mesi» *aggiungere le seguenti:* «nonostante i migliori auspici non hanno».

3

ZANONE

A pag. 13, dopo la parola: «frangenti», *inserire le seguenti:* «del passato».

6

GIUDITTA

A pagina 14 sopprimere dalle parole: «Il recente decreto-legge» *sino a:* «sequenze operative».

7

RUSSO

A pagina 14 dopo le parole: «il recente decreto legge» *aggiungere la parola:* «non».

8

RUSSO

A pagina 14 sopprimere le seguenti parole: «Il recente decreto legge rappresenta una positiva opportunità sia sul versante della chiarificazione dell'esercizio delle competenze (il chi fa che cosa) sia su quello degli in-

terventi diretti a decongestionare l'ingorgo gestionale (attraverso l'elencazione di priorità e sequenze operative)».

7

GIUDITTA

A pagina 14 sostituire le parole: «L'aver rafforzato» *con le seguenti:* «Con il recente decreto sono state rafforzate».

1

PIAZZA

A pag. 16, sopprimere le parole da: «alla difficoltà» *a:* «irrealizzabile», in quanto l'esperienza realizzata in varie parti d'Italia dimostra in realtà come il processo di stabilizzazione della FOS, anche con elevate quantità in accumulo, può essere gestito.

9

RUSSO

A pagina 18 sostituire le parole: «Per quanto attiene ai due termovalorizzatori, l'ubicazione è prevista nelle aree industriali dei Comuni di Acerra e Santa Maria La Fossa» *con le seguenti:* «Per quanto attiene ai due termovalorizzatori, l'ubicazione prevista nelle aree industriali dei Comuni di Acerra e Santa Maria La Fossa andrebbe rideterminata utilizzando anche diverse soluzioni impiantistiche».

2

PIAZZA

A pag. 18, dopo le parole: «l'area ad esso destinata.», *aggiungere le seguenti:* «, ed è tuttora pendente l'approvazione finale della compatibilità ambientale a cura della commissione VIA».

4

ZANONE

A pag. 18, dopo la parola: «destinata», *inserire le seguenti:* «ed è urgente procedere all'avvio dei lavori».

3

PIAZZA

A pag. 19, sostituire le parole da: «Uno snodo» *fino a:* «governare la fase di transizione» *con le seguenti:*«All'avanzamento fisico dei lavori di costruzione del termovalorizzatore vanno associati almeno altri due indispensabili provvedimenti:

A. Individuare il nuovo gestore e formalizzare l'affidamento, essendo intervenuta la risoluzione *ex lege* del contratto di gestione del servizio alla FIBE.

In attesa del nuovo gestore il costruttore non può avviare le attività di *commissioning* dell'impianto, che consiste nell'acquisizione da parte dei futuri operatori della dettagliata conoscenza delle caratteristiche dei componenti dell'impianto, il loro singolo funzionamento e governo, il ruolo delle interfacce, il funzionamento dell'insieme dei componenti, eccetera.

Per poter avviare le operazioni di *commissioning* è necessario interfacciare alla struttura tecnica del costruttore uno *staff* del gestore di comparabili competenze e consolidata operatività di settore.

La figura del gestore è assolutamente indispensabile ai fini dell'attivazione di tutte le non poche procedure *time consuming* per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio e per l'intitolazione dei contratti di servizio, in mancanza dei quali è preclusa l'accensione e l'avviamento dell'impianto.

B. Rendere utilizzabile il CDR di potere calorifico inferiore di 15.000 KJ/Kg, a norma di contratto ed in linea con il parere di aggiornamento delle prescrizioni di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente del 9 febbraio 2005 per l'impianto di Acerra.

Il CDR attualmente prodotto negli impianti della Regione Campania ha un potere calorifero inferiore, mediamente intorno a 13.200 KJ/Kg. La sua utilizzazione nel costruendo termovalorizzatore non è compatibile con la prescrizione della VIA, pur disponendo l'impianto, con forno a griglia mobile, di grande flessibilità operativa, che consentirebbe la combustione a CDR da 12.000 a 18.000 KJ/Kg.

Il Commissariato di Governo deve perseguire con la massima determinazione l'obiettivo del *revamping* degli impianti CDR per ottenere prodotto a norma di VIA.

Una soluzione potrebbe essere la deroga provvisoria al punto della VIA che consentisse l'impiego del CDR di minore potere calorifero pro-

dotto, ove il *revamping* degli impianti richiedesse tempi di attuazione lunghi in rapporto al completamento costruttivo del termovalorizzatore.

Resta inteso che la prima soluzione di smaltimento dei quantitativi di CDR già prodotti in passato è lo stoccaggio nelle cave resesi disponibili anche attraverso sequestri giudiziari nei confronti della camorra, sino ad esaurimento della relativa capienza».

5

IACOMINO

A pag. 19 – eliminare i periodi da: «Sul punto, onde evitare situazioni» *fino a:* «governare la fase di transizione».

10

RUSSO

A pagina 19 sostituire le parole da: «Sul punto» *fino a:* «fase di transizione» *con le seguenti parole:* «l'esperienza di questi anni ha indicato e dimostrato che ogni soluzione d'urgenza ha prodotto ritardi, clientele e deviazioni amministrative rispetto a quello che doveva essere l'obiettivo primario. L'unica strada per affidare e rapidamente risolvere le attività di gestione è quella di una gara pubblica europea, magari divisa per lotti, che consenta la partecipazione dei più attrezzati e qualificati operatori internazionali, in condizioni di assoluta trasparenza ed imparzialità».

6

IACOMINO

A pag. 19 – sostituire il periodo da: «In tal senso non può ... fino .... delle priorità operative» *con:* «Contemporaneamente bisogna ridurre drasticamente la produzione dei rifiuti. Non c'è alternativa: va vietata in tutta la regione, a tempo indeterminato e fino alla ricostituzione di uno stato di normalità, la vendita al dettaglio di prodotti imballati, sia alimentari che non (compresa l'acqua minerale e le bibite gassate), introducendo l'obbligo dei contenitori riusabili per la vendita dei prodotti sfusi, con esenzioni limitate ai soli casi previsti per ragioni sanitarie. Ciò si attua già in molte altre parti d'Italia e d'Europa. In Campania bisogna rendere tale sistema generale e obbligatorio. Contestualmente, va fatto obbligo alla rete della distribuzione al dettaglio, e alle relative associazioni di categoria, di spacchettare i beni venduti e di avviare gli imballaggi agli im-

pianti di recupero. Lo stesso deve valere per tutti gli inutili supplementi dei quotidiani e per la pubblicità cartacea. Da soli, gli imballaggi costituiscono il 40 per cento in peso dell'intera massa dei rifiuti urbani, ma fino al 60-70 per cento in volume».

11

RUSSO

A pagina 19 dopo le parole: «priorità operative» *aggiungere le seguenti parole:* «pur nel rispetto assoluto di aree protette, parchi e vincoli».

7

IACOMINO

A pag. 20 – eliminare il periodo da: «Al fine, poi, di evitare .... fino .... delle imprese interessate».

12

RUSSO

A pagina 20 prima delle parole: «Siffatto intervento» *aggiungere le seguenti:* «si esclude la possibilità di utilizzare il termovalorizzatore di Acerra per trattare le «eco balle» perché».

8

IACOMINO

A pag. 20 – eliminare il periodo da: «Siffatto intervento richiede» *fino a:* «gestione dell'impiantistica».

13

RUSSO

A pagina 22 sopprimere le parole da: «e quelle della dissociazione molecolare» *fino a:* «sottoprodotti solidi».

14

RUSSO

A pagina 22 dopo le parole: «digestione anaerobica» *aggiungere le seguenti:* «Per quanto riguarda le soluzioni impiantistiche per aree macro-provinciali si nota che:

a) la gassificazione del CDR va bene per applicazioni medio-piccole, anche se in Asia e nell'esperienza romana di Malagrotta, la si è proposta anche per applicazioni di taglia elevata;

b) la successiva combustione dei gas prodotti può avvenire sia in caldaia sia in un motore endotermico sia infine in una turbina a gas. La qualità della pulizia del gas ottenuto dovrà corrispondentemente essere progressivamente migliore;

c) la soluzione del processo impropriamente chiamato «dissociazione molecolare» appare poco «promettente», anzi rappresenterebbe probabilmente un regresso tecnologico. Si tratta infatti di un banale processo di gassificazione a bassa temperatura, condotto in discontinuo per un tempo molto lungo (cioè in recipienti che vengono aperti e alimentati con rifiuti al tempo zero e poi riaperti dopo 24 ore). Dalla documentazione ufficiale disponibile, si deduce che tutte le operazioni (caricamento, reazione, scaricamento, produzione di gas) sono piuttosto farraginose.

I motivi sono diversi:

a) le operazioni di carico in discontinuo avvengono non in automatico ma tramite un caterpillar guidato da un operaio. Il tutto con emissioni di polveri ed altre sostanze nell'ambiente di lavoro;

b) la cosiddetta cella di gassificazione non è altro che un contenitore dove il rifiuto viene riposto. Il contatto con l'agente gassificante (l'aria contenuta nella «cella») che è uno dei parametri fondamentali per definire l'efficienza ambientale ed energetica di un reattore di gassificazione è pessimo e principalmente limitato alla parte superficiale del rifiuto. Non sono previsti sistemi di miscelazione del solido che potrebbero, sia pur parzialmente, migliorare il contatto. Di conseguenza la conversione in gas è scadente, resterà del carbonio incombusto nelle ceneri e si produrrà gas con composizione non costante ma variabile nel tempo;

c) quest'ultima caratteristica negativa renderebbe inutilizzabile il gas ottenuto, così si è pensato ad una soluzione inutilmente complicata: l'utilizzo di più celle, almeno quattro, che partono sfalsate a tempi diversi

per garantire (?) una qualche omogeneità di composizione del gas prodotto. Il tutto risulta complicato da gestire e richiede molto spazio;

d) la stessa efficienza energetica di queste «celle» sembra scadente dato che l'energia per le reazioni endotermiche di gassificazione è ottenuta da un bruciatore esterno a gas naturale (!). A ciò si ovvierebbe con un reattore che operi in continuo come negli impianti di gassificazione più diffusi, in cui l'energia è fornita dalle reazioni di ossidazione a temperature maggiori di 700-800ºC;

e) la bassa temperatura, la pessima miscelazione e il basso contenuto di ossigeno del «dissociatore molecolare» inducono inoltre la presenza di molti composti organico volatili (come dichiarato anche nella documentazione tecnica) e soprattutto di molti catrami (detti tar). Questi rendono molto problematico l'uso del gas, che non può essere bruciato in un motore o in una turbina a gas ma solo in caldaia, con basse efficienze di recupero energetico;

f) le operazioni di scarico, sono ancora più farraginose e pericolose per la salute degli operatori e dell'ambiente. L'apertura della cella porta ad un rilascio di polveri fini, che contengono carbonio non convertito e sono, per i motivi di cui sopra, ricoperte di catrami. È quindi completamente falso che tale tecnologia presenti caratteristiche positive nella «gestione dei sottoprodotti solidi». Anche perché le basse temperature di esercizio impediscono che le ceneri vengano vetrificate e rese riutilizzabili, come accade negli impianti di gassificazione ad alta temperatura.

g) anche la pulizia del gas con un filtro meccanico «a perdere» lascia molti dubbi. Come viene smaltito?

Per quanto riguarda le soluzioni impiantistiche per la frazione organica raccolta in modo differenziato si nota che: al di là del compostaggio, che ha bisogno di un substrato di partenza di elevata qualità (spesso non ottenibile dalla frazione organica dei RSU), la soluzione digestione anaerobica, con produzione di un biogas (formato da metano e anidride carbonica) è già ampiamente sperimentata in tutta Europa, con impianti affidabili di taglia diversa. Andrebbe particolarmente bene per aree a forte vocazione turistico-gastronomica ma anche per altri tipi di bacini di utenza.

Sembra veramente improbabile l'adozione della «dissociazione molecolare» aggravandosi alcune delle caratteristiche negative sopra riportate, a cominciare dalla maggiore necessità di apporto di calore dall'esterno e dalla difficoltà di movimentazione».

15

RUSSO

A pagina 25 dopo le parole: «valenza integrativa» *aggiungere le seguenti:* «A tutto ciò si aggiunga che, per quanto riguarda la Tarsu, in base alle normative che hanno disciplinato il settore, oggi ci troviamo in una

situazione veramente paradossale. Infatti se da un lato le amministrazioni comunali, giusta applicazione della normativa di riferimento, si sono viste gravate di oneri e compiti ulteriori cui dovranno far fronte aumentando a dismisura la tassa sui rifiuti solidi urbani, dall'altro ai cittadini non è stato garantito neppur il minimo servizio.

A seguito dei noti scandali ed emergenze in atto per la mancata raccolta e smaltimento dei rifiuti, che non sono conseguenza di casi fortuiti o di forza maggiore, ma solo di negligenza, imperizia, omissioni ed incapacità gestionale e programmatica dei politici e dei privati responsabili del settore, verificandosi tale problema da anni nella sola regione Campania, non possono le amministrazioni comunali pretendere di richiedere il pagamento della tassa sui RSU avendo disatteso e trascurato il primario dovere della prestazione del servizio e di tutela dei diritti dei cittadini . Sempre più spesso il servizio prestato oltre che essere carente è completamente assente, pertanto il cittadino-utente potrebbe agire in via giudiziaria per chiedere l'accertamento, tra l'altro palese e notorio a livello internazionale, dell'inadempimento della P.A. e, quindi, di sentirsi riconoscere la facoltà ed il diritto di sospendere o ridurre al 40% il pagamento del tributo oppure citare l'amministrazione per violazione dei fondamentali diritti della cittadinanza ed il risarcimento di ogni danno subito esistenziale o alla salute. Infatti, l'art. 59 commi 4 e 6 del d.lgs. n. 507 del 1993, istitutivo del tributo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani prevede che, nel caso di carente prestazione del servizio, il tributo dovrebbe addirittura non essere aumentato ma ridotto nella misura del 40% o addirittura sospeso. Sarebbe auspicabile, quindi in tale situazione, adottare un provvedimento che sospenda il pagamento della Tarsu fino al ritorno in condizioni ordinarie».

9

IACOMINO

A pag. 28 – eliminare il periodo da: «Inoltre l'articolazione... *fino:* ...nella relativa organizzazione».

10

IACOMINO

A pag. 29 – dopo: «.... (art. 5) – per l'altro...» *inserire la parola:* «non».

11

IACOMINO

A pag. 29 – dopo: «.....fissata al 31 dicembre 2007» *inserire:* «In quanto:

le discariche individuate, fermo restando le forti perplessità sui siti di Serre e Terzigno, hanno una volumetria che, una volta assorbito il milione di tonnellate giacenti per strada e nei vari siti di stoccaggio provvisorio, consentirà di conferire rifiuti ancora per quattro o cinque mesi;

non si ritiene credibile che il termovalorizzatore di Acerra possa entrare in funzione a partire dal 25/09/2007 perché la commissione VIA all'inizio del 2005 ha elencato una serie di prescrizioni atte a risanare l'ambiente riducendo l'inquinamento prima che l'impianto venga messo in funzione.

Ciò perché, le prescrizioni principali della Commissione VIA, comunque propedeutiche alla messa in funzione dell'impianto, erano le seguenti:

utilizzare unicamente CDR rispondente alle caratteristiche indicate nel DM 05/02/98;

la costruzione deve essere armonizzata con l'entrata in funzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e con il relativo piano di adeguamento agli standard previsti dalla normativa in vigore;

devono essere favorite le azioni di risanamento del suolo e delle acque;

oltre al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico deve essere avviato immediatamente il piano degli interventi necessari a garantire la protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio (riduzione delle emissioni inquinanti dovute all'esercizio di impianti industriali esistenti e al traffico veicolare mediante incentivazioni e interventi sulla viabilità esistente).

Sono già trascorsi due anni e mezzo dall'emanazione delle prescrizioni della Commissione VIA e solo da pochi mesi sono iniziati gli studi che dovranno consentire di progettare gli interventi per la riduzione dell'inquinamento ambientale.

Si può valutare che prima di alcuni anni l'inquinamento non sarà abbattuto e conseguentemente il termovalorizzatore, anche dopo la sua imminente ultimazione, non potrà funzionare.

Pur ritenendo corretta la posizione del Commissario Delegato che deve evitare che l'immondizia sia accatastata lungo le strade, va sottolineato, comunque, che un termovalorizzatore deve essere ubicato, nel rispetto delle leggi, in un'area che non abbia già tassi di inquinamento al di sopra dei limiti consentiti».

12

IACOMINO

A pag. 29 – sostituire: «Al riguardo si segnalano ... *con:* «Vale la pena segnalare».

13

IACOMINO

A pag. 29 – dopo: «.... strettamente correlate» *aggiungere:* «contenute nel D.L. n. 61 del 2007».

16

RUSSO

A pagina 29 dopo sostituire la parola: «cruciale» *con la seguente:* «marginale» *sostituire le parole:* «Ad esse si riservano implicitamente le maggiori funzioni» *con le seguenti:* «Ad esse si riservano implicitamente maggiori funzioni» *e dopo le parole:* «ordinaria del settore» *aggiungere le seguenti:* «ma sostanzialmente minori poteri e responsabilità» *sostituire le parole:* «Sulle Province si fa leva» *con le seguenti:* «Sulle Province dovrebbe fare leva».

14

IACOMINO

A pag. 30 – dopo: «Pur disegnando una strategia istituzionale» *sostituire:* «idonea» *con:* «che miri».

15

IACOMINO

A pag. 30 – dopo: «.....regime di emergenza commissariale» *aggiungere il seguente periodo:* «Siccome è prevedibile che al 31 dicembre 2007 l'emergenza rifiuti in Campania resterà tale anche se di entità diversa dall'attuale, perché il ripristino di minime condizioni di riequilibrio ambientale del territorio di Acerra, l'adeguamento degli impianti per produrre CDR e FOS a norma e la realizzazione di nuovi impianti di valorizzazione

energetica, necessitano di una tempistica non inferiore ai quattro anni. Pertanto le discariche individuate non sarebbero sufficienti a coprire questo fabbisogno.

Bisogna prendere coscienza che la normalizzazione vera necessita di tempi medi e che per la Campania debba intervenire un atto solidaristico con le altre regioni d'Italia o l'individuazione, in tempi brevi, di estese aree da adibire a discariche.

Solo una programmazione a tempi medi può consentire un percorso mirato al graduale ritorno alla normalità».

Paragrafo 9

1

PIROVANO

Sostituire il capoverso 8 con il seguente:

«Nell'ipotesi in questione, l'applicazione di tale disciplina potrebbe consistere nella stipulazione di un'intesa istituzionale di programma tra Regione Campania e province Campane, quale necessario atto prodromico alla stipulazione di un accordo di programma quadro fra Regione Campania, Province campane e i Comuni.».

1

I RELATORI

A pag. 32, capoverso 1, dopo le parole: «relativi Comuni capoluogo», *inserire le seguenti:* «, entro il 31 ottobre 2007».

2

I RELATORI

A pag. 32, dopo il capoverso 1, inserire il seguente periodo: «L'ambito temporale di efficacia degli strumenti programmatori testè richiamati non dovrebbe andare oltre il 31 dicembre 2008, termine il cui decorso dovrebbe coincidere con il ritorno all'ordinario riparto delle competenze fra lo Stato, la Regione Campania, le provincie e i comuni interessati».

Paragrafo 9

2

PIROVANO

Al capoverso 9 sostituire le parole: «nello Stato e nella Regione, che in quanto enti stipulanti dell'intesa istituzionale di programma potranno definire in quella sede le rispettive responsabilità» con le seguenti: «nella regione e nelle province, che in quanto enti stipulanti dell'intesa istituzionale di programma potranno definire in quella sede le rispettive responsabilità, anche utilizzando i cofinanziamenti della Comunità europea».

Paragrafo 9

3

PIROVANO

Al capoverso 11, dopo le parole: «Peraltro, indipendentemente dagli interventi che potranno prevedersi nell'accordo di programma quadro, è da ricordare» *inserire le seguenti:* «l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, nonché».

Paragrafo 9

4

PIROVANO

Al capoverso 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale rimedio si rende opportuno anche in considerazione delle inadempienze e irregolarità registrate in passato dalle amministrazioni regionali e locali e dalla struttura del Commissario straordinario, che hanno generato l'attuale situazione di emergenza rifiuti in Campania e richiesto addirittura l'intervento della protezione civile.».

1

GIUDITTA

A pagina 33, dopo le parole: « anche in tale prospettiva.» , *inserire il seguente periodo:* «Naturalmente, a decorrere dal 1º gennaio 2008, gli enti locali debbono rientrare nella pienezza dell'esercizio dei poteri di gestione ordinaria e superare quella situazione di emergenza e di gestione dei poteri straordinari da parte del Commissariato che si protrae ormai da quattordici anni in Campania e la cui struttura si è dimostrata ormai inadeguata a far fronte agli obiettivi della messa a regime del ciclo integrato dei rifiuti. Si ritiene al riguardo che sia giunto il momento di mettere in campo realmente le istituzioni locali che, meglio di qualsiasi altra autorità governativa, possiedono ormai quella maturità, quella consapevolezza, quella presa di coscienza e quel senso di responsabilità necessari per affrontare in modo opportuno le problematiche relative al ciclo integrato ed in questo senso, considerato che la validità e l'efficienza del legittimo esercizio dei poteri da parte delle istituzioni locali non può essere irragionevolmente messo in discussione e oscurato a livello territoriale, tali istituzioni, già dal 1º ottobre 2007, avviano le procedure di concertazione necessarie con il Commissariato per rientrare a pieno titolo nell'esercizio dei poteri di gestione ordinaria in conformità con quanto previsto nel decreto legge dal 1º gennaio 2008 e nella ipotesi in cui gli enti locali investiti delle funzioni di gestione ordinaria non siano ancora in grado di affrontare in modo efficace la problematica relativa al ciclo integrato dei rifiuti, si può anche immaginare la formalizzazione della citata «Intesa Istituzionale di Programma» e del connesso «Accordo di Programma» quadro di cui alle considerazioni precedenti».

8

GIUDITTA

A pagina 33, dopo le parole: «anche in tale prospettiva.» *inserire le seguenti:* «, purchè la sua concreta attuazione corrisponda alla ragionevole durata di un anno.».

16

IACOMINO

A pag. 33 – eliminare il periodo da: «Su questo versante, appare essenziale... *fino a* ..... l'efficacia complessiva dell'intervento.».

17

IACOMINO

A pag. 34 – dopo: «.... priorità all'individuazione» *sostituire:* «delle discariche,» *con:* «di discariche per un fabbisogno di conferimenti per almeno quattro anni,».

18

IACOMINO

A pag. 34 – dopo: «...dal punto di vista ambientale» *aggiungere il seguente periodo:* «Dare immediatamente corso a tutti gli interventi atti a risanare il territorio di Acerra riducendo l'inquinamento prima che l'impianto venga messo in funzione, come previsto dalla Commissione VIA nel 2005 ed in considerazione del fatto che il Consiglio dei Ministri il 23 giugno 2006 ha dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare l'inquinamento ambientale da diossina (GU n. 147 del 27-6-2006).

Programmare la manutenzione straordinaria e, più in generale, il revamping dei sette impianti per la produzione di CDR per far si che il CDR e la FOS prodotti siano a norma di legge; a questo scopo, decisiva sarà una oculata e strategica utilizzazione dei volumi individuati per gli stoccaggi provvisori per consentire gli indispensabili «fermi» a rotazione degli impianti di CDR.».

5

ZANONE

A pag. 34, dopo le parole: «avviare il *commissioning* di Acerra», *inserire le seguenti:* «e la costruzione di quello di S. Maria La Fossa».

5

PIROVANO

Alla lettera a) *del capitolo 10, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:*

«Peraltro, occorre adottare tutti gli strumenti normativi necessari per permettere lo smaltimento all'interno del territorio regionale della Campania sia delle "ecoballe" ovvero del "pseudo-CDR", declassato a frazione secca (CER 191212), sia della frazione umida (CER 190501), anche per-

mettendo, con provvedimento legislativo, la temporanea deroga al decreto ministeriale 5/2/98 e successive modificazioni e, conseguentemente, al provvedimento della Commissione Nazionale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale relativo all'impianto di Acerra.».

3

PEDULLI

A pagina 34, al comma 4, dopo: «pubblici» *aggiungere:* «, in tempo reale,» *e dopo:* «sugli impianti», «al camino».

3

I RELATORI

(Subemendamento all'emendamento PEDULLI n. 4) (pag. 34, capoverso 5, della proposta di relazione)

All'emendamento PEDULLI n. 4, dopo le parole: «di preferenza in ambito provinciale», *inserire le seguenti:* «tenendo conto anche delle disponibilità manifestate al riguardo dai Presidenti delle Provincie di Benevento e di Salerno».

4

PEDULLI

A pagina 34, al comma 5 sostituire: «anche in ambiti macroprovinciali», *con:* «di preferenza in ambito provinciale».

17

RUSSO

A pagina 34 sopprimere le parole: «la dissociazione molecolare e».

19

IACOMINO

A pag. 34 – eliminare il periodo da: «Infine, va programmata la» fino: «a rotazione dei suddetti impianti».

5

PEDULLI

A pagina 34, dopo il comma 7, aggiungerne un comma 7-bis *così formulato:*

«I piani regionali e quelli provinciali di smaltimento dei rifiuti, debbono fissare gli obiettivi da conseguire nell'arco di vigenza dei piani stessi, in conformità alla legislazione nazionale vigente, nonché le modalità più efficaci per raggiungerli, i controlli e le verifiche opportune».

20

IACOMINO

A pag. 34/35 – eliminare il periodo da: «Al fine di mettere in comunicazione» *fino:* «per le comunità virtuose».

Paragrafo 10

6.

PIROVANO

Alla lettera a)*, ultimo capoverso, sostituire le parole:* «fino a prevedere adeguati meccanismi di premialità per le comunità virtuose» *con le seguenti:* «attraverso il passaggio alla «tariffa a peso» e alla raccolta «porta a porta», fatta salva l'integrale copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti, attraverso gli introiti della tariffa o della tassa rifiuti, come previsto dall'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61».

21

IACOMINO

A pag. 35 – eliminare il periodo da: «semplificare ulteriormente il quadro» *fino a:* «(quali Consorzi ed Ato)».

Paragrafo 10

7

PIROVANO

Alla lettera b)*, sopprimere le parole:* «anche mediante l'eliminazione degli enti di intermediazione burocratica (quali Consorzi ed ATO)».

Paragrafo 10

8

PIROVANO

Alla lettera b)*, secondo capoverso, dopo le parole:* «attivare indefettibilmente i poteri sostitutivi dell'organo di governo delegato» *inserire le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2007 e successivamente della Regione».

6

PEDULLI

A pagina 36, al comma 6, dopo: «all'Ambiente», *aggiungere:* «, d'intesa con le Province e i Comuni interessati».

Paragrafo 10

9

PIROVANO

Alla lettera e)*, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, improrogabilmente entro la data del 31 dicembre 2007. A tal fine si ritiene essenziale il disposto dell'articolo 6, comma 3 del de-

creto-legge n. 61 del 2007, che prevede la revoca della dichiarazione dello stato di emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sin d'ora una sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo di rifiuti.».

Paragrafo 10

10

PIROVANO

Alla lettera e), *settimo capoverso, sopprimere la parola:* «Governo».

2

GIUDITTA

A pagina 37, al quinto periodo, sostituire le parole: «tempi certi,» *con le seguenti:* «un anno».

4.

I RELATORI

A pag. 37, capoverso 7, dopo le parole: «e i relativi Comuni capoluogo verranno chiamati ad adottare entro tempi certi», *inserire le seguenti:* «(più sopra, come si è visto, si è auspicata l'adozione del termine del 31 ottobre 2007)».

1

PEDULLI, MERCATALI

A pagina 37, alla fine del capoverso 7, aggiungere: «della durata di 12 mesi. In questo arco di tempo vanno ricondotte a ciascun livello istituzionale locale le funzioni di competenza».

Paragrafo 10

11

PIROVANO

Alla lettera e)*, nono capoverso, dopo le parole*: «Ad integrazione, va ricordata la possibilità» inserire le seguenti: «dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché».

3

GIUDITTA

A pagina 38, dopo le parole. «ciclo dei rifiuti.», inserire i seguenti periodi: «Naturalmente, a decorrere dal 1º gennaio 2008, gli enti locali debbono rientrare nella pienezza dell'esercizio dei poteri di gestione ordinaria e superare quella situazione di emergenza e di gestione dei poteri straordinari da parte del Commissariato che si protrae ormai da quattordici anni in Campania e la cui struttura si è dimostrata ormai inadeguata a far fronte agli obiettivi della messa a regime del ciclo integrato dei rifiuti. Si ritiene al riguardo che sia giunto il momento di mettere in campo realmente le istituzioni locali che, meglio di qualsiasi altra autorità governativa, possiedono ormai quella maturità, quella consapevolezza, quella presa di coscienza e quel senso di responsabilità necessari per affrontare in modo opportuno le problematiche relative al ciclo integrato ed in questo senso, considerato che la validità e l'efficienza del legittimo esercizio dei poteri da parte delle istituzioni locali non può essere irragionevolmente messo in discussione e oscurato a livello territoriale, tali istituzioni, già dal 1º ottobre 2007, avviano le procedure di concertazione necessarie con il Commissariato per rientrare a pieno titolo nell'esercizio dei poteri di gestione ordinaria in conformità con quanto previsto nel decreto legge dal 1º gennaio 2008 e nella ipotesi in cui gli enti locali investiti delle funzioni di gestione ordinaria non siano ancora in grado di affrontare in modo efficace la problematica relativa al ciclo integrato dei rifiuti, si può anche immaginare la formalizzazione della citata «Intesa Istituzionale di Programma» e del connesso «Accordo di Programma» quadro di cui alle considerazioni precedenti».

12

PIROVANO

Alla lettera e)*, nono capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* «anche in considerazione delle inadempienze e irregolarità registrate in passato dalle amministrazioni regionali e locali e dalla struttura del Commissario straordinario, che hanno generato l'attuale situazione di emergenza rifiuti in Campania e richiesto addirittura l'intervento della protezione civile.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

Martedì 5 giugno 2007

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
FUDA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il dottor Mario Andrea Guaiana, direttore dell'Agenzia delle dogane, accompagnato dal dottor Alessandro Aronica, dalla dottoressa Cinzia Bricca, dall'ingegner Walter De Santis, dalla dottoressa Mirella Levato e dal dottor Giuseppe Peleggi.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FUDA avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno dell'odierna seduta ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La pubblicità dei lavori della seduta sarà inoltre assicurata dalla pubblicazione del resoconto stenografico.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione della legislazione, con particolare riferimento allo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246: audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane

Il presidente FUDA rivolge un breve indirizzo di saluto agli intervenuti, ricordando gli obiettivi dell'indagine conoscitiva in titolo. Dà quindi

la parola al dottor GUAIANA, il quale svolge un'ampia relazione, soffermandosi sulle iniziative intraprese dall'Agenzia delle dogane per perseguire l'obiettivo di massima semplificazione delle procedure, le quali – attraverso una sollecita emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attesi da tempo – potrebbero garantire una maggiore competitività agli operatori del settore.

Prendono quindi la parola, per svolgere osservazioni e porre quesiti i senatori FAZIO, BANTI e SAPORITO, il deputato MANTINI, nonché il Presidente FUDA, ai quali replica il dottor GUAIANA.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 11,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 5 giugno 2007

30ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CAFORIO

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca, il dottor Alessandro Ridolfi e la signora Maria Cosola.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame del programma dell'inchiesta sull'aggiornamento professionale in sanità in riferimento alla formazione continua (ECM)

Il relatore, senatrice BINETTI, riferisce sul programma dell'inchiesta in titolo, soffermandosi sul quadro normativo e sull'attuale funzionamento della educazione continua in medicina (ECM) che investe tanto la formazione quanto la qualità dell'assistenza.

Evidenzia quindi gli obiettivi che l'inchiesta si prefigge di raggiungere mediante audizioni, sopralluoghi e documentazione da acquisire.

Il relatore, senatore TADDEI, nell'associarsi all'esposizione svolta dalla senatrice Binetti, rileva che, con riferimento alla formazione degli operatori sanitari, si avverte l'esigenza di ricercare indirizzi uniformi e omogenei su tutto il territorio nazionale.

Il senatore CURSI, nel sottolineare che sul tema della formazione e della conseguente offerta assistenziale bisognerebbe evitare differenze tra le varie realtà regionali, segnala, inoltre, la necessità di svolgere audizioni anche per quanto riguarda il settore della riabilitazione.

Il presidente CAFORIO, dopo aver evidenziato l'utilità di avviare tale inchiesta, anche per approfondire le regole relative ai crediti formativi ed al loro riconoscimento, rinvia il seguito dell'esame del programma.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 5 giugno 2007

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Intervengono, in sede di audizione: in rappresentanza della AIFOS, Rocco Vitale, Giancarlo D'andrea, Francesco Cuccuini, Vivietta Bellagamba, Walter Caminetti, Chiara Bussi, Claudia Scaccia e Carlo Rusconi; in rappresentanza dell'ANMIL, Pietro Mercandelli, Sandro Giovannelli e Stelio Bianchin; in rappresentanza del CIV dell'INAIL, Giovanni Guerisoli e Giuliana Ledovi.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato, ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento interno della Commissione, il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dell'AIFOS, dell'ANMIL e del CIV dell'INAIL

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e, dopo aver introdotto i temi oggetto dell'inchiesta, dà la parola agli auditi.

Il dottor MERCANDELLI in rappresentanza dell'Anmil, dopo aver evidenziato i nodi problematici principali sussistenti nella materia degli infortuni sul lavoro, sottolinea in particolare l'esigenza di garantire adeguati standard delle prestazioni economiche dovute ai mutilati, agli invalidi, agli orfani e alle vedove del lavoro, nonché di assicurare all'infortunato le necessarie forme di presa in carico complessiva che possano, attraverso ido-

nee terapie mediche, valorizzare le residue potenzialità lavorative dello stesso, in vista della piena reintegrazione nel mondo del lavoro.

Cita poi dati statistici relativi agli infortuni mortali in Germania, in Spagna e in Francia.

Il presidente TOFANI formula un quesito, al quale risponde il dottor MERCANDELLI.

Il dottor GUERISOLI, in rappresentanza del Civ dell'Inail, fa presente che i vincoli legislativi e regolamentari risultano eccessivamente limitativi per l'autonomia di bilancio dell'Inail, precludendo la possibilità di utilizzare gli avanzi gestionali per l'incremento delle prestazioni spettanti ai lavoratori assistiti, nonché per una rimodulazione dei premi, e ostacolando altresì il pieno esercizio da parte di tale istituto delle competenze sul piano della prevenzione, nonché dei compiti di tutela del lavoratore infortunato.

I senatori TIBALDI e PARAVIA formulano richieste di chiarimento, alle quali risponde il dottor GUERISOLI.

Il dottor D'ANDREA, in rappresentanza della Aifos, nel sottolineare il rilievo della formazione nell'ambito delle strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro, prospetta l'opportunità una revisione delle normative che contemplano obblighi formativi in materia di sicurezza, auspicando un potenziamento degli stessi.

Il presidente TOFANI ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 5 giugno 2007

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente VILLONE avverte che su richiesta del senatore PALMA *(FI)* è rimesso alla Commissione nella sede plenaria l'esame dei seguenti disegni di legge e degli emendamenti ad essi riferiti: nn. 691-A (Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE), 772-A (Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali), 1201-A (Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale), 1507-A (Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 1465 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006), 1538 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005), 1485 (Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili), 1249 (Di-

sposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute) e 1448 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007).

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 5 giugno 2007

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(1335) ***Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga.

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente MORANDO *(Ulivo)*, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato da relazione tecnica e che l'articolo 29, contenente le norme di contabilità e le disposizioni finanziarie, stabilisce, al comma 6, una clausola di invarianza secondo la quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'affermata invarianza degli oneri appare tuttavia opportuno acquisire dal Governo chiarimenti su taluni aspetti del testo. Segnala in primo luogo l'articolo 4, comma 3, lettera *i)*, all'interno del quale viene istituito, presso il DIS, un Ufficio ispettivo attualmente non previsto dalla legislazione vigente. Sempre presso questo organismo è istituito l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) (articolo 9). Entrambi questi organismi sono dotati di proprio personale. Infine, presso la medesima struttura, all'articolo 11, si prevede l'istituzione di una Scuola di formazione della cui direzione faranno parte, tra gli altri, esponenti qualificati di centri di eccellenza e universitari. All'articolo 12 si

prevede poi l'istituzione di un Comitato di analisi strategica antiterrorismo finalizzato alla collaborazione con tutti gli organismi di sicurezza. Sempre in relazione all'affermata invarianza finanziaria segnala che occorrono chiarimenti sull'articolo 13, che autorizza il DIS, il SIE e il SIN a stipulare convenzioni con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità, con le università e con gli enti di ricerca. Segnala poi l'articolo 21 che disciplina il contingente speciale del personale. In relazione al principio di invarianza apparirebbe opportuno acquisire elementi, in particolare sulla lettera *d)*, che predispone l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con i dirigenti degli organismi di sicurezza e la cui permanenza è legata a quella dei medesimi direttori, e la lettera *m)*, nella quale si stabiliscono i criteri per il riconoscimento della professionalità acquisita presso i servizi in relazione al trattamento economico del personale di altra provenienza e che torna al ruolo di appartenenza. Segnala infine che il comma 6 dell'articolo in questione stabilisce che con regolamento si definirà il trattamento del personale del contingente, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia. In relazione poi all'articolo 29, che disciplina gli aspetti contabili, segnala in particolare le lettere *c)* e *d)* del comma 3, per l'istituzione di un ufficio distaccato della Corte dei Conti presso il DIS e di un Ufficio bilancio e ragioneria distaccato presso il medesimo organismo. Segnala infine che il comma 2 dell'articolo 45 appare contraddittorio rispetto al principio di invarianza degli oneri affermato dall'articolo 29, in quanto vi si afferma che solo in sede di prima applicazione all'attuazione della legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente prefigurando un onere non quantificato e non coperto.

Il sottosegretario CASULA fa presente l'esigenza che il provvedimento venga corredato di relazione illustrativa e di una relazione tecnica, al fine di verificare che gli oneri ivi recati siano contenuti nell'ambito delle risorse destinate, a legislazione vigente, al funzionamento dell'attuale sistema dei servizi per le informazioni e la sicurezza. Sempre al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, ritiene necessario sopprimere il riferimento: «in sede di prima applicazione» contenuto nell'articolo 45, comma 2. Per quanto concerne, poi, i chiarimenti richiesti sull'articolo 4, comma 3, lettera *i)*, fa presente che il DIS provvederà ai maggiori oneri da sostenere derivanti dall'istituzione dei nuovi uffici avvalendosi, per la Scuola di formazione, delle strutture logistiche, didattiche, impiantistiche e del personale attualmente utilizzati dal SISMI e dal SISDE per l'addestramento dei propri dipendenti; per l'Ufficio centrale per gli archivi, di parte degli spazi, degli apparati e del personale impiegati da CESIS, SISMI e SISDE per la gestione degli archivi di rispettiva competenza. I risparmi derivanti dall'accorpamento di comuni compiti, saranno utilizzati per la gestione degli Archivi; per l'Ufficio ispettivo, si impiegherà il supporto di personale e di risorse strumentali esistenti, mentre gli oneri relativi agli «ispettori» potranno essere sostenuti con le

attuali disponibilità finanziarie destinate al pagamento delle competenze del personale. L'Ufficio centrale per la Segretezza svolgerà le proprie attribuzioni utilizzando tutte le risorse attualmente assegnate all'UCSI, ufficio preposto alla tutela amministrativa del segreto. In relazione alle richieste di chiarimento relative all'articolo 13, fa presente che gli eventuali oneri derivanti dalla stipula di talune convenzioni potranno essere assorbiti nell'ambito dei generali costi di funzionamento delle strutture per la realizzazione delle finalità istituzionali e, pertanto, con le risorse attualmente disponibili. Con riferimento all'articolo 21, precisa che i riflessi di natura finanziaria delle disposizioni di cui alla lettera *m)* sono compensati dai risparmi derivanti dai commi 5 e 6. Occorre inoltre specificare che il trasferimento di personale debba avvenire nell'ambito della normativa vigente in materia di assunzioni e di mobilità del personale del pubblico impiego. Al personale trasferito dovrà essere attribuito il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione, al fine di evitare che il provvedimento determini nuovi o maggiori oneri, privi di copertura, a carico del bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE, preso atto della esigenza di disporre una relazione tecnica sostenuta anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, propone di rinviare l'esame in attesa di tale documento. Propone, altresì, di rinviare l'esame degli emendamenti.

La Sottocommissione delibera la predisposizione della relazione tecnica sul testo ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato. Viene altresì rinviato l'esame degli emendamenti.

(1566) ***Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti***

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 maggio scorso.

Il sottosegretario CASULA, ad integrazione dei chiarimenti offerti nel corso della scorsa seduta dedicata al provvedimento in titolo, precisa che alla gestione commissariale per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania sono stati assegnati 20 milioni di euro per l'anno 2006 (articolo 5, comma 6, della legge n. 290 del 2006), nonché l'importo stanziato dalla delibera CIPE n. 236 del 2006. Mentre le risorse previste dalla legge n. 290 del 2006 sono state trasferite sulla contabilità speciale n. 2969, intestata al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, le risorse relative alla citata delibera CIPE non risultano ancora trasferite alla contabilità speciale. Tuttavia, il Dipartimento della Protezione civile

ha precisato che sta predisponendo un'apposita ordinanza di protezione civile, con la quale autorizza l'assegnazione per l'importo di euro 12.300.000.

Il senatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* esprime alcune perplessità sulla clausola d'invarianza di oneri contenuta nel provvedimento. Infatti, vengono individuati quattro nuovi siti nonché misure compensative per la bonifica e la messa in sicurezza di alcuni di essi. Tali interventi determinano ingenti oneri finanziari che appaiono in contraddizione con la clausola d'invarianza degli oneri. Cita, poi, un'ordinanza del 23 maggio 2007, che prevede, per il solo sito di Serre, interventi di bonifica e messa in sicurezza per un importo di 3 milioni di euro, a carico del Ministero dell'ambiente. In assenza di una relazione tecnica, ritiene inverosimile l'invarianza di oneri.

Il senatore TECCE *(RC-SE)* rileva come la copertura integrale dei costi di smaltimento dei rifiuti, a partire dal 1º gennaio 2008 coperta attraverso le tariffe, determinerà un inasprimento del prelievo che rischia di essere socialmente insostenibile.

Il relatore LUSI *(Ulivo)* rileva che, sebbene il Sottosegretario abbia fornito informazioni sulle risorse stanziate, debba essere acquisito il dato relativo alle risorse effettivamente disponibili. Ciò soprattutto alla luce del fatto che gli oneri relativi al periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto ed il 1º gennaio 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 8, saranno posti a carico della gestione commissariale. Condivide, inoltre, l'opportunità di acquisire una relazione tecnica che dia conto delle risorse disponibili sulla gestione commissariale e degli oneri che si presume dover sostenere nel periodo suddetto.

Il presidente MORANDO rileva che nella relazione illustrativa del provvedimento in esame viene specificato che non è predisposta la relazione tecnica in quanto il provvedimento ha una clausola d'invarianza degli oneri. Ritiene che tale argomentazione, comune a numerosi provvedimenti legislativi, non sia corretta, posto che la relazione tecnica, secondo quanto stabilito dall'articolo 76-*bis* del Regolamento del Senato, rappresenta il documento attraverso il quale si giustifica la presenza di una clausola d'invarianza degli oneri una volta dimostrato che il provvedimento non produce effetti finanziari per il bilancio dello Stato. In altri termini, prima viene la relazione tecnica che motiva l'assenza di oneri e, solo in un momento successivo, si giustifica l'introduzione di una clausola d'invarianza. Ritiene che questa prassi dovrebbe essere correttamente seguita in futuro. Per quanto concerne il caso specifico, raccomanda il Governo a trasmettere in tempi brevi la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La Sottocommissione conviene con la richiesta di predisposizione della relazione tecnica ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1334) ***Interventi per il settore sanitario e universitario***

(Parere alle Commissioni 7ª e 12ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LUSI *(Ulivo)* illustra l'emendamento 1.4 (testo 2) ricordando, per quanto di competenza, che sull'originaria formulazione della proposta 1.4 la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto ritenuta suscettibile di recare maggiori oneri. Rileva che la nuova formulazione sembra suscettibile di superare i rilievi critici in quanto volta a garantire una modulazione degli oneri in funzione della copertura ed ad escludere l'attuazione dei protocolli senza il previo reperimento delle risorse.

Il PRESIDENTE rileva che la riformulazione in esame potrebbe intendersi come vincolante i contenuti di future leggi finanziarie, il che risulterebbe contrario al sistema di contabilità. Propone, dunque, che il testo, che appare suscettibile di superare i profili finanziari negativi evidenziati con riferimento alla prima formulazione, sia più correttamente formulato nel senso di prevedere che le risorse per l'attuazione dei Protocolli di intesa siano già reperite nell'ambito di leggi finanziarie in vigore al momento dell'attuazione dei relativi Protocolli. Su conforme avviso del relatore propone dunque di rinviare l'esame della proposta emendativa in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1447) ***Riforma dell'ordinamento giudiziario***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 maggio scorso.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella quale si fa presente che la modifica relativa all'articolo 8, comma 7, andrebbe riformulata nel senso di inserire le parole: «rideterminata in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 a decorrere dall'anno 2008 per le finalità di cui all'articolo 2 commi 6 e 7».

Il relatore ALBONETTI *(RC-SE)*, acquisiti i chiarimenti del Governo, illustra dunque una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: che siano abrogate le autorizzazioni di spesa per il funzionamento delle commissioni di concorso indicate nell'articolo

53, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006; che all'articolo 3 sia introdotta una clausola volta ad escludere la corresponsione di compensi per il Segretario generale; che dopo il comma 31 dell'articolo 6 sia inserito il seguente: "31-*bis*. Le spese connesse alle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 devono essere attuate nei limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura"; che al comma 35 dell'articolo 6, le parole: "di 13 unità di personale amministrativo" siano sostituite dalle altre: "fino a 13 unità di personale amministrativo"; che al comma 6, capoverso *o)*, dell'articolo 7, le parole: "ai commi 4 e 6", siano sostituite dalle altre: "al comma 6"; che al comma 7 dell'articolo 8 siano aggiunte infine le seguenti parole: "rideterminata, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 ed in euro 2.858.045 a decorrere dall'anno 2008."; che al comma 8 dell'articolo 8 siano soppresse le parole: "dell'articolo 4, commi 1 e 10"».

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(1485) ***Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili***

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo con osservazioni. Richiesta di relazione tecnica sull'emendamento 2.0.30 versione corretta)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* illustra le ulteriori proposte 2.0.20 (testo 2), 1.0.100 (testo 2) e 2.0.30, testo corretto che sostituisce il precedente, al disegno di legge recante «Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili». Segnala che la proposta 2.0.30, con le correzioni apportate, non appare superare i rilievi in ordine a effetti finanziari negativi, segnalati con riferimento all'originaria formulazione della proposta, per la quale è stata richiesta la Relazione tecnica, richiesta che appare da confermare anche con riferimento al testo corretto. Fa presente che non si hanno osservazioni sulla restante proposta. Con riferimento all'ulteriore emendamento 2.0.20 (testo 2) segnala che occorre valutare la proposta in questione, attesa la prevista abrogazione del terzo periodo dell'articolo 1, comma 137, della legge n. 266 del 2005, ove è attualmente prevista la gratuità dell'opera di assistenza fiscale o di sostituto d'imposta senza oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CASULA, in relazione alla proposta 2.0.20 (testo 2), dà lettura di una Nota del Ministero dell'economia e delle finanze nella quale non vi sono osservazioni relativamente agli oneri derivanti dal riconoscimento del compenso ai CAF. Dà altresì lettura di un documento recante elementi di quantificazione relativi alla proposta medesima, nel quale si fa riferimento ai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate

nel 2004 relativamente a compensazioni e rimborsi, evidenziando che dal quadro elaborato derivano variazioni positive in termini di gettito.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* sottolinea che in relazione alla proposta emendativa sembrano essere forniti dal Governo elementi circa gli effetti compensativi connessi alla proposta, per cui propone l'espressione di un parere di nulla osta sulla proposta in questione nel presupposto che l'onere eventuale derivante dalla disposizione sia ampiamente compensato dalla prevista eliminazione della facoltà di portare a compensazione i crediti ivi indicati.

Il sottosegretario CASULA, in ordine all'emendamento 2.0.30 versione corretta, dà lettura di una nota dell'Agenzia del territorio, nella quale si evidenzia che la proposta normativa appare una mera razionalizzazione della legislazione vigente in materia di riconoscimento del carattere di ruralità ai fini fiscali. In particolare, le ulteriori ipotesi indicate nella proposta emendativi risulterebbero già oggetto di applicazione da parte degli uffici amministrativi.

Il presidente MORANDO, nell'evidenziare che la nota in questione non risulta vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato, e che non può dunque ritenersi avente il valore di una relazione tecnica, propone di confermare la richiesta di relazione tecnica già avanzata con riferimento alla originaria formulazione non corretta della proposta emendativa.

Su conforme avviso del RELATORE, che evidenzia la necessità di accertare l'assenza di modifiche rispetto alla legislazione vigente, da parte della proposta in esame, la Sottocommissione approva la richiesta di relazione tecnica in ordine alla proposta 2.0.30 versione corretta, sulla quale l'espressione del parere risulta dunque sospesa.

Il sottosegretario CASULA esprime, di seguito, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.7, sul quale il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere contrario, ai sensi della citata norma costituzionale. Prosegue rilevando, in ordine all'emendamento 2.0.8, che lo stesso non determina effetti sul piano finanziario, per cui esprime un parere di nulla osta. Con riferimento alla proposta 2.0.31, dà lettura di una nota nella quale rileva l'assenza di effetti finanziari negativi connessi alla disposizione.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* rileva che, qualora sussista un meccanismo compensativo in relazione alla proposta 2.0.31, la copertura finanziaria recata dalla proposta risulterebbe ultronea, per cui occorrono ulteriori chiarimenti.

Il PRESIDENTE, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.7. Esprime, poi, parere di nulla osta sulle proposte 2.0.8, 2.0.20 (testo 2) e 1.0.100 (testo 2). L'espressione del parere resta sospesa sugli emendamenti 2.0.26 (testo 2) e 2.0.31, nonché sulla proposta 2.0.30 versione corretta, per la quale viene richiesta la relazione tecnica.».

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1484) ***Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto***

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in parte di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo.)

Il presidente MORANDO *(Ulivo)*, in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, la proposta 1.13 riguardo alla quale occorre valutare con quali risorse umane, finanziarie e strumentali si intenda procedere alla formazione dell'elenco dei soggetti autorizzati ad eseguire i soccorsi in autostrada. Sembrano invece comportare maggiori oneri le proposte 1.17, 1.40 e 1.45. Con particolare riguardo a tale ultima proposta segnala che, oltre a mancare una corretta quantificazione dell'onere, ad esso si farebbe fronte con risorse di parte capitale a fronte di una spesa di parte corrente. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Poiché non vi sono osservazioni del rappresentante del GOVERNO rispetto ai rilievi del relatore, il presidente MORANDO *(Ulivo)* propone dunque l'espressione di un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza, in ordine alla proposta 1.13, proponendo invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.17, 1.40 e 1.45. Propone, infine, l'espressione di un parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore.

(228) ***DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(601) ***DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173***

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TECCE *(RC-SE)* illustra il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che il comma 3 dell'articolo 2, che dispone la copertura degli interventi ivi disciplinati, pone a carico del bilancio dello stato 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Il comma 4 stabilisce la copertura dell'onere per il 2007 mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4 della legge 448 del 2001 di cui è necessario acquisire conferma dal Governo. Per gli anni 2008 e 2009 la copertura è prevista per 25 milioni di a carico della riduzione della medesima autorizzazione di spesa (all'articolo 46, comma 4 della legge 448 del 2001- Fondo unico investimenti agricoltura, foreste e pesca e di cui è necessario acquisire ulteriore conferma dal Governo) e 25 milioni di euro sul Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia che però risulta in capiente per l'anno 2008. In relazione poi all'articolo 5 che nell'istituzione del marchio di qualità prevede in primo luogo l'adozione di regimi di controllo rispetto all'organizzazione dei quali andrebbe acquisito il principio di invarianza degli oneri, prevede in secondo luogo il riconoscimento di benefici fiscali (il 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'attestazione di qualità) ai soggetti che adottano tale regime stabilendo un tetto di 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 289 della legge finanziaria per il 2007. A questo ultimo riguardo appare anzitutto necessario acquisire dal Governo la disponibilità effettiva delle risorse in questione e in secondo luogo segnalare che la norma, benché riproduca la medesima impostazione del comma 289, sembra configurare il riconoscimento di un diritto soggettivo a fronte di un tetto di spesa.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al testo unificato non vi sono osservazioni ad eccezione dell'emendamento 1.0.1 riguardo al quale occorre acquisire conferma che l'introduzione dei prodotti della tradizione enogastronomia tradizionale tra i beni di cui alla lettera *l)* dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non comporti benefici di carattere fiscale.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota nella quale si chiarisce che l'articolo 2, comma 3, autorizzando a carico del bilancio dello Stato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di garantire il sostegno

delle azioni previste dai piani di cui al comma 1, viola le competenze costituzionali di cui le Regioni sono titolari, sulla base del novellato titolo V della Costituzione, in materia di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agroalimentare, materia questa che rientra tra quelle per le quali le Regioni hanno potestà legislativa di carattere concorrente. Lo Stato può fissare, al riguardo, solo norme di principio restando il finanziamento di tali funzioni a carico dei bilanci regionali. In merito all'articolo 2, comma 4, premesso quanto detto sopra che ha carattere assorbente, segnala che è necessario eliminare, al quarto rigo, l'espressione «della riduzione» in quanto già presente nel testo del predetto comma; inoltre, al decimo rigo, la locuzione «per l'anno 2007» va sostituita con la seguente: «per la proiezione 2007-2009». Per quanto riguarda poi la formulata copertura, esprime parere contrario, in quanto l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a euro 220.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e ad euro 270.000.000 per il 2009, è stata interamente accantonata, ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Tale accantonamento verrà reso disponibile al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 749, lettera *g)*, della citata legge n. 296 del 2006. Per quanto concerne, inoltre, la copertura mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 non risultano presenti disponibilità e per l'anno 2009 non sono presenti disponibilità preordinate a tale scopo. In relazione, poi, all'articolo 5, rappresenta come rientri nella competenza del Governo unicamente la valutazione in merito al comma 4 di tale articolo, volto a prevedere per gli anni 2008 e 2009 la concessione alle imprese agricole e agroalimentari, singole o associate, che adotteranno il regime di controllo per la tutela del marchio di qualità per i prodotti agroalimentari di cui al comma 1, di un credito d'imposta parti al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'attestazione di qualità. Ritiene pertanto che vada valutata attentamente l'opportunità di una siffatta previsione legislativa, anche alla luce delle criticità che un'eventuale cumulo di entrambe le agevolazioni potrebbe comportare in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato, nonché, sotto il diverso profilo della attuazione amministrativa, in relazione alla necessità di prevedere, anche per la nuova misura proposta (analogamente a quanto occorrerà effettuare per la disposizione contenuta nel citato comma 298 della legge n. 296 del 2006) un meccanismo «a rubinetto» per garantire il rispetto dello stanziamento in bilancio. In relazione, infine, alle citate problematiche in ordine alla compatibilità comunitaria della norma proposta sotto il profilo degli aiuti di Stato, sentito anche l'Ufficio relazioni internazionali, evidenzia che spetta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di verificare l'assenza di eventuali cause ostative contenute nelle specifiche discipline di settore. Ciò in quanto il ricorso allo strumento fiscale (il quale è utilizzabile al pari di qualsiasi altro strumento, quali ad esempio sovven-

zioni o erogazioni), non muta evidentemente la finalità dell'aiuto, che resta un'agevolazione al settore agricolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al testo unificato, non vi sono osservazioni, ad eccezione dell'emendamento 1.0.1, che prevede l'inserimento dei prodotti della tradizione enogastronomica nazionale tra i beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che comporta dei benefici di carattere fiscale, con una conseguente perdita in termini di gettito erariale.

Il PRESIDENTE, rilevati i profili problematici connessi al provvedimento in esame, su conforme avviso del RELATORE circa la necessità di un ulteriore approfondimento, propone dunque di rinviarne l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

(7ª - Istruzione)
(12ª - Igiene e sanità)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Interventi per il settore sanitario e universitario (1334).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di servizi di informazione per la sicurezza: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Enrico Micheli.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di autorità amministrative indipendenti: audizione del Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

III. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impiego di consiglieri di Stato, magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, consiglieri della Corte dei conti, avvocati dello Stato e magistrati ordinari, quali titolari di incarichi di collaborazione diretta con i Ministri, in particolare Capi di Gabinetto e Capi di Ufficio legislativo o anche quali collaboratori nelle stesse strutture: audizioni del Presidente della Corte dei conti e del Presidente del Consiglio di Stato.

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

– Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc.* VII, n. 77).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

– Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (691-A).

– Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772-A).

– Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (1201-A).

– Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

– Interventi per il settore sanitario e universitario (1334).

– Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (1507-A).

II. Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006 (1465).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005 (1538).

III. Esame degli emendamenti ai disegni di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).

– Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti (1566).

IV. Esame degli ulteriori emendamenti al disegno di legge:

– Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili (1485).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).

– MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).

– RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).

– SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).

– BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).

– Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).

– MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).

– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).

– Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).

– SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).

– Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefîci per le vittime del terrorismo (1213) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).

– Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).

– e della petizione n. 388 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).

– Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).

– CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).

– Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).

– SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).

– CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).

– CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).

– TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).

– CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).

– e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).

– Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).

– STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).

– CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).

– e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).

– VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).

– SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).

– Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).

– COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).

– CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).

– BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).

– Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia (947).

– Silvana AMATI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in Italia (1443).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga).*

– MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).

– MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).

– BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).

– VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).

– RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (328).

– COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).

– COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).

– COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).

– Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).

– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).

– CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).

– COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1203).

– e delle petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).

– COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).

– Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (545).

– D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).

– LIVI BACCI ed altri. – Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).

– Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).

– e della petizione n. 101 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) *(Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

XI. Esame dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

– BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).

– Franca RAME ed altri. – Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti» (702).

– SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).

– SELVA ed altri. – Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti (1039).

– FORMISANO ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (1076) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte (1084-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; D'Elia ed altri; Graziella Mascia ed altri; Piscitello; approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati).*

– STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).

– NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).

– DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

– Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).

– PETERLINI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).

– MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).

– RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).

– SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).

– BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).

– Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).

– MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).

– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).

– Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga).*

– MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).

– MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).

– BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).

– VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).

– RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (328).

– COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).

– COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).

– COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).

– Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).

– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).

– CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (1512) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e pubblicazione di atti del procedimento penale (95).

– COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (366).

– CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-*septies* del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale (510).

– CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore (664).

II. Esame dei disegni di legge:

– Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile (1524).

– CASTELLI. – Delega al Governo per la nomina elettiva dei giudici di pace (1327).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (365).

– CALVI ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (963).

– BUCCICO e VALENTINO. – Modifica delle norme in tema di iscrizione dell'avvocato nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori (1064).

– BUCCICO ed altri. – Norme relative alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato (1094).

– GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (1273).

– MANZIONE. – Riforma dell'ordinamento professionale forense (1353).

– e delle petizioni nn. 99 e 315 ad essi attinenti.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003 (1414).

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (1558).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006 (1465).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005 (1538).

III. Esame della proposta di inchiesta parlamentare:

– BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc.* XXII, n. 14) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

DIFESA (4ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga).*

– MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).

– MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).

– BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).

– VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).

– RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (328).

– COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).

– COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).

– COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).

– Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).

– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).

– CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).

– COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1203).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operati sulle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2007 (n. 91).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico (n. 90).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 8,30 e 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame del documento:

– Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009: seguito dell'esame di risoluzione (*Doc.* CII, n. 1).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili (1485).

– BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).

– COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).

– COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).

– CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).

– BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia (1309).

– BOBBA ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare (1333).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).

– BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).

– GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).

– EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).

– CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).

– CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).

– BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).

– EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).

– COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).

– RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).

– VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo:

– audizione di rappresentanti della Mikado film S.p.a.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– CUSUMANO e BARBATO. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento (502).

– ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento (1011).

– Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento (1169).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003 (1414).

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (1558).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (1525) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; De Simone; Evangelisti).*

– VALPIANA ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (282).

– CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (489).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno 2007 (n. 88).

– Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno 2007 (n. 89).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).

– DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (233).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari» (n. 92).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

– Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9).

– Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (n. 10).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

– Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro della salute in merito ai profili sanitari dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

– Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).

– BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).

– MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).

– CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).

– MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).

– RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).

– BINETTI ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).

– DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).

III. Seguito dell'esame della proposta di modifica della deliberazione di inchiesta parlamentare:

– TOMASSINI ed altri. – Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 della deliberazione del 19 luglio 2006, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale» (*Doc.* XXII, n. 1-*bis*)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).

– BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) *(Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).

V. Esame dei disegni di legge:

– BAIO DOSSI e BINETTI. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).

– Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (1598).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI . – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (2).

– BAIO DOSSI ed altri. – Misure a sostegno della ricerca e della cura delle malattie rare (496).

– MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (1426).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti (1566).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione dei Presidenti delle province di Avellino e Benevento.

II. Interrogazione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).

– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006 (*Doc*. LXXXVII, n. 2).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

– Alla 1ª Commissione del Senato: Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (esame A.S. 1119 Zanettin).

– Alla 3ª Commissione del Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (esame A.S. 1558 Governo).

– Alla 11ª Commissione del Senato: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (esame A.S. 1507 Governo).

– Alla 12ª Commissione del Senato: Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (esame A.S. 1249 Governo).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 14

IX COMITATO

Rapporto con gli enti locali.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 13,20 e 13,30

ORE 13,20

Comunicazioni del Presidente.

ORE 13,30

Audizione del Ministro degli affari esteri.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 8,30, 9 e 15

ORE 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

– Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dottoressa Donatella Vercesi.

ORE 9

– Audizione del Direttore generale dell'Ente di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dottor Massimo Antichi.

ORE 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

– Audizione di rappresentanti delle organizzazioni datoriali (CONFAPI, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFINDUSTRIA).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 6 giugno 2007, ore 8,30

Programma dell'inchiesta sulla verifica e lo sviluppo del settore farmaceutico in Italia e sul ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 11,20